



**Provincia
di Biella**

PROVINCIA DI BIELLA

Via Q. Sella, 12 - 13900 Biella - Tel. 015 8480611- Fax 015 8480740/858

Servizio Rifiuti, Valutazione dell'Impatto Ambientale, Energia Qualità dell'Aria, Acque Reflue

**CONFERENZA PROVINCIALE DEI SERVIZI PRELIMINARE ISTRUTTORIA
ai sensi art. 14 comma 1 Legge 241/90 e ss.mm.ii.**

VERBALE DELLA SEDUTA

14.06.2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di Giugno, in Biella, alle ore 10:10, nella Sala Becchia, al piano secondo dell'ala Ovest della sede della Provincia di Biella, si è riunita la Conferenza Provinciale dei Servizi Simultanea ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii, da condursi in modalità sincrona (secondo quanto precisamente disposto dall'art. 27-bis comma 7 del citato D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.), previo preavviso di convocazione, per la prosecuzione dell'istruttoria relativa al progetto presentato dal Legale Rappresentante della "Acqua & Sole" S.r.l., per progetto denominato: "*Discarica monodedicata a materiale di costruzione contenente amianto e localizzato in regione Brianco*" (installazione I.P.P.C.) da realizzare nel Comune di Salussola (BI), così come "attualizzato", in data 20.09.2017 a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni del D. Lgs. 104/2017. All'ordine del giorno della sessione odierna della Conferenza dei Servizi vi è l'individuazione degli argomenti necessitanti di integrazione e/o chiarimento da formalizzare al proponente nel corso della seduta medesima, in un'unica soluzione. Inoltre, dal momento che la fase di consultazione del pubblico legata alla pubblicazione del S.I.A. e degli elaborati progettuali a corredo si è svolta con la modalità dell'Inchiesta Pubblica di cui agli artt. 24 bis e 27 bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed art. 14 comma 3 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. (cfr. Determinazioni Dirigenziali Provincia Biella n. 1445 del 28.12.2017 e n. 229 del 28.02.2018) e che i lavori della predetta si sono conclusi con la trasmissione alla Provincia (cfr. prot. ricez. Prov. n. 13277 del 31.05.2018), da parte dell'Organismo Collegiale Inquirente, di una Relazione conclusiva su detta attività, sarà possibile per i presenti esplicitare eventuali commenti alla Relazione stessa.

Per la trattazione delle problematiche che possono scaturire dall'esame degli elaborati suddetti sono presenti:

Il Presidente della Conferenza dei Servizi
e Responsabile del Procedimento

dott. Graziano STEVANIN funz.rio inc.to di
P.O. del Servizio Rifiuti, V.I.A., Energia e
Qualità dell'Aria, Acque Reflue Risorse Idriche



Gli altri componenti dell'O.T.+C.T. Prov.le*:

dott. Roberto CAPOBIANCO, Dirigente Servizio Provinciale Rifiuti, V.I.A., Energia e Qualità dell'Aria, Acque Reflue Risorse Idriche e Segretario Generale dell'Amm.ne Prov.le di Biella.

arch. Manuela MANTOVANI, Funz. Tecnico Area Tecnica Provinciale

dott. Marco FORNARO, Uff. Deposito Progetti e S.I.A. Provinciale

dott. Paolo SARTIRANA Dirigente Resp. Strutt. Sempl. Serv. Territ Tutela e Vigilanza Dip. A.R.P.A. Piem. Nord Est Sede di Biella

dott.ssa Anna Maria LIVRAGA Dirigente Resp. Strutt. Sempl. Serv. Attività di Produzione Dip. A.R.P.A. Piem. Nord Est Sede di Biella

dott.ssa Maria Gabriella COMUNIELLO, Dirigente Medico A.S.L. BI Dipart. Prev.ne SISP Biella

Comune di Salussola (BI)

Comune di Salussola (BI)

Comune di Cavaglià (BI)

Comune di Cavaglià (BI)

Comune di Cerrione

Comune di Dorzano

Comune di Verrone

Comune di Carisio (VC)

Comune di Santhià (VC)

Amministrazione Prov.le di Vercelli

“CO.S.R.A.B. – A.T.O.”

“Acqua & Sole” S.r.l - soggetto proponente

sig. Carlo CABRIO, Sindaco

geom. Massimo LACCHIA, Resp. Serv. Tecnici

sig. Luciano ROSSO, Assessore

geom. Gianni MISCIOSCIA Resp. Serv. Tecnici

sig.ra Anna ZERBOLA, Sindaco

geom. Sergio GUSULFINO, Sindaco

sig.ra Cinzia BOSSI, Sindaco

dott. Pietro PASQUINO, Sindaco

sig.ra Angela ARIOTTI, Vicesindaco

geom. Pier Mauro ANDORNO Consigliere delegato

dott. Alessandro PIZZI, Vice-presidente delegato

ing. Francesco NATTA, Legale Rapp.te

*= La sigla O.T.+C.T. indica, per brevità, l'organismo tecnico provinciale composito che svolge congiuntamente l'istruttoria tecnica sul progetto oggetto del presente procedimento: Organo Tecnico Provinciale (istruttoria V.I.A.) + Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella (istruttoria A.I.A. per installazioni I.P.P.C.)

Partecipa altresì alla riunione il funzionario tecnico del Servizio Rifiuti, V.I.A. Energia Qualità dell'Aria Acque Reflue Risorse Idriche, dott.ssa Federica Facchino

Il Dirigente A.R.P.A. (Attività di Tutela e Vigilanza) dott. P. Sartirana è coadiuvato dall'U.P.G. del Dip. Sede di Biella, p.a. Federico Bonati. La Dirigente A.R.P.A. (Attività di Produzione) dott.ssa Anna Maria Livraga, è coadiuvata dal funzionario Tecnico del Dip.to Sede di Biella dott.ssa Gabriella Porta.

Il Dirigente Medico S.I.S.P. della A.S.L. BI dott.ssa Maria Gabriella Comuniello è coadiuvata dal funzionario tecnico del S.I.S.P. stesso, dott.ssa Claudia Sudano

Il Sindaco del Comune di Carisio (VC) dott. P. Pasquino, è coadiuvato dai dottori ingegneri Gianni Belletti e Marco Bosio, entrambi consulenti tecnici ambientali e componenti della Commissione Ambiente dell'Amministrazione Comunale stessa.



Il Legale Rappresentante della "Acqua & Sole" S.r.l., è coadiuvato dai consulenti tecnici ing. Federica Barone, ing. Alberto Colombo, avv. Pietro Ferraris, ing. Andrea Giordano, dott. Matteo Muzza, dott. Simone Pavan e dott. arch. Paolo Pelliccioli.

Risulta assente il rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli.

Si dà atto che risulta pervenuta via P.E.C. al protocollo la seguente nota:

- nota Amministrazione Provinciale di Vercelli prot. n. 15062 del 13.06.2018 (prot. ricez. Prov. n. 14485 del 14.06.2018). Copia della predetta nota è allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Si dà altresì atto della presenza in sala, in qualità di semplici uditori (senza diritto di intervenire ai lavori della Conferenza dei Servizi, secondo apposita previsione del Regolamento Provinciale sulla Conferenza dei Servizi), di soggetti rappresentanti di associazioni del pubblico.

Svolge le funzioni di Verbalizzante dott. Marco Fornaro, coadiuvato dal geom. Fulvio Manacorda entrambi in servizio presso il Servizio Rifiuti, V.I.A., Qualità Aria, Energia, Acque Reflue Risorse Idriche.

La seduta è aperta dal **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** che, dopo i saluti di rito agli intervenuti, presenta l'oggetto della seduta secondo anche quanto indicato nell'Ordine del Giorno della nota di convocazione della seduta (cfr. nota prot. Provincia n. 13553 del 04.06.2018) e riassume, in sintesi, le vicende inerenti il procedimento di cui trattasi

In particolare il dott. Graziano Stevanin ricorda ai presenti che, in data 27 di Febbraio 2018, si svolse la prima seduta preliminare della Conferenza dei Servizi, nel corso della quale fu concordata l'organizzazione dei lavori ed il crono-programma relativo – per quanto determinabile allo stato del procedimento dell'epoca – e fu operata la ricognizione delle autorizzazioni da rilasciare, ricorrendone le condizioni, al termine della procedura stessa di V.I.A. qui in svolgimento. In quell'occasione la Conferenza dei Servizi fu informata che la Provincia intendeva, per lo svolgimento della fase di consultazione del pubblico, darvi corso mediante l'Inchiesta Pubblica di cui agli artt. 24 bis e 27 bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed art. 14 comma 3 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. e che, a tal fine, con Determinazione Dirigenziale n. 1445 del 28.12.2017, ne aveva disposto l'indizione. Il Responsabile del Procedimento aggiunge poi che i lavori dell'Organismo Collegiale Inquirente (*n.d.r.: nel prosieguo, "O.C.I.", per brevità*) relativo ebbero inizio con la sua costituzione avvenuta con la Determinazione Dirigenziale n. 229 del 28.02.2018 e che, in linea con quanto stabilito dalla norma succitata, si conclusero con la trasmissione al Presidente della Provincia, da parte del Presidente dell'O.C.I. succitato, di una Relazione conclusiva in data 30.05.2018 (cfr. prot. ricez. Provincia n. 13277 del 31.05.2018). Ricorda che per questo periodo i termini dell'istruttoria della Conferenza dei Servizi furono sospesi e precisa poi che la predetta Relazione fu tempestivamente pubblicata dalla Provincia sul proprio sito *internet* istituzionale nella sezione nella quale è pubblicato il progetto qui esaminato e gli atti procedurali relativi.

Il Responsabile del Procedimento sottolinea poi che la parte più urgente ed importante dei lavori odierni sarà costituita dalla evidenziazione – che tutti i soggetti intervenuti saranno tenuti a fare nel



corso della odierna seduta – degli argomenti inerenti il S.I.A. ed il progetto allegato, che necessitano di un approfondimento e di una conseguente richiesta di integrazione/chiarimento al proponente, perché quest'ultimo dovrà essere portato a conoscenza di tutti questi argomenti tassativamente in data odierna, dal momento che la richiesta di integrazioni s'intende, per legge, da operare in una soluzione unica.

Il Responsabile del Procedimento fa presente che gli argomenti esposti nel corso della seduta attualmente in svolgimento saranno successivamente formalizzati per iscritto in una nota riepilogativa che sarà fatta pervenire alla "Acqua & Sole" S.r.l. e da tale ricezione la predetta disporrà – a norma l'art. 27 bis comma 5 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. – di 30 gg. per fornire le proprie contro-deduzioni, ferma restando la possibilità del proponente di avanzare una richiesta motivata di sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni per una sola volta e per un periodo non superiore a 180 giorni che sarà eventualmente valutata dall'autorità procedente.


Il Responsabile del Procedimento e Presidente della Conferenza dei Servizi, nell'informare che la Provincia di Biella ha già provveduto ad individuare le proprie richieste d'integrazione attraverso il proprio O.T.+C.T. riunitosi in seduta nelle date del 13.03.2018 e 05.06.2018, invita i soggetti presenti, in una prima fase ad intervenire solamente nel caso in cui debbano illustrare alla "Acqua & Sole" S.r.l. ed agli altri presenti argomenti del S.I.A. o del progetto od eventualmente evidenziati dall'Inchiesta Pubblica, sui quali avanzare al proponente stesso una precisa richiesta di integrazioni o chiarimenti; successivamente a questa fase primaria sarà poi data a tutti la possibilità di svolgere considerazioni di altro genere oggetto della seduta attuale della Conferenza dei Servizi.

Da ultimo, per completare questa premessa, il Responsabile del Procedimento e Presidente della Conferenza dei Servizi ricorda a tutti che il procedimento oggetto della seduta odierna della Conferenza dei Servizi ha per oggetto un'istanza di rilascio di giudizio di compatibilità ambientale, con rilascio contestuale eventuale dell'A.I.A. per installazioni I.P.P.C. e comunque di tutti i provvedimenti autorizzativi a vario titolo necessari per la realizzazione delle opere previste nel progetto ed il loro esercizio, con eventuali provvedimenti correlati. L'individuazione di questi provvedimenti fu già oggetto di ricognizione nel corso della precedente seduta del 13.03.2018, al cui Verbale si rimanda.

Indi, dal momento che dalla nota dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli prot. n. 15062 del 13.06.2018, si evince chiaramente la necessità di richiedere integrazioni/chiarimenti al proponente, il Responsabile del Procedimento e Presidente della Conferenza dei Servizi dà per primo la parola al rappresentante della predetta perché ne esponga direttamente egli stesso i termini al proponente.

Avuta la parola, il rappresentante con delega dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli, consigliere **Pier Mauro Andorno** afferma: "Io darei corso alla lettura sintetica della nota che richiama anche le altre prodotte nel corso delle precedenti sedute della Conferenza dei Servizi. Procedo allora alla lettura della nota prot. n. 15062 del 13.06.2018". Procedo quindi alla lettura integrale della nota testé citata, poi, conclusane la lettura, afferma altresì: "La Provincia di Vercelli, nella malaugurata ipotesi in cui venisse rilasciata l'autorizzazione per questa discarica, fa presente che assolutamente sarebbe indispensabile creare un'"arteria", una "bretella" - al di là di quelle che già ci sono e che partono dalla rotatoria di Santhià, che colleghi poi direttamente il sito: opera, diciamo senza equivoci, da realizzare a TOTALE ONERE del proponente. Naturalmente dovrà essere posta in onere al proponente altresì la manutenzione costante della predetta infrastruttura viaria per tutta la eventuale vita della discarica e del *post-discarica*, visto che questo è un costo che nessuno ha previsto nel progetto, né tenuto presente ma si tratta di un costo non banale che non dovrebbe assolutamente finire per incidere sulla collettività, che sia del territorio provinciale di Vercelli, che di quello di Biella. Popolazioni che già, oltretutto, si ritroverebbero le conseguenze di una discarica! Queste sono le considerazioni. Ribadisco in ogni caso che noi siamo ASSOLUTAMENTE CONTRARI alla realizzazione di questo progetto. Per altre cose magari ne

discuteremo più avanti ma questa è una cosa sostanziale e abbastanza pesante e rilevante; queste sono le cose...*(lascia in sospensione la frase)*. Poi, già prima avevamo detto che la campagna di indagine sulle falde acquifere, che sarebbe dovuta durare un certo periodo, era stata *minimamente condotta* e non aveva considerato il necessario periodo annuale, biennale e via dicendo. Si erano infatti limitati a fornire dei dati piuttosto, per così dire, teorici: ciò determina grave assenza delle condizioni corrette per poterci esprimere e qui si interferisce anche con l'ambiente naturale! Comunque di questo eventualmente parleremo poi nel seguito. Per ora mi fermo qui. Grazie".
La nota letta dal rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli, come riportato più sopra, è allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.




Il Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin, dopo che la Conferenza dei Servizi ed, in particolare, il proponente hanno preso atto di quanto dichiarato dal rappresentante delegato della Provincia di Vercelli, domanda se vi siano altri soggetti presenti che vogliono esplicitare richieste di integrazioni/chiarimenti al proponente. Richiede di poter avere la parola il rappresentante del Comune di Cavaglià. La parola gli è data.

Avuta la parola l'Assessore del Comune di Cavaglià sig. Luciano Rosso dichiara: "Il Comune di Cavaglià fa proprio quanto abbiamo ascoltato poc'anzi dalla Provincia di Vercelli. Dal canto nostro abbiamo adottato una Deliberazione di Consiglio del Luglio scorso, nella quale sono evidenziate le criticità sulle quali adesso non andrei più a soffermarmi ma che sono sempre le solite. Dal momento che ora stiamo trattando di richieste di integrazioni, noi vorremmo, per quanto riguarda il territorio del nostro Comune, portare all'attenzione un ulteriore problema che riteniamo essere molto rilevante e cioè il transito dei mezzi pesanti che avviene sistematicamente nel centro del Comune di Cavaglià, in particolare in via Vercellone. Si tratta, lo sanno tutti, di una via molto stretta che già ora subisce problemi di questo genere, ogni giorno. E purtroppo è l'unico transito o comunque strada su cui si può transitare, per i mezzi che arrivano da Torino per la strada normale, non autostrada o anche che arrivano dal Canavese. Quindi a questo punto mi collego a quanto ha detto la Provincia di Vercelli e cioè: nel malaugurato caso che il progetto venga approvato, chiediamo che sia predisposta o comunque ci sia una strada alternativa, tipo una circonvallazione che ci consenta di non far transitare i mezzi pesanti all'interno del centro abitato di Cavaglià".

Il Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin, dopo che la Conferenza dei Servizi ed, in particolare, il proponente hanno preso atto di quanto dichiarato dal rappresentante del Comune di Cavaglià, domanda se vi siano altri soggetti presenti che vogliono esplicitare richieste di integrazioni/chiarimenti al proponente. Richiede di poter avere la parola la rappresentante del Comune di Santhià. La parola le è data.

Avuta la parola il Vicesindaco del Comune di Santhià (VC), sig.ra Angela Ariotti afferma: "Direi che è inutile che facciamo già ora le considerazioni, perché dire "integrazioni" vorrebbe dire qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo già detto; così è inutile che lo ripetiamo, perché noi concordiamo con quanto abbiamo sentito dire dalla Provincia e dal Comune di Cavaglià. Poi magari, in una fase successiva, come il Responsabile del Procedimento ha chiarito in precedenza...*(non conclude il pensiero)*.



Subito dopo che il Vicesindaco del Comune di Santhià (VC) ha terminato il proprio intervento, interviene il Sindaco di Carisio (VC) dr. Pietro Pasquino ed afferma, rivolgendosi al Responsabile del Procedimento e Presidente della Conferenza dei Servizi: "Anche per quanto riguarda il Comune di Carisio, anche noi naturalmente condividiamo quanto abbiamo sentito esporre da chi ha parlato prima di noi. Dal canto nostro le nostre osservazioni le avevamo già

esposte nelle precedenti occasioni e quindi anche per quanto ci riguarda è inutile ripeterle, perché rimangono attuali”

Il Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin, dopo che tutti i presenti hanno preso atto di quanto dichiarato sia dal rappresentante del Comune di Santhià che da quello di Carisio, domanda se vi siano altri soggetti presenti che vogliono esplicitare richieste di integrazioni/chiarimenti al proponente.

Non avendo riscontrato richieste da parte di alcuno in tal senso, il medesimo procede – per le sole parti di interesse (passi nei quali sono indicate le richieste d’integrazione) - alla lettura del Verbale di riunione dell’O.T.+C.T., riunitosi dapprima in data 13.03.2018 e poi, al fine di prendere atto delle conclusioni cui era giunta l’Inchiesta Pubblica citata in precedenza, in data 05.06.2018, nell’ottica della richiesta di integrazioni da operare nel corso della presente seduta. Il Responsabile del Procedimento precisa quindi che verrà omessa la lettura delle considerazioni di ordine generale ed una prima serie di prescrizioni che sono già state annotate dall’O.T.+C.T. nel Verbale ma che saranno oggetto di assegnazione al proponente solamente nell’ipotesi in cui si possa addivenire all’adozione di un provvedimento conclusivo di carattere favorevole autorizzatorio. Copia del Verbale della riunione del 05.05.2018 letta dal Responsabile del Procedimento per le parti d’interesse è allegata al presente Verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Per la lettura dei passi successivamente riportati il Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin è coadiuvato dal dott. Marco Fornaro.

Con riferimento a quanto riportato al “TITOLO I – DESCRIZIONE DEL PROGETTO”, § a) legge le seguenti parti:

“In attuazione di quanto previsto al citato “§. 7.1.” del “Piano Regionale Amianto 2016-2020”, con riferimento alla soluzione n. 3 (“promuovere l’impiego di siti idonei per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti contenenti amianto, al fine di autorizzare impianti adeguati in sotterraneo, cave o miniere dimesse”), la Regione Piemonte, attraverso la D.G.R. 20.02.2017 n. 25-4693, ha recepito il documento “Approfondimento relativo alla presenza di aree di cava e miniera inattive per l’ubicazione di impianti di smaltimento di materiali contenenti amianto”. Il predetto documento, per il Quadrante Sud-Orientale (parte del bacino cui intende fornire volumetrie l’impianto in progetto) e per il quadrante Nord-Est (di cui è parte la Provincia di Biella) individua quanto segue (cfr pag. 49 D.G.R. 20.02.2017 n. 25-4693 citata):

- Quadrante 3 - Piemonte Sud-Orientale

A cavallo tra le Province di Asti ed Alessandria è risultata la presenza di consistenti vuoti di coltivazioni in sotterraneo, che sono state condotte per camere e pilastri con sezioni di 6m x 6m e 8m x 8m, secondo una geometria che consente la percorribilità di mezzi pesanti. Lo sviluppo molto esteso – circa 50 km - delle gallerie di coltivazione, mette in luce la possibilità di disporre di volumetrie molto elevate.

- “Quadrante 4 - Piemonte settentrionale

Stante la mancanza di impianti di smaltimento e la distanza da quelli attualmente autorizzati in Piemonte, è parsa di interesse la presenza di alcune cave inattive ubicate nel Verbano, sul fondovalle, con disponibilità di piazzali di cava di rilievo. Elementi favorevoli sono rappresentati dalle vie di comunicazione, sia stradali che ferroviarie”.

Lo stesso documento, di seguito fa un quadro complessivo della Regione Piemonte dove ipotizza uno scenario di ripartizione degli impianti (cfr pag. 50 D.G.R. 20.02.2017, n. 25-4693):

- “In sintesi, si ritiene di poter ipotizzare il seguente quadro, indicativo per macro-aree territoriali:

Area di riferimento volumetria ipotizzabile [m³]

Quadrante 1 - Territorio nord-occidentale della Città Metropolitana di Torino 400.000 - 600.000

Quadrante 2 - Territorio del Cuneese
Quadrante 3 - Piemonte sud-orientale
Quadrante 4 - Piemonte settentrionale
Totale

500.000 - 800.000
500.000 - 1.000.000
400.000 - 600.000
1.800.000 - 3.000.000"

La ripartizione proposta per macro-aree, evidenzerebbe una situazione nella quale - fatta eccezione per la Città Metropolitana di Torino - la quale presenta una dotazione impiantistica in linea con le volumetrie ipotizzate nel citato approfondimento regionale, per le altre macro-aree risulta carente la dotazione disponibile.

La proposta descritta nel progetto qui istruito risulta ampiamente sovradimensionata rispetto ai fabbisogni di quadrante (BI, VC, NO, VB) individuati dalla citata D.G.R. 20.02.2017 n. 25-4693, a maggior ragione se ci si riferisce all'A.T.O. rappresentato dalla Provincia di Biella, in considerazione del proprio limitato contributo rispetto al Quadrante suddetto.

In proposito il "Piano Regionale Amianto 2016-2020" (cfr. § 7 ultimo comma) evidenzia la "necessità di ubicare possibili nuovi siti di smaltimento anche in aree diverse dalla Provincia di Torino, per garantire una maggiore offerta e disponibilità sul territorio" che delinea l'intenzione di considerare favorevolmente la realizzazione di più impianti, dislocati sul territorio Regionale allo scopo di ampliare l'offerta. La proposta progettuale in esame non risulta coerente con tali indicazioni contenute nel Piano".

+

"Il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali", approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 16/01/2018 n. 253-2215, in linea con i contenuti del Piano regionale amianto, contiene le seguenti indicazioni (cfr. § 7.6.3): "Al fine di agevolare la bonifica dei manufatti contenenti amianto a costi sostenibili e limitare le pratiche abusive di abbandono di rifiuti provenienti dalle operazioni di rimozione, occorre quindi incoraggiare l'incremento della disponibilità di impianti di smaltimento, posto che ad oggi la modalità usualmente più adottata per l'eliminazione dei manufatti contenenti amianto consiste nel conferimento in discarica. A tale riguardo dovrà essere avviato un approfondimento relativo alla presenza di ex attività estrattive - a cielo aperto ed in sotterraneo - che individuino potenziali aree per la realizzazione di impianti di smaltimento. Vista l'attuale dislocazione impiantistica emerge inoltre la necessità di agevolare la realizzazione di impianti ubicati in aree preferibilmente diverse dalla Città Metropolitana di Torino. La proposta progettuale in esame non risulta coerente con tali indicazioni contenute nel Piano".

+

"L'O.T.+C.T. dà atto che il "Piano Paesaggistico Regionale" (come peraltro riportato nel progetto), classifica l'area nella quale dovrebbe collocarsi la discarica di cui trattasi, tra le morfologie insediative "Aree rurali di pianura" n. 14 (cfr. Tav. n. 1a - Fig. 8 AMB 1 - S.I.A.), disciplinata dall'art. 40 delle N.T.A.

L'area in progetto potrebbe inoltre rientrare altresì tra le "Aree di elevato interesse agronomico" ai sensi dell'art. 20 delle N.T.A del P.P.R. essendo il territorio del comune di Salussola incluso fra quelli del disciplinare Denominazione d'Origine D.O.P. "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese"; il proponente valuti la coerenza del progetto con le norme attuative sopra riportate".

+

"Inoltre l'O.T.+C.T. fa presente che per l'area interessata dal progetto le N.T.A. del Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Biella riportano:



La tavola CTP-PAE individua nell'area in esame un "paesaggio agrario di interesse culturale" a cui fa riferimento l'art. 2.11 delle N.T.A. che al comma 1 "individua con apposita rappresentazione nelle tavole CTP-PAE in scala 1:50.000 anche ai sensi dell'art. 11 del P.T.R., le aree caratterizzate dalla presenza delle colture viticole e risicole che rappresentano elemento distintivo e caratterizzante del paesaggio e ne promuove la tutela e la conservazione". Inoltre, il comma 3 specifica che "I Comuni, in sede di formazione degli strumenti urbanistici, provvedono [...] a individuare le forme della tutela idonee a garantire la conservazione della risorsa e la valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente rurale".

- L'art. 3.6 comma 6 del P.T.P. indica che l'ubicazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti è subordinata alla considerazione degli elementi territoriali e ambientali sensibili elencati.
- All'Art. 3.8 (Insediamento rurale) il P.T.P. "stabilisce l'indirizzo ai P.R.G. di minimizzare gli usi del territorio riduttivi della risorsa suolo e di valorizzare i contenuti paesaggistici e fruitivi dei paesaggi agrari, degli ambiti ricompresi nelle aree di prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo e nelle aree interessate dalle colture viticole e risicole di specializzazione (D.O.C. e D.O.P.)". Si segnala a tal proposito che il Comune di Salussola è inserito nel D.O.P. "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese" e del vino D.O.C. "Canavese" e che il progetto è in un'area che risulta prevalentemente coltivata a riso.

Inoltre, il P.T.P. "promuove l'obiettivo di ripristino e mantenimento del paesaggio agrario a valenza culturale" e stabilisce l'indirizzo ai P.R.G. comunali di "specificare gli ambiti interessati e di stabilire le opportune forme e misure di compensazione e di perequazione urbanistica da applicare per il raggiungimento dell'obiettivo".

Di questi articoli, il proponente, a pagina 40 del S.I.A., cita solo l'art. 2.11 e non analizza la coerenza del progetto con il P.T.P., tenendo anche conto del fatto che l'approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico e che la valutazione degli aspetti urbanistici inerenti la variante deve avvenire nell'ambito del procedimento autorizzativo.


L'O.T.+C.T. segnala infine che a pagina 40 del S.I.A. il proponente indica erroneamente per la carta C.T.P.-A.R.T. del P.T.P. che "L'area d'intervento ricade in aree insediate a tessuto discontinuo", mentre, appartiene alla classe "Paesaggi agrari di interesse culturale", come indicato nella stessa pagina per la carta C.T.P.-P.A.E."

+


"L'O.T.+C.T. rileva che nella Tav. 1b "Inquadramento territoriale" l'estratto CTR e l'ortofoto riportano delle aree lacustri, una in particolare risulta posizionata a breve distanza dall'area di progetto. L'art. 15 del P.P.R. specifica al comma 2 che caratteristiche devono avere i laghi e i relativi territori contermini tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b. del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Si invita il proponente a fornire un'analisi approfondita della problematica verificando:

- se l'area lacustre, ai sensi del comma 2 sopraccitato, è o meno tra quelle tutelate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, valutando il suo perimetro e la tipologia di lago;
- se l'eventuale fascia di 300 metri interessa o meno aree modificate dal progetto in esame;
- se l'eventuale fascia di 300 metri interessa o meno l'area dove è prevista la realizzazione della discarica.

Il esito di tale verifica potrà portare alla necessità di integrare le autorità competenti per l'istruttoria ricomprendendo i soggetti competenti a vario titolo in materia di vincolo "Paesaggistico".



Con riferimento a quanto riportato al "TITOLO I - DESCRIZIONE DEL PROGETTO", § c) legge le seguenti parti:



“L'O.T.+C.T. osserva che tra i fabbisogni elencati nella sezione 6.2.1. dello S.I.A. il proponente indica, a pag. 74, che la coltivazione dei diversi lotti necessita complessivamente di 378.785 m³ di terreno per la posa delle coperture periodiche del rifiuto abbancato previste dalla normativa, senza tuttavia specificare quali caratteristiche debba avere il terreno per adempiere alla funzione di copertura indicata (ad esempio di plasticità) e se ci sia una sufficiente quantità di terreno idoneo a tale scopo”.

“L'O.T.+C.T. osserva che, a pagina 76 dello S.I.A., il proponente indica che per l'umidificazione delle piste, il lavaggio delle ruote dei mezzi e l'irrigazione di sostegno verranno riutilizzate prioritariamente le acque di seconda pioggia e le acque di ruscellamento, appositamente stoccate in due serbatoi con un volume complessivo di 100 m³, mentre il restante fabbisogno verrà coperto dalla rete acquedottistica. L'O.T.+C.T. ritiene invece che l'approvvigionamento da acquedotto debba essere riservato agli utilizzi potabili della risorsa e che sia necessario prevedere una fonte di approvvigionamento idrico autonomo”.

“Nell'attuale sviluppo del progetto si ha un margine ristretto di riserva (inferiore al 10%) della volumetria di materiali disponibili e ciò non risulta cautelativo con l'impostazione di autosufficienza proposto, stante l'eterogeneità del sottosuolo e la qualità dei litotipi da selezionare, con possibile necessità di loro acquisizione esterna (incremento di costi, traffico veicolare, consumo di risorse, etc.). (Richiesta di integrazioni mutuata dalle conclusioni della Inchiesta pubblica)”.

Con riferimento a quanto riportato al “TITOLO II – ALTERNATIVE”, § a) legge le seguenti parti:

“Per quanto attiene alle alternative tecnologiche (capitolo 6.5.1 del S.I.A.), il proponente afferma che finora non sono state sviluppate tecnologie consolidate su scala industriale che consentano il recupero e/o lo smaltimento dell'amianto in alternativa alla collocazione in discarica.

A riguardo la “Acqua & Sole” S.r.l. riporta che, in Italia, è in corso un'unica procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., di competenza statale, per un “Impianto sperimentale di trasformazione manufatti in cemento-amianto nel comune di Cavallino (LE)”, avviata dal Ministero dell'Ambiente il 13.10.2016.

L'O.T.+C.T. ritiene che, anche in considerazione degli Obiettivi e strategie contenuti nel “Piano Regionale Amianto 2016-2020” di promuovere la ricerca di metodi alternativi allo smaltimento in discarica, il proponente avrebbe comunque dovuto considerare l'applicabilità di altre tecnologie per l'inertizzazione dell'amianto: attacchi chimici ad alta temperatura, comminazione spinta e trattamenti termici. (C. Ferrari, C. Leonelli, A. Gualtieri, “E' possibile il recupero invece della discarica?” *Ecoscienza* Numero 1 Anno 2018)”.

“Per quanto attiene invece alle alternative localizzative, l'O.T.+C.T., rileva che la “Acqua & Sole” S.r.l. non ne ha valutate di concrete, tenendo conto delle indicazioni contenute nella D.G.R. 20.02.2017 n. 25-4693 per i quadranti 3 e 4 (cfr. Titolo I lett. a) del presente verbale) e, allo scopo di assolvere a tale compito, ha definito i seguenti scenari:

- scenario A: realizzazione di una discarica identica dal punto di vista dimensionale, tecnologico e costruttivo, ma baricentrica rispetto al bacino regionale di provenienza dei rifiuti.
- scenario B: realizzazione di 2 discariche identiche dal punto di vista tecnologico e costruttivo, ma aventi dimensioni e criteri di localizzazione come proposti dalla Deliberazione della Giunta Regionale 20.02.2017 n. 25-4693.

Nel confronto tra gli scenari, le conclusioni alle quali è pervenuta la "Acqua & Sole" S.r.l., individuano il progetto proposto e qui esaminato come la situazione ambientalmente più compatibile. L'O.T.+C.T. non si trova tuttavia in sintonia con detta valutazione, ritenendo che le conclusioni siano viziate dall'approccio con il quale il proponente ha condotto il confronto.

Particolare:

Il paragone tra i diversi scenari - in virtù della scelta di condurlo in forma puramente teorica, senza riferirlo cioè a situazioni concrete - avrebbe dovuto evidenziare la soluzione ambientalmente più compatibile in funzione delle peculiarità dello scenario di riferimento. L'analisi condotta, partendo da presupposti diversi (sito autonomo ai fini dell'approvvigionamento di argilla, ghiaia, mista nello scenario di progetto; sito nel quale risulta necessario importare dall'esterno tutti i materiali artificiali e naturali necessari alla sua realizzazione e gestione per tutti gli altri scenari proposti) non può evidentemente condurre a parametri utili per un reale confronto e per valutare, dal punto di vista ambientale, le opzioni proposte;

- l'elaborato non esplicita come sia stato determinato il valore del parametro indicato come "Superficie di cemento amianto rimossa in regione annualmente" per i diversi scenari;
- la tariffa minima di smaltimento, sebbene risulti un parametro fondamentale da analizzare allo scopo di garantire il corretto approccio nella gestione impiantistica della fase operativa e post-operativa della discarica, non può verosimilmente essere utilizzata allo scopo di determinare la soluzione ambientalmente più compatibile.

Per quanto attiene alle alternative dimensionali, l'O.T.+C.T. rileva che la "Acqua & Sole" S.r.l. non ha considerato il potenziale cumulo con altri progetti derivanti dalla possibile contestuale presentazione di altre proposte volte a soddisfare la programmazione operata dalla Regione Piemonte con il "Piano Regionale Amianto 2016-2020". Ciò anche in considerazione dell'elevato numero di cave e miniere inattive giudicate dalla D.G.R. 20.02.2017 n. 25-4693 idonee alla individuazione di sedi di possibili discariche.

Operate tutte le premesse surriportate, l'O.T.+C.T. richiede che il proponente proceda ad un'adeguata analisi delle alternative progettuali, che tenga conto dei rilievi sopra illustrati, nell'ottica della minimizzazione degli impatti".

"In considerazione del progressivo esaurimento del fabbisogno di discariche per lastre di cemento amianto, in esito alla progressiva asportazione di tale materiale da costruzione, per il quale sono da tempo vietati la commercializzazione e l'utilizzo, l'O.T.+C.T. invita il proponente a valutare una proposta di dimensioni contenute, proporzionata al bacino potenzialmente servito dall'impianto. Ciò allo scopo di scongiurare l'ipotesi del non esaurimento delle volumetrie in tempi certi ed al corretto completamento morfologico previsto nel progetto qui istruito o con la necessità di ricorrere a conferimenti provenienti da altre Regioni o dall'Estero: tutte eventualità che comportano impatti non valutati dal proponente nello Studio d'Impatto Ambientale attualmente in esame".

“La tariffa minima di smaltimento calcolata per la discarica proposta è pari a 45.3 euro/t., importo unitario che risulta significativamente inferiore a quello che attualmente viene richiesto per lo smaltimento dei rifiuti in impianti all'estero. Tale eventualità potrebbe richiamare ingenti quantità di rifiuti esterni al bacino piemontese ed allo Stato Italiano con inevitabili impatti derivanti dalla logistica dei trasporti che non sono stati valutati. (Richiesta di integrazioni mutuata dalle conclusioni della Inchiesta pubblica)”.

Con riferimento a quanto riportato al “TITOLO III – DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE”, § a) legge le seguenti parti:

“- l'area di intervento ricade in classe “IIa” di idoneità all'utilizzazione urbanistica del P.R.G.C. vigente, ai sensi della Circolare 7/Lap, così definita: “porzioni di territorio dove esiste una sola condizione di pericolosità geomorfologica o idrogeologica o idrologica moderata e superabile con l'adozione ed il rispetto di accorgimenti a livello del singolo lotto o della singola area omogenea”. All'interno delle aree ricadenti in classe “IIa” “non si segnalano limitazioni all'uso urbanistico, previa adozione di accorgimenti tecnici tali da superare le problematiche di rischio presenti, realizzabili a livello di progetto esecutivo nell'ambito del singolo lotto edificatorio. Nelle aree inserite in classe “IIa” non sono consentiti piccoli interventi sottofalda quali interrati e seminterrati di tipo privato. Sono invece consentiti interventi nell'ambito di opere pubbliche non altrimenti localizzabili previa adozione di specifiche tecnologie in grado di risolvere l'interferenza con la falda superficiale con adeguati margini di sicurezza”(Cfr. Elaborato GEO 1 par. 2.5.). Il proponente non ha fornito alcuna valutazione circa la compatibilità dell'opera in progetto rispetto a tale vincolo”.

+

“- Nella relazione geologica e geotecnica sono riportati i risultati dei rilievi piezometrici condotti sui piezometri perforati nell'area in cui si intende realizzare la discarica, in un arco temporale compreso tra dicembre 2016 e settembre 2017. A partire da luglio 2017 i piezometri disponibili per il monitoraggio sono 6. Dalle misure effettuate è stata definita una direzione di flusso della falda da NNW a SSE, con soggiacenza compresa tra 34 e 37 m circa da p.c., Fa eccezione il piezometro P4, che presenta una soggiacenza inferiore, intorno a 27,8 m da p.c., imputabile secondo il proponente a condizioni di locale confinamento della falda. Dal momento che i piezometri sono stati perforati in momenti successivi ed hanno profondità diverse si richiede al proponente di presentare una tabella con le caratteristiche costruttive e le profondità di ciascuno di essi.

- Le analisi chimiche condotte sulle acque di falda prelevate in corrispondenza di alcuni piezometri (P4 e P5 nella campagna di gennaio 2017 e P3 nella campagna di luglio 2017), evidenziano valori di manganese superiori alla CSC (Tabella 2, Allegato 5, Titolo V Parte quarta D. Lgs. 152/2006). Si richiede al proponente di valutare le possibili cause del fenomeno.

- L'assetto litostratigrafico del sottosuolo individua nell'area 3 diverse unità di cui la prima (UG0) a tessitura prevalentemente limosa costituita dallo strato di terreno agrario, estesa fino alla profondità di circa 0,5 m dal p.c. La seconda unità (UG1) è costituita da limi sabbioso-argillosi, fortemente coesivi, con ciottoli centimetrici arrotondati e poligenici, estesa fino ad una profondità massima di circa 5,2 m dal p.c. La terza unità (UG2) infine è costituita da una sequenza di sabbie e ghiaie talora limose con rari ciottoli eterometrici, estesa fino alla massima profondità indagata (45 m dal p.c.). Così come configurata la stratigrafia parrebbe assicurare l'autonomia dell'area dal punto di vista della gestione delle terre e rocce da scavo. Pertanto l'allestimento della discarica non renderebbe necessario l'approvvigionamento di materiale di cava. L'unità “UG1” (caratterizzata da permeabilità molto bassa) in particolare dovrebbe essere idonea per la realizzazione della barriera impermeabile di fondo, delle pareti e della

copertura. Tuttavia, l'esame delle stratigrafie riportate nella relazione indica che lo spessore di materiale avente tali caratteristiche non è uniforme. Nel luglio 2017 sono stati realizzati ulteriori 3 sondaggi a carotaggio continuo e 3 a distruzione nucleo, che hanno confermato la disomogeneità di tale orizzonte limoso argilloso a bassa permeabilità. Risulta pertanto indispensabile che il bilancio dei materiali tenga conto di tali disomogeneità, allo scopo di verificare se, presso il sito, sia presente una quantità sufficiente di materiale in grado di garantire caratteristiche minime di idoneità per l'utilizzo previsto, considerata anche la necessità di adeguare gli spessori della barriera di fondo alle disposizioni previste dalla D.G.R. n. 12-6441 del 02.02.2018. Nel caso in cui tale verifica metta in luce la necessità di approvvigionare materiale dall'esterno, (eventualità che dovrà essere valutata relativamente agli impatti sulle diverse matrici ambientali), occorrerà che il materiale sia idoneo anche dal punto di vista chimico; la verifica analitica dovrà comprendere anche i parametri previsti dalla "Tabella Lab per Metalli Assimilabili" in quanto il sito è collocato in area agricola.

- La rev. 1 della relazione geologica e geotecnica contiene indagini integrative per la determinazione della permeabilità: sono state eseguite 6 prove in campo di tipo Boutwell, maggiormente rappresentative rispetto ai dati di laboratorio. I valori di k riportati a pag 53 della relazione indicano un dato medio di laboratorio pari a $3,6 \times 10^{-10}$ m/sec (su 3 campioni) ed un dato medio di campo di $7,6 \times 10^{-10}$ m/sec. Su tale base il proponente afferma che le prove in campo hanno confermato i dati di laboratorio. L'OT + C.T. rileva tuttavia che tra i valori ottenuti in campo è presente anche un valore di k non conforme a quanto richiesto dalla norma per la barriera di fondo (prova B1-A di pag. 53 Relazione Geologica). Inoltre non si ritiene corretto dal punto di vista metodologico il calcolo dell'infiltrazione proposto a pag 18 della Relazione Tecnica, basato su valori di permeabilità ricavati dalle indagini (e nello specifico sul dato di $k = 8,8 \times 10^{-10}$ m/sec che corrisponde alla prova B1B), dal momento che si tratta di materiale che verrà rimaneggiato. Pertanto l'unico valore di k che può essere preso a riferimento è il requisito di legge, pari a 1×10^{-9} m/sec, che come tale dovrà essere rispettato. Il proponente dovrà fornire chiarimenti al riguardo".

Con riferimento a quanto riportato al "TITOLO V – DESCRIZIONE PROBABILI IMPATTI AMBIENTALI RILEVANTI DEL PROGETTO PROPOSTO omissis...", § a), lettera A), legge le seguenti parti:

"- In considerazione dell'entrata in vigore della Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2018, n. 12-6441 recante "Aree di ricarica degli acquiferi profondi- Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2017" ed in particolare delle disposizioni contenute nel documento allegato alla medesima, il proponente è invitato ad adeguare il progetto relativamente ai seguenti nuovi requisiti maggiormente cautelativi (Cfr. cap. 3 – Discariche per rifiuti, lett. B) punto 3):

- ▶ lo spessore della barriera geologica naturale avente permeabilità $K \leq 1 \times 10^{-9}$ m/s al fondo e alle pareti della discarica, viene potenziato passando da ≥ 1 m a $\geq 2,5$ m.
- ▶ in tema di impermeabilizzazione del fondo di nuovi impianti o di ampliamento di esistenti può essere prescritto l'utilizzo di un geocomposito bentonitico con permeabilità minore o uguale a 1×10^{-11} m/s che potrà essere collocato a potenziamento della barriera di confinamento avente spessore maggiore o uguale a quanto riportato nelle misure succitate.

In proposito a pag. 18 della Relazione Tecnica il proponente ritiene idonea l'impermeabilizzazione del fondo e delle sponde, dal momento che lo spessore equivalente della barriera, costituita dall'argilla prelevata in sito e dal geocomposito bentonitico, sul fondo è pari a 3,27 m di argilla avente le caratteristiche di legge, mentre sulle sponde è pari a 2,73 m di argilla avente le caratteristiche di legge. A riguardo si ribadisce quanto già indicato al titolo III

lettera a) riguardo alla Relazione Geologica e cioè che l'unico valore di k utilizzabile per il calcolo dei tempi di attraversamento della barriera di fondo è quello di 1×10^{-9} m/sec, stabilito dalla normativa. L'O.T.+C.T. ritiene inoltre che argilla e geocomposito bentonitico non siano equivalenti in termini di resistenza e caratteristiche meccaniche dei materiali sottoposti a sollecitazioni e che pertanto il geocomposito possa integrare, ma non sostituire, lo spessore di argilla richiesto dalle norme.

L'O.T.+C.T. conferma pertanto che lo spessore della barriera geologica deve essere pari a 2,5 m, come indicato dalla D.G.R. 2 febbraio 2018, n. 12-6441, il Progetto deve essere adeguato per garantire tale requisito.

L'O.T.+C.T. rileva inoltre che dalla prova di permeabilità dell'argilla eseguita in campo alla profondità di un metro è risultato un valore non idoneo per la barriera geologica di fondo ($1,3 \times 10^{-9}$ m/sec). Il proponente dovrà quindi chiarire come intende garantire l'impiego di argilla con permeabilità conforme ai requisiti di legge, separando il materiale con caratteristiche non idonee".

Con riferimento a quanto riportato al "TITOLO V – DESCRIZIONE PROBABILI IMPATTI AMBIENTALI RILEVANTI DEL PROGETTO PROPOSTO omissis...", § a), lettera B), legge le seguenti parti:

"L'O.T.+C.T., in considerazione dell'attività di movimentazione terra connessa alle operazioni di preparazione dei lotti, abbancamento e copertura finale, reputa necessaria la previsione (in quanto attualmente non contemplato nel progetto) di un idoneo sistema di bagnatura, al fine di contenere eventuali fenomeni di aerodispersione delle polveri.

Il proponente dovrà fornire indicazioni circa le modalità di bagnatura delle strade (realizzazione di impianti fissi o mobili, utilizzo di autocisterne). L'acqua necessaria a tale attività dovrà provenire primariamente dal recupero delle acque di ruscellamento e di seconda pioggia (cfr. pag. 76 S.I.A.)".

Con riferimento a quanto riportato al "TITOLO V – DESCRIZIONE PROBABILI IMPATTI AMBIENTALI RILEVANTI DEL PROGETTO PROPOSTO omissis...", § a), tema "Percolato", legge le seguenti parti:

" - il progetto non descrive in maniera idonea e non fornisce alcun dettaglio grafico degli impianti preposti allo stoccaggio ed al trattamento del percolato (dimensione, caratteristiche costruttive, dislocazione delle diverse apparecchiature: serbatoio da 500 m³, bacino di contenimento, Filtro, Microfiltro);

- la fase di gestione dei concentrati/retentati ai fini della loro cementificazione non viene descritta, non vengono ipotizzati i quantitativi previsti, nè la quantità di rifiuto derivante dal trattamento di cementificazione destinato allo smaltimento. Non sono stati esplicitati i presupposti alla base della scelta degli additivi e delle tecnologie più idonee a garantire la corretta inertizzazione del materiale proveniente dalle diverse fasi di trattamento del percolato in funzione delle caratteristiche dello stesso. Non sono valutati gli impatti potenziali, derivanti da tale fase, le dotazioni di sicurezza e di emergenza.

- Il trattamento del percolato è esclusivamente di tipo fisico (filtrazione), pertanto non tiene conto di contaminazioni chimiche eventualmente correlate agli imballaggi con i quali vengono conferiti i rifiuti. Il Progetto deve essere adeguato per tenere conto di tale eventualità".

Con riferimento a quanto riportato al "TITOLO V – DESCRIZIONE PROBABILI IMPATTI AMBIENTALI RILEVANTI DEL PROGETTO PROPOSTO omissis...", § a), tema "Piano di Gestione Operativa / Rifiuti conferiti", legge le seguenti parti:

“Il progetto prevede il conferimento in discarica da parte di terzi di soli rifiuti contenenti amianto con codice C.E.R. 170605 “Materiali da costruzione contenenti cemento amianto”, sistemati su bancali (pallet) sigillati con materiale plastico, previa opportuna verniciatura.*

Il D.M. 27.09.2010 e ss.mm.ii. art. 6 p.to 7 comma 7 lettera c), stabilisce che “possono essere smaltiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi in conformità con l’art. 7, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, senza essere sottoposti a prove .. omissis”

A tale proposito, l’O.T.+C.T. richiede che il proponente confermi l’intenzione di ricevere solo rifiuti in cemento e non anche altri rifiuti da costruzione che potrebbero essere riconducibili al CER 17.06.05 Inoltre è previsto l’abbancamento in regime di auto smaltimento dei seguenti rifiuti:*

- retentati/concentrati derivanti dal trattamento del percolato opportunamente cementati. A riguardo l’O.T.+C.T. ritiene che il proponente debba procedere alla corretta attribuzione del Codice C.E.R. del rifiuto che proviene dall’attività di trattamento del refluo (percolato) secondo i criteri contenuti nell’Introduzione all’allegato “D” della parte IV del D. Lgs. 152/2006. (il codice del rifiuto risultante dal trattamento dovrebbe essere 19.03.06 non pericoloso o 19.0304 pericoloso, a seconda delle caratteristiche da verificare ai sensi del D.M. 27.09.2010 - verifica dell’indice di rilascio - cfr. Decreto Ministeriale 248 del 29 luglio 2004- . Solo il rifiuto 19.03.06 può essere destinato allo smaltimento nella discarica in progetto). Il proponente dovrà altresì valutare se tale rifiuto, prodotto nella fase di depurazione, sia o meno compatibile ai fini dello smaltimento nella discarica di cui trattasi, avuto riguardo dei requisiti di cui al D.M. 27.09.2010 e ss.mm.ii. Inoltre l’O.T.+C.T. rileva la necessità che il proponente descriva in dettaglio il processo di cementificazione, fornendo anche un bilancio di massa.*

Al riguardo si ritiene che il trattamento di cementificazione dei retentati/concentrati, derivanti dal trattamento dei percolati sia attività di trattamento dei rifiuti, ed in quanto tale deve essere oggetto di autorizzazione.

- CER 150202, assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose, dispositivi di protezione individuali e attrezzature utilizzate nel sito dagli operatori /presidi inerenti il box di intervento. Tali rifiuti verrebbero abbancati in discarica incapsulati in sacchi di polietilene.*

L’O.T.+C.T. ritiene inoltre che debba essere valutata l’opportunità di prevedere lo smaltimento in discarica dei suddetti rifiuti CER 15.02.02 anche da parte di soggetti terzi a seguito della esecuzione di attività di bonifica dei rifiuti CER 7.06.05*, previa richiesta di apposita autorizzazione”.*

+

“I rifiuti prodotti dal trattamento del percolato devono essere a loro volta trattati tramite un processo di cementificazione per rispettare quanto indicato nel comma 1, punto b) dell’Allegato 2-Criteri di ammissibilità dei rifiuti di amianto o contenenti amianto del DM 27 settembre 2010. L’ammissibilità di questi rifiuti deve essere effettuata periodicamente anche sulla base del DM 24 giugno 2015.

I rifiuti derivanti dalla dissabbiatura e dalla disoleazione dell’acqua di prima pioggia non sono né quantificati né risulta chiara l’ubicazione del loro deposito temporaneo prima dell’avvio a smaltimento(Richiesta di integrazioni mutuata dalle conclusioni della Inchiesta pubblica)”.

Con riferimento a quanto riportato al “TITOLO V – DESCRIZIONE PROBABILI IMPATTI AMBIENTALI RILEVANTI DEL PROGETTO PROPOSTO omissis...”, § a), tema “Modalità di conferimento dei rifiuti nell’impianto”, legge le seguenti parti:

“L'O.T.+C.T. ritiene che al fine di tenere conto di quanto previsto dal D.M. 27.09.2010 il proponente debba indicare quali cautele intende adottare per evitare la frantumazione dei rifiuti prima della copertura giornaliera e che debba specificare come intende procedere nella fase particolarmente delicata della coltivazione in rilevato, dato che la discarica raggiungerà un'elevazione da piano campagna di 17 m. »

Inoltre poiché a pag. 17 del “Piano di Gestione Operativa” è indicato che lo spessore di 40 cm della copertura infrastrato è stato appositamente valutato a seguito di verifica della distribuzione dei carichi indotti dai mezzi, l'O.T.+C.T. ritiene che il proponente debba specificare con quale modalità sia stata condotta tale verifica.

L'O.T.+C.T. osserva che sulla base del numero massimo di carichi previsti nell'arco della giornata, pari a 28 (cfr. pag. 105 S.I.A.), considerando una giornata lavorativa di 9 ore, il tempo per lo scarico di ciascun mezzo risulta essere di soli 20 minuti, il che potrebbe non consentire la corretta esecuzione delle operazioni di scarico del mezzo, abbancamento dei rifiuti e ricopertura. Il proponente deve quindi fornire chiarimenti a riguardo”.

+

“Si ritiene di valutare la possibilità che la ricezione sia effettuata in un fabbricato, in modo che la valutazione dell'ammissibilità del carico sia effettuata in un ambiente chiuso, in modo tale che si possano fare agevolmente eventuali interventi in condizioni straordinarie di rottura del materiale confezionato.

Ad avviso dell'O.T.+C.T., va considerato che si tratta di rifiuti di amianto in matrice compatta che, per poter essere caricati sui mezzi, devono trovarsi nelle condizioni richieste dal Decreto Ministeriale 06 settembre 1994: “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto”, ovvero i materiali in cemento amianto rimossi devono essere chiusi in imballaggi non deteriorabili o rivestiti con teli di plastica sigillati. Eventuali pezzi acuminati o taglienti devono essere sistemati in modo da evitare lo sfondamento degli imballaggi. I rifiuti in frammenti minuti devono essere raccolti al momento della loro formazione e racchiusi in sacchi di materiale impermeabile non deteriorabile immediatamente sigillati. Tutti i materiali di risulta devono essere etichettati a norma di legge (Richiesta di integrazioni mutuata dalle conclusioni della Inchiesta pubblica)”.

+

“Considerato inoltre che il trasporto dell'amianto immerso o fissato in un materiale legante naturale o artificiale (come cemento, plastica, asfalto, resina o minerali), in modo tale che durante il trasporto non possano essere liberate quantità pericolose di fibre d'amianto respirabili, non è sottoposto alle disposizioni dell'ADR.;85 l'O.T.+C.T. ritiene utile evidenziare che a fronte di un rischio molto basso di esposizione/dispersione di fibre da materiale in matrice compatta, quale quello oggetto di smaltimento, in una fase “statica” della lavorazione del rifiuto, ovvero durante la valutazione dell'ammissibilità del carico, si introduce il rischio da esposizione ai gas di scarico (agente cancerogeno) prodotto dai mezzi in entrata e in uscita nel box di emergenza e si aumentano le criticità nell'area dove deve essere eseguito l'intervento in caso di rottura, che deve essere un'area avente un efficace isolamento e in cui è necessario, oltre all'installazione delle barriere (confinamento statico), l'impiego di un sistema di estrazione dell'aria che metta in depressione il cantiere di bonifica rispetto all'esterno (confinamento dinamico)”.

Con riferimento a quanto riportato al "TITOLO V – DESCRIZIONE PROBABILI IMPATTI AMBIENTALI RILEVANTI DEL PROGETTO PROPOSTO omissis...", § a), tema "Piano di Sorveglianza e Controllo", legge le seguenti parti:

4. Con riferimento al monitoraggio delle acque sotterranee il proponente deve chiarire perché è previsto il monitoraggio dei 6 piezometri già realizzati e non di tutti i 7 piezometri previsti e deve indicare quando intende installare il piezometro ad oggi non realizzato.

- Relativamente al punto di emissione dell'estrattore al servizio del box di intervento, denominato E1 nel piano di sorveglianza e controllo, si evidenzia che esso non risulta individuato negli elaborati grafici e non risultano indicate le modalità e frequenza di controllo. Il sistema di aspirazione/filtrazione dovrà essere mantenuto in funzione in continuo nel caso di presenza contemporanea di RCA e personale addetto al suo interno e durante tutte le fasi di movimentazione dei RCA in ingresso ed in uscita dal box. Inoltre, deve essere prevista la pulizia del box immediatamente dopo l'uso e periodicamente devono essere eseguiti monitoraggi in SEM (Microscopia Elettronica a Scansione), oltre che all'emissione, anche all'interno del locale. Il Piano di Sorveglianza e Controllo deve essere adeguato allo scopo di tener conto di tali criteri".

+

"Non è prevista dal proponente la misura della concentrazione di fibre di amianto nelle acque sotterranee, che appare invece rilevante nel quadro del massimo controllo su possibili inquinamenti, e anche considerando i timori espressi da diversi soggetti sul possibile inquinamento delle falde acquifere.

La modalità indicata per il controllo della qualità del percolato nella tabella a pag. 3 del Piano di Sorveglianza e controllo ("m³ inviati all'impianto di depurazione presente in sito") è incongrua e ne occorre una correzione da parte del proponente.

La concentrazione di fibre nel percolato consente di stimare il rilascio da parte del materiale posizionato in discarica. Per quanto riguarda la valutazione della presenza di fibre nel percolato, è previsto un campionamento trimestrale ma non sono definite le procedure per il campionamento del percolato e del suo sedimento prima della cementificazione. Trattandosi di materiale non solubile che tende a sedimentare le modalità di esecuzione del prelievo sono critiche per avere una corretta stima della concentrazione media di fibre di amianto. Occorre definire le procedure di campionamento per la misura della concentrazione di amianto nelle acque derivanti dall'impianto di trattamento del percolato. La metodica descritta al punto 4.2 fa solo riferimento al metodo di analisi. I risultati dei campionamenti dovranno essere trascritti su un registro, che riporterà anche i dati relativi al campionamento (operatore, data, vasca, quantità di materiale campionato, eventuali osservazioni), oltre che al risultato del conteggio di fibre (numero fibre, numero di campi esaminati, ingrandimento, strumento utilizzato, operatore, data). Gli originali dei rapporti di misura devono essere mantenuti in archivio

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera il primo punto trattato riguarda la concentrazione di fibre al camino del box di intervento. Il proponente dichiara che sarà mantenuta una concentrazione limite inferiore a 1 f/L. Occorre però definire le modalità di campionamento: si tratta dell'aria emessa dal camino o dell'aria circostante? Anche le modalità di campionamento e di misura non sono specificate e occorre un'indicazione o un riferimento certo. Nel caso la valutazione fosse riferita non a campionamenti dal camino ma a campionamenti nell'aria circostante il camino (quindi con diluizione della concentrazione di fibre) il valore di interesse per la valutazione dell'esposizione nell'area dovrebbe fare riferimento al livello medio di concentrazione di fibre di amianto nell'area prima dell'inizio delle attività ("Bianco di riferimento"), come indicato al punto 9.2.

Non sono definite le procedure per la misura del valore 'Bianco di riferimento' nell'area per la concentrazione delle fibre di amianto in atmosfera.

Per quanto attiene alla gestione operativa e post operativa, il monitoraggio da effettuare in conseguenza del piano di sorveglianza e controllo, sia per quanto riguarda il campionamento sia per quanto riguarda l'analisi, dovrà essere effettuato da un soggetto certificato, che dovrà concordare con gli Enti pubblici modalità, metodiche e tempistica (dal punto di vista pratico) dei controlli e delle misure (Richiesta di integrazioni mutuata dalle conclusioni della Inchiesta pubblica)".

Con riferimento a quanto riportato al "TITOLO V - DESCRIZIONE PROBABILI IMPATTI AMBIENTALI RILEVANTI DEL PROGETTO PROPOSTO omissis...", § a), tema "Piano di Ripristino Ambientale", legge la seguente parte:

"- il proponente deve chiarire come intende limitare l'invasione di specie arboree invasive dopo il ripristino, per evitare che si installino specie in grado di danneggiare con le radici lo strato impermeabilizzante. Si suggerisce ad esempio di ridurre le dimensioni delle aree a cespuglietto sulla discarica, a favore di aree aperte costituite da prato polifita. Questa soluzione tra l'altro alleggerisce il carico sul materiale depositato e permette la formazione di un ecosistema aperto che è la tipologia di ambiente più minacciato a livello europeo.

- Il proponente deve fornire una descrizione dettagliata delle procedure di contrasto e monitoraggio delle specie alloctone invasive.

- Il proponente deve fornire una descrizione dettagliata delle attività di monitoraggio successive alla messa a dimora di nuovi individui vegetali prevedendo la pronta sostituzione delle fallanze.

- Per le aree indicate a prato nella tavola 8 specificare in modo più approfondito nella Rel_4 le specie utilizzate e il metodo di semina. I previsti tre tagli annuali dovranno essere parcellizzati, in modo da mantenere nell'area settori con altezze dell'erba differenti.

- Nella fase post-operativa della discarica dovranno essere ridotte al minimo le superfici impermeabilizzate prevedendo la rimozione di quei manufatti che non risultano funzionali alla fase in corso di svolgimento (strade, rampa di accesso ecc.) Tali scelte devono essere opportunamente indicate nelle tavole di progetto che dovranno essere adeguate".

Con riferimento a quanto riportato al "TITOLO V - DESCRIZIONE PROBABILI IMPATTI AMBIENTALI RILEVANTI DEL PROGETTO PROPOSTO omissis...", § b) legge le seguenti parti:

"- L'O.T.+C.T. segnala che il progetto comporta l'escavazione di una risorsa naturale (suolo e sottosuolo) e la sostituzione di una consistente porzione di sottosuolo con rifiuti, inoltre l'asportazione dei primi metri di terreno a bassa permeabilità andrà a compromettere le caratteristiche di ridotta vulnerabilità dell'acquifero. Tali operazioni rappresentano indiscutibilmente un impatto significativo e irreversibile, che non è stato adeguatamente valutato (il proponente ha indicato impatto assente!).

- L'O.T.+C.T. osserva poi che la realizzazione del progetto comporta la sottrazione di terreni ad uso agricolo, anche se risultano attualmente incolti, compresi nel territorio di produzione della D.O.P. "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese".

Il 2007 la Commissione Europea ha inserito il riso di Baraggia biellese e vercellese nel Registro delle Denominazioni d'Origine Protette e, nello stesso anno, con Decreto Ministeriale

del 15 novembre 2007, è stato riconosciuto il Consorzio di Tutela della DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese. Tale zona ha una superficie totale coltivata a riso di circa 25.000 ettari.

Tra gli elementi di criticità rappresentati nel corso delle audizioni vi è il fatto che l'impianto di smaltimento, di estensione pari a circa 15 ettari (discarica + servizi) + 1 ettaro occupato dalla fascia esterna di mascheramento dell'impianto, verrebbe a collocarsi all'interno di tale area di produzione.

La questione che certamente va tenuta in debito conto riguarda gli effetti negativi che potrebbero essere determinati nei confronti delle imprese agricole in esito all'autorizzazione dell'impianto. L'esercizio della discarica potrebbe determinare un impatto economico sulla produzione agricola e sui redditi di chi coltiva il riso ed altri prodotti nella zona. Tale aspetto andrebbe adeguatamente valutato e definito nell'ambito delle compensazioni, in caso di autorizzazione dell'impianto.

Vi è da aggiungere che la progettazione e la gestione di un impianto ai sensi della normativa, di per sé non dovrebbe costituire causa di rilascio di fibre e di impatti sulle matrici ambientali. Andrebbe pertanto attuato un concreto piano di controlli che desse garanzia nel tempo della gestione dell'impianto e dell'assenza di ricadute di carattere economico sulle attività agricole e di allevamento di prossimità (*Richiesta di integrazioni mutuata dalle conclusioni della Inchiesta pubblica*).

Con riferimento a quanto riportato al "TITOLO V – DESCRIZIONE PROBABILI IMPATTI AMBIENTALI RILEVANTI DEL PROGETTO PROPOSTO omissis...", § c), Matrice "ACQUE (superficiali e sotterranee)", legge le seguenti parti:

“- Con riferimento al "Piano Acque Meteoriche", (pag. 2, punto 1 *PREMESSA*), viene indicato che le acque di seconda pioggia e le meteoriche non contaminate vengono raccolte e avviate direttamente allo scarico in corpo idrico (non specificato); al punto 3.1 "Acque meteoriche ricadenti nell'area servizi" viene detto che la seconda pioggia viene scaricata in un laghetto di futura realizzazione in capo all'Azienda Agricola "La Manzola", che scarica nel rio Sisiolo. L'O.T.+C.T. ritiene che il proponente debba indicare in maniera inequivocabile il punto di recapito delle acque meteoriche non contaminate, non potendosi evidentemente riferire a corpi idrici attualmente non esistenti la cui realizzazione dipende da procedure diverse da quella in esame, il cui esito attualmente non è conosciuto e la cui realizzazione non è certa.

- L'O.T.+C.T. ritiene che le acque meteoriche non contaminate debbano essere raccolte e trattenute almeno in parte, per tutti gli utilizzi compatibili (acque tecnologiche, antincendio, abbattimento emissioni, ecc.) evitando di impiegare per tali usi acque sotterranee o provenienti dal circuito potabile.

- Al punto 6 AREA SERVIZI E VIABILITA' alla pag. 8 è riportato che le acque meteoriche sono separate in 2 vasche monoblocco interrato e ricoperte con copertura carrabile; la copertura delle vasche è ammessa ma non si ritiene una soluzione condivisibile il fatto che sulle stesse transitino dei mezzi pesanti o di cava, in quanto potrebbe essere compromessa l'integrità e il funzionamento delle vasche stesse, pertanto il proponente deve individuare una collocazione più protetta delle stesse.

- Il proponente al punto 7.2.1 ipotizza situazioni alternative al recapito nel rio Sisiolo, recettore individuato per lo scarico delle acque reflue (e per le acque meteoriche non contaminate), ed indica nella fognatura di prossima realizzazione da parte di terzi sulla SP 322 (cfr. progetto della "San Tommaso" S.r.l.) una possibile valida alternativa. Su tale opzione, a giudizio dell'O.T.+C.T., non è possibile fare affidamento in assenza di una verifica del dimensionamento della struttura in progetto con i due scarichi cumulati, della disponibilità della "San Tommaso" S.r.l. ad accogliere lo scarico del soggetto richiedente, della compatibilità dello scarico proposto con i criteri di accettazione dettati dal gestore del

depuratore a valle della fognatura in progetto, della certezza di realizzazione dello stabilimento in capo alla "San Tommaso" S.r.l."

+

"Riguardo al punto di scaricò delle acque trattate (percolati + prima pioggia) l'O.T.+C.T. precisa che lo scarico debba essere recapitato in un recettore idoneo e che debba essere fatta l'analisi delle pressioni in relazione agli obiettivi di qualità del recettore, così come previsto dalla D.G.R. 23.06.2015 n. 39-1625. Se confermata la scelta dello scarico nel rio Sisiolo, il proponente dovrà fare tutte le verifiche necessarie affinché si possa dimostrare che il Corpo idrico prescelto sia in grado (dal punto di vista del carico idraulico) e che sia idoneo (dal punto di vista qualitativo delle acque) ad accogliere le acque reflue che si intendono scaricare (depurazione dei percolati e acque meteoriche). Qualora il proponente intenda percorrere soluzioni alternative, come citato nella documentazione fornita, ad esempio utilizzando un tratto di condotta fognaria per recapitare le acque al depuratore consortile, sia essa esistente o realizzata ex - novo, è indispensabile coinvolgere nel procedimento in itinere il soggetto preposto alla gestione del depuratore e tutti i soggetti a vario titolo deputati ad esprimere un parere in relazione al tracciato ed ai vincoli che lo contraddistinguono; qualora venga realizzato un nuovo tratto, inoltre, dovranno essere valutati tutti gli impatti. Qualora intenda condividere il tracciato già autorizzato dovrà dimostrare di aver instaurato precisi accordi con il soggetto titolare di autorizzazione e di aver verificato la compatibilità rispetto alle portate di progetto e rispetto al gestore dell'impianto di depurazione.

Visto che l'ubicazione dell'insediamento risulta non distante dal torrente Elvo, corpo idrico di una certa importanza sia dal punto di vista delle dimensioni che della portata di acqua, il proponente potrebbe valutare la possibilità di recapitare le acque di scarico nel corpo idrico appena menzionato direttamente o tramite il tratto terminale del canale Navilotto della Mandria; anche in questo caso sono fatte salve le indispensabili considerazioni sugli impatti, oltre al coinvolgimento di tutti i soggetti a vario titolo deputati ad esprimere un parere in relazione al tracciato ed ai vincoli che lo contraddistinguono".

+

"L'O.T.+C.T. segnala poi che il punto di controllo degli effluenti trattati (St) non si trova, come previsto per legge, subito prima dell'immissione nel corpo idrico ma appena a valle del trattamento.

Dall'insediamento provengono anche reflui assimilati ai domestici (pag. 31 Rel.1 servizi igienici e docce) dai fabbricati dell'area servizi che secondo l'ipotesi di progetto saranno trattati tramite fossa Imhoff e successivo recapito nei primi strati del sottosuolo tramite pozzo perdente. Stante la probabile parziale inadeguatezza di questo tipo di recapito, a causa della scarsa permeabilità del suolo, l'O.T.+C.T. richiede comunque che sia valutata la possibilità di sostituire questo tipo di trattamento con una condotta di sub-irrigazione ovvero che sia valutata la possibilità di immissione in acque superficiali, qualora il corso d'acqua prescelto abbia i requisiti previsti dalla normativa".

+

"Posto che a pagina 7 del "Piano di Gestione Terre da Scavo" la "Acqua & Sole" S.r.l. specifica che, al fine di ottimizzare il riutilizzo del materiale derivante dagli scavi in sito, intenderà installare nell'area adibita agli stoccaggi un vaglio, l'O.T.+C.T. rileva che tale impianto non risulta descritto e che non sono state fornite informazioni circa il suo dimensionamento e le relative modalità di esercizio. Inoltre osserva come non siano stati

valutati gli impatti che potrebbero derivare nell'emissione di polveri derivanti dall'utilizzo di tale dispositivo; e' stato invece valutato l'impatto in termini di emissioni acustiche. L'O.T.+C.T. richiede alla "Acqua & Sole" S.r.l. di colmare detta lacuna, integrando le relazioni presentate con valutazioni di merito circa i potenziali impatti generati da tale fase operativa.

L'O.T.+C.T. ritiene inoltre necessario che il proponente fornisca maggiori informazioni circa l'attività di cementazione dei retentati/concentrati derivanti dal trattamento del percolato, provvedendo a chiarire se tale fase operativa preveda la realizzazione di convogliamenti in atmosfera o sia suscettibile di generare emissioni diffuse".

Con riferimento a quanto riportato al "TITOLO V - DESCRIZIONE PROBABILI IMPATTI AMBIENTALI RILEVANTI DEL PROGETTO PROPOSTO omissis...", § c), Matrice "VIABILITA'", legge le seguenti parti:

"- La documentazione progettuale dovrà essere integrata da planimetria con rappresentazione dello stato di fatto e di progetto relativamente all'accesso, e specificatamente con la sovrapposizione con la mappa catastale al fine di definire l'occupazione di suolo pubblico e di quantificare l'eventuale canone in ottemperanza al Decreto del Presidente della Provincia n° 15 del 06.03.2018 - Esercizio finanziario 2018, nonché al Regolamento provinciale per l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 15 del 27.02.2015 - modificato con D.C.P. n. 24 del 27.06.2017 e ss.mm.ii.

- Inoltre si richiede di integrare il progetto con tavole esplicative delle fasi di cantiere e della commessa segnaletica provvisoria, la quale dovrà essere conforme al Disciplinare tecnico DM 10.07.2002 per il segnalamento temporaneo; si precisa tuttavia che le fasi di cantiere dovranno essere articolate in modo tale da garantire il normale esercizio della S.P. n. 322 "Salussola-Brianco", senza prevedere di conseguenza fasi intermedie di chiusura totale della strada".

+

"Qualora la verifica richiesta al Titolo I lett. a) del presente verbale in ordine alla presenza di un'area lacustre tutelata ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b. del Codice dei beni culturali e del paesaggio confermi la presenza del vincolo il proponente dovrà adeguare la documentazione con gli elaborati richiesti per la valutazione del vincolo richiamato allo scopo di consentire il coinvolgimento delle autorità competenti".

Con riferimento a quanto riportato al "TITOLO V - DESCRIZIONE PROBABILI IMPATTI AMBIENTALI RILEVANTI DEL PROGETTO PROPOSTO omissis...", § d) legge le seguenti parti:

"Il sistema di controllo e di accesso agli impianti descritto prevede una recinzione alta 2 m., cancello presidiato di giorno e chiuso a fine turno oltre alla presenza di specifica segnaletica; il proponente dichiara che durante le ore di chiusura dell'impianto sarà attivo un sistema di vigilanza costituito da telecamere e rilevatori di movimento all'ingresso e sul perimetro del sito. L'O.T.+C.T. ritiene necessario che il proponente provveda a precisare l'orario di esercizio e l'orario di accettazione dei conferimenti; deve specificare inoltre se è previsto un sistema di illuminazione esterno".

“Il proponente, quando dichiara che dall'area di conferimento, il rifiuto verrebbe scaricato dal mezzo conferitore tramite un sollevatore telescopico ed abbancato, deve specificare se è il mezzo conferitore che si posiziona presso l'area di abbancamento per lo scarico del rifiuto oppure se il trasporto al punto di abbancamento è altrimenti realizzato. In ogni caso nel Documento di Valutazione dei Rischi dovranno essere considerati i rischi interferenti, a norma dell'art. 26 comma 3 D.Lgs 81/08, “derivanti dall'accesso all'impianto di personale esterno”.

+
“Inalazione di fibre di amianto e dispersione di fibre nell'aria - Diversi dei soggetti partecipanti all'audizione hanno espresso preoccupazione per la possibile dispersione di fibre di amianto nell'aria ambientale durante i lavori della discarica o successivamente alla conclusione delle sue attività. Il possibile effetto negativo sulla salute della popolazione conseguente a dispersione di fibre di amianto è stato sollevato sia relativamente alla popolazione residente nell'area sia relativamente ai lavoratori agricoli delle aree circostanti.

L'insieme di queste osservazioni è meritevole di particolare attenzione poiché la dispersione di fibre di amianto nell'aria ambientale è associata in modo certo ad un aumento del rischio di neoplasia, in particolare di mesotelioma maligno della pleura per i soggetti esposti e quindi la verifica dell'assenza di dispersione di fibre è di fondamentale importanza nelle attività di gestione della discarica.

Dispersioni in atmosfera - Le modalità gestionali della discarica assumono quindi un ruolo importante, soprattutto in caso di coltivazione al di sopra del piano campagna, come previsto dal progetto nelle fasi finali di completamento dei lotti e in presenza di copertura provvisoria.

Ingestione di fibre di amianto e dispersione di fibre nelle acque - La presenza di amianto nelle acque è motivo di preoccupazione per un'ampia parte della popolazione. L'importanza dell'amianto trasportato con l'acqua è motivato dall'ingestione delle fibre ma anche dalla loro sospensione in aria, e quindi dalla possibile inalazione.”

Non sono noti studi che indicano un aumento del rischio di mesotelioma a causa dell'uso di acque contaminate da amianto.

Queste conclusioni sulla mancanza di una evidenza di rischio oncogeno per l'amianto ingerito devono essere valutate con cautela poiché gli studi condotti non sono in grado di riconoscere un piccolo aumento nella frequenza di patologie rare, come il tumore del peritoneo, o di patologie per cui esistono molte cause, come i tumori dell'intestino.

L'O.T. + C.T. considera che, poiché durante la corretta e conforme conduzione dei conferimenti e dell'abbancamento le operazioni di movimentazione del MCA devono essere eseguite senza che siano rilasciate fibre in ambiente, diventa rilevante la previsione dei possibili eventi incidentali che possono verificarsi in ogni fase operativa dal conferimento alla copertura. Il proponente descriva in modo dettagliato tutte le fasi critiche di movimentazione del rifiuto fino alla copertura del rifiuto abbancato in modo da identificare l'eventuale rischio di dispersione delle fibre causato dall'accidentale rottura dell'imballo (Richiesta di integrazioni mutuata dalle conclusioni della Inchiesta pubblica)”.
+

Con riferimento a quanto riportato al “TITOLO V – DESCRIZIONE PROBABILI IMPATTI AMBIENTALI RILEVANTI DEL PROGETTO PROPOSTO omissis...”, § e) legge la seguente parte:

“Nelle tabelle 27 e 28 del S.I.A. il proponente opera la sintesi degli impatti cumulati della discarica nelle fasi di gestione operativa e post-operativa, mettendo in evidenza che, per entrambi, l'intervento di miglioramento ambientale e ri-forestazione realizzato nell'attigua proprietà dalla Società Agricola “La Manzola”, determinerebbe la mitigazione degli impatti derivanti dalla discarica in progetto. In particolare l'impatto sul paesaggio, che il proponente

valuta singolarmente come "significativo" - unico elemento cui viene attribuita tale valutazione -, se cumulato con il progetto "La Manzòla" diverrebbe "moderato"; invece gli impatti sulle matrici acque superficiali, atmosfera, fauna ed ecosistemi, valutati "trascurabili" dal proponente, diverrebbero "positivi".

In proposito l'O.T.+C.T., ritiene che i suddetti interventi di miglioramento ambientale, da autorizzare con separata procedura ancora in itinere rispetto a quella cui l'istruttoria procedimentale odierna si riferisce, pur in presenza del formale impegno assunto dalla "Acqua & Sole" S.r.l. per realizzarli a proprie spese, non possano essere considerati quali compensazioni ambientali, poiché non sono inseriti nel progetto qui esaminato, né si riscontra alcun impegno formale del soggetto proponente a realizzarli ed a gestirli per un periodo di tempo idoneo. Si rimanda a riguardo al successivo TITOLO VIII § a)".

Con riferimento a quanto riportato al "TITOLO V - DESCRIZIONE PROBABILI IMPATTI AMBIENTALI RILEVANTI DEL PROGETTO PROPOSTO omissis...", § g) legge le seguenti parti:

"Il proponente deve meglio descrivere come intende garantire l'abbancamento di materiale confezionato in bancali o big bag, su piani orizzontali fino a raggiungere un'altezza massima di abbancamento pari a 3 m, in modo che il rifiuto si mantenga stabile fino alla copertura; inoltre deve descrivere come intende realizzare gli infrastrati successivi in conformità con le indicazioni del D.M. 27.09.2010 per evitare la frantumazione dei rifiuti. Il proponente per meglio chiarire tali aspetti può fare riferimento ad eventuali impianti realizzati con la stessa tecnica di abbancamento in rilevato a sua conoscenza".

+

"Al fine di verificare possibili rilasci di sostanze derivanti dai prodotti utilizzati nei trattamenti eseguiti sulla superficie del Materiale Contenente Amianto sia prima che durante le operazioni di rimozione (prodotti sia penetranti che ricoprenti), il proponente prenda in esame tali prodotti e, dopo averli valutati attraverso la Schede di dati di Sicurezza/Schede Informative ai sensi del Regolamento UE 1907/2006, esprima le considerazioni in relazione ai dati emersi".

Con riferimento a quanto riportato al "TITOLO VII - DESCRIZIONE MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONI - MONITORAGGIO", § a) legge la seguente parte:

"- il proponente non ha descritto i sistemi di abbattimento delle emissioni polverulente diffuse indispensabili in tutte le sezioni impiantistiche per le quali si può manifestare tale situazione, non ha descritto le modalità di approvvigionamento e di gestione dell'acqua necessaria allo scopo.

- il proponente non ha previsto barriere, anche mobili per contenere la dispersione di polveri e di fibre d'amianto, nelle aree in cui opera la movimentazione dei rifiuti in arrivo;

- il proponente non ha previsto la misurazione anemometrica con allarme in caso di superamento della soglia di velocità del vento, individuato pari a 5 m/s, oltre la quale è consigliabile sospendere i conferimenti in discarica per evitare rischi in caso di eventi incidentali;

- Il proponente ha previsto interventi emergenziali in caso di sversamento di sostanze potenzialmente in grado di contaminare le acque sotterranee (combustibile, lubrificante) a pag. 20-21 del Piano di Gestione Operativa, si ritiene che tale indicazione debba essere riportata anche nel Piano di Sorveglianza e Controllo;

- il proponente non ha previsto interventi emergenziali nell'ipotesi di guasti od incidenti al sistema di gestione dei percolati. (bacini di ritenzione, paratie di compartimentazione)"

Con riferimento a quanto riportato al "TITOLO VIII - DESCRIZIONE ELEMENTI E BENI CULTURALI omissis... - MONITORAGGIO", § a) legge le seguenti parti:

"- L'O.T.+C.T. prende atto degli impegni formali che la "Acqua & Sole" S.r.l. ha assunto nei confronti della società agricola "La Manzola" per sostenere gli oneri relativi agli interventi di miglioramento ambientale in progetto con separata procedura ancora in itinere rispetto a quella cui l'istruttoria procedimentale odierna si riferisce. Tuttavia l'O.T.+C.T. rileva che si tratta di un accordo fra privati e quindi, diversamente da quanto indicato dal proponente, gli interventi di miglioramento ambientale in progetto, non possono essere considerati quali compensazioni ambientali, dal momento che essi non sono descritti compiutamente nella documentazione progettuale/ambientale allegata all'istanza che oggi si istruisce (nella documentazione prodotta si riscontra unicamente: Verifica selvicolturale delle aree boscate, inquadramento su C.T.R., Carta Forestale, Tav. 4 recante Formazione Aree umide e opere forestali); inoltre non essendo inclusa tale previsione progettuale non vi può essere alcuna certezza circa la sua approvazione da parte delle autorità competenti nè della sua effettiva realizzazione.

- Per completezza l'O.T.+C.T. dà atto che con la comunicazione prot. 25210 del 09.11.2017 la "Acqua & Sole" S.r.l. ha offerto un contributo in denaro pari ad € 430.000 ca. agli "Enti" finalizzato alla progettazione ed alla realizzazione della rotatoria all'intersezione tra la SP 143 e la SP 322. A giudizio dell'O.T.+C.T. anche questa proposta non può essere considerata quale compensazione ambientale dal momento che l'opera oggetto di contributo non è inclusa nel progetto, non vi può essere alcuna certezza circa la sua approvazione da parte delle autorità competenti, inoltre non si rileva il carattere ambientale dell'iniziativa.

- In conclusione l'O.T.+C.T. rileva che per le motivazioni sopra esposte la proposta progettuale in esame, non prevede interventi concreti di compensazione ambientale, di tale aspetto occorrerà tener conto nell'espressione del giudizio di compatibilità ambientale dell'opera".

+

"Il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali", approvato con Deliberazione Consiglio Regionale del 16.01.2018 n. 253-2215, tra i criteri per l'individuazione dei luoghi adatti per l'ubicazione dei siti di smaltimento, specifica che si dovrà tenere conto anche della presenza di aree di interesse naturalistico che potrebbero essere impattate, in particolare di zone umide, tra cui anche laghi di cava e invasi artificiali (cfr. § 8.4). Il proponente dovrà fornire valutazioni puntuali sull'argomento qualora confermata la presenza di area lacustre interferente con il Progetto secondo quanto specificato al Titolo I lett. a) del presente verbale. Analoghe valutazioni dovranno essere condotte in relazione alla presenza di suoli od aree agricole di pregio (D.O.C., D.O.P.), questione sollevata in più occasioni durante la fase di evidenza pubblica (cfr. § 8.4)."

+

"Il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali", approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 16.01.2018 n. 253-2215, al § 8.5 prevede che i progetti relativi a nuovi impianti di gestione rifiuti dovranno riportare uno studio degli interventi di compensazione/mitigazione ambientale del quale sono specificate idonee misure e finalità (cfr. § 8.5). La proposta progettuale in esame non risulta coerente con tali indicazioni contenute nel Piano".

La lettura delle parti d'interesse del Verbale della riunione del 05.06.2018 dell'O.T+C.T., è così terminata ed il proponente e tutti gli altri soggetti intervenuti ne hanno preso atto.

Quindi il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, rivolgendosi a tutti i presenti al tavolo della Conferenza dei Servizi, domanda se vi siano osservazioni aggiuntive inerenti richieste d'integrazione e/o chiarimento. Non sono riscontri in tal senso da parte di alcuno.

Il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** comunicando che il primo argomento all'ordine del giorno della seduta può allora ritenersi esaurito, fa presente che, nei giorni immediatamente successivi, la Provincia di Biella recapiterà via P.E.C. una nota scritta alla "Acqua & Sole" S.r.l., nella quale tutte le richieste di approfondimento che il proponente ha sin qui udito saranno riportate riconducendole a "QUESTIONI" numerate singolarmente, cui il proponente stesso dovrà fornire contro-deduzione nel termine previsto dalla legge (cfr. art. 27bis comma 5 D. Lgs., 152/06 e ss.mm.ii. citato) di 30 gg. dalla ricezione della nota medesima. Fa tuttavia presente che, sempre a norma dell'articolo testé citato, la S.r.l. proponente ha in facoltà di richiedere fino a 180 giorni di sospensione (suppletivi) del procedimento qualora i trenta giorni si rivelassero insufficienti per allestire le contro-deduzioni di cui trattasi. La parola è quindi data al consulente legale della società proponente che l'ha richiesta.

Avuta la parola il **consulente legale della "Acqua & Sole" S.r.l., avv. Pietro Ferraris** afferma: "Credo che richiederemo quasi senz'altro una proroga perché, a livello generale, converrete che il grado di approfondimento che ci chiedete trascende quello del S.I.A. e della V.I.A., travalicando in elementi di dettaglio progettuale propri già dell'A.I.A., dettagli di natura esecutiva. Ciò implicherà necessariamente che i tempi saranno dilatati oltre i 30 giorni di base, perché il termine ordinario è previsto in via generale per l'integrazione del S.I.A. - lo dice la norma, la riformulazione della disciplina avvenuta per mano del D. Lgs. 104/2017 - quindi dovendo, Vi forniremo una motivazione alla base, ragion per cui non vi saranno i presupposti per eventualmente respingere la richiesta, avuto conto del dettaglio progettuale nel quale ci chiedete di spingerci già in questa fase; cosa che non si verificherebbe se fosse previsto lo sdoppiamento della procedura: in quel caso lì in quel grado di dettaglio si scenderebbe certamente solo nella fase esecutiva. Invece qui, prevedendo la procedura dell'art. 27 bis il rilascio di compatibilità ambientale ed A.I.A. contestualmente, ovviamente va assommato il tempo dell'integrazione del S.I.A. per la V.I.A. a quello dell'A.I.A."

Riprende quindi la parola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** e, rivolgendosi all'avv. Ferraris, afferma: "Diciamo che noi, qui in Piemonte, eravamo già abituati a lavorare in questo modo, perché la Legge Regionale 40/98 già stabiliva che l'eventuale rilascio della Compatibilità Ambientale favorevole fosse accompagnata dal contestuale rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per realizzare ed esercitare l'impianto, tra cui quindi l'A.I.A. Adesso che anche la norma nazionale ha un contenuto analogo, è inevitabile che noi non possiamo fare solo considerazioni di tipo ambientale ma dobbiamo scendere nel dettaglio, perché nell'ipotesi in cui l'impianto possa conseguire la compatibilità ambientale, dovremo contestualmente rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale e l'autorizzazione ordinaria a trattare rifiuti con il grado di dettaglio che vi abbiamo richiesto". La parola è poi data alla consulente tecnica della "Acqua & Sole" S.r.l., ing. Federica Barone, che l'ha richiesta per un intervento.

Avuta la parola la **progettista della "Acqua & Sole" S.r.l., ing. Federica Barone** afferma: "Vorrei fare alcune considerazioni, magari anche su cose che a noi sembravano già inserite negli elaborati di adeguamento alle disposizioni del D. Lgs. 104/2017 del progetto originario. Ciò magari anche solo

per capire se fossimo potuti incorrere in qualche refuso o dimenticanza, quindi riservandoci poi l'approfondimento...*(non può concludere il pensiero a causa dell'intervento, sulle sue parole, del Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin)*.

Interviene, sulle parole dell'arch. Baroni, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** ed, a quella rivolgendosi, precisa: "Beh, considero che in taluni casi vengono solo richieste delle conferme...*(lascia in sospensione la frase)*. Per alcune parti del progetto diamo atto di un elevato grado di dettaglio ma altre parti sono prive del grado di dettaglio necessario per consentirci le adeguate valutazioni. Quindi occorre capire se nelle fasi di progettazione siate incorsi in qualche dimenticanza o se abbiate invece poco approfondito alcuni temi".

Riprende la parola la **progettista della "Acqua & Sole" S.r.l., ing. Federica Barone** ed afferma: "Certo, gli approfondimenti richiesti verranno operati tutti. Ora tuttavia vorrei fare delle valutazioni su alcuni dei punti che abbiamo ascoltato. Relativamente alle aree lacustri rilevate nella fascia dei 300 m, di fatto, a prime nostre analisi, comunque, sembrerebbe che, *per uso*, non sia un elemento di tutela, quindi non siamo dentro alla fascia dei 300 m. Comunque presenteremo ovviamente adeguata documentazione a supporto".

Interviene, a questo punto, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** e, rivolgendosi al proponente, afferma: "La nostra premura era che fosse assodato se vi sia o no questo tipo di vincolo, nell'interesse di tutti, perché poi tale errata convinzione comporterebbe il mancato coinvolgimento degli Enti competenti nella Conferenza dei Servizi e tutto il resto, provocando un problema poi da risolvere".

Riprende poi la parola la **progettista della "Acqua & Sole" S.r.l., ing. Federica Barone** e prosegue nella sua esposizione: "Ecco, relativamente invece al discorso del bilancio delle terre, quindi del margine di riserva ma anche del discorso del risultato della prova in campo sull'argilla con il K^{10-9} , sostanzialmente noi riteniamo che avendo a disposizione un piazzale che, comunque, consente lo stoccaggio ed una gestione accurata delle terre di scavo e anche appunto il vaglio...*(non prosegue il pensiero)*. Fondamentalmente, visto che, in fase di scavo, verrà effettuata una caratterizzazione molto puntuale del materiale, riportata appunto nel "Piano Preliminare di Gestione delle Terre e Rocce da Scavo", riteniamo di poter fare un utilizzo assolutamente *ottimizzato* ed efficiente del materiale. In particolare - come avevamo riportato a margine, forse troppo a margine...*(lascia in sospensione la frase)* di una tabella nella Relazione Tecnica - il nostro intendimento è ottimizzare l'argilla con il K^{10-9} per la copertura e quindi mantenere sempre un ordine di grandezza - almeno considerando le prove - migliorativo rispetto a quello che prevede la norma. Fermo restando il discorso sul rimaneggiamento e via dicendo, che poi valuteremo. Relativamente alle Tecnologie Alternative, in realtà avevamo intuito che anche la *Commissione (n.d.v.: intende l'Organismo Collegiale Inquirente dell'Inchiesta Pubblica)* valutasse le tecnologie alternative segnalando che, comunque, hanno un impatto ambientale rilevante e così via, quindi...*(non prosegue il pensiero)*. Confesso, insomma che quella delle tecnologie alternative sembrava che la *Commissione (n.d.v.: vedi sopra)* avesse dato un punto abbastanza forte di...*(non può concludere il pensiero a causa dell'intervento, sulle sue parole, del Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin)*.

Interviene, sulle parole dell'arch. Baroni, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** ed, a quella rivolgendosi, afferma: "Però la *Commissione (n.d.v.: vedi sopra)* ha fatto un lavoro complementare. Noi come O.T.+C.T. comunque abbiamo valutato interamente il Vostro progetto ed il Vostro Studio di Impatto

Ambientale e ci è parso che limitare la valutazione delle alternative tecnologiche citando un "progetto pilota" di alcuni anni fa', che poi non ebbe neppure seguito, ci sembrava un pochino riduttivo...*(lascia in sospensione la frase)*. Nel senso che, se deve essere svolto un ragionamento serio, va tenuto conto del fatto che esistono delle tecnologie consolidate a proposito delle quali indicare *pro* ed *contro*. Vogliò dire: almeno indicare quelle principali, quelle consolidate: insomma, visto che ci sono, riteniamo corretto che se ne faccia una valutazione formale degli aspetti, relativamente alla valutazione delle Alternative Localizzative, non ci pare che essa sia stata fatta con l'approccio corretto; ragion per cui va rivista".

Interviene, sul punto allora il consulente legale della "Acqua & Sole" S.r.l., avv. Pietro Ferraris ed afferma: "Su questo Vi faremo avere anche delle considerazioni di carattere generale, perché lo Studio è, a nostro avviso, già molto completo. Completo anche rispetto ai recentissimi pronunciamenti della giurisprudenza che abbiamo reperito, con riferimento ad altri Studi totalmente laconici. E dirò che, vista anche la *Sentenza del 21 Maggio (n.d.v.: non circostanzia meglio gli estremi della Sentenza cui intende fare riferimento)* possiamo capirlo...*(lascia in sospensione la frase)*. Quindi noi, da questo punto di vista, ci sentiamo molto confortati dallo Studio che abbiamo fatto. Comunque se c'è...*(non può concludere il pensiero a causa dell'intervento, sulle sue parole, del Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin)*).

Interviene, sulle parole dell'avv. Ferraris, il Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin ed, a quello rivolgendosi, domanda: "Chiedo scusa, di quale Sentenza parla?"

Risponde al dott. Stevanin il consulente legale della "Acqua & Sole" S.r.l., avv. Pietro Ferraris: "La Sentenza del 21 Maggio *(n.d.v.: torna non circostanziare meglio gli estremi della Sentenza cui intende fare riferimento)*. Possiamo procurarVela".

Replica ancora all'avv. Ferraris il Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin, domandandogli: "Ma verte sul tema delle alternative tecnologiche o localizzative?"

Risponde al dott. Stevanin il consulente legale della "Acqua & Sole" S.r.l., avv. Pietro Ferraris risponde: "Sulle localizzative, perché l'alternativa tecnologica, come ha detto Lei è più una cosa formale. Il vero onere è sulla alternative localizzative e sulla c.d. "Opzione Zero": quelle sono essenzialmente quelle richieste dalla normativa e, da questo punto di vista - come dicevo poc'anzi - ci sembra che il nostro Studio sia già approfondito. Diversamente si trasformerebbe in un mero esercizio astratto, assolutamente teorico e impossibile: una vera e propria *probatio diabolica*, dato che alternative in astratto se ne trovano sempre; invece è necessario limitarsi a quelle credibili. E ci sono proprio dei criteri con cui comporre, a cui noi ci siamo attenuti. Comunque rivedremo più approfonditamente la tematica, secondo quanto avete specificamente rilevato".

Riprende poi la parola la progettista della "Acqua & Sole" S.r.l., ing. Federica Barone ed afferma: "Relativamente anche al discorso della tariffa minima, che è stato rilevato essere estremamente basso, vorrei puntualizzare che quella da noi riportata nel "P.E.F." è la tariffa minima a "utile 0", nel senso che va ad esclusiva copertura dei costi, per dare evidenza all'Ente di quanto il proponente dovrebbe ricevere come tariffa a garanzia della copertura soprattutto degli accantonamenti per la post-chiusura. Quella tariffa comunque non include l'Ecotassa ed è rifiuto ovviamente non trasportato. Quindi, andando ad aggiungere questi fattori...*(non prosegue il pensiero)*. Ovviamente è migliorativa, anche includendo l'utile, rispetto al mercato attuale che

prevede l'esportazione...*(non prosegue io pensiero)* Deve essere così, nel senso che l'obiettivo dell'impianto è proprio quello di creare delle sinergie, di cercare di promuovere l'intero processo di bonifica. Rimarco quindi - perché sia chiaro - che la tariffa è a "utile zero".

Interviene nuovamente il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** ed afferma: "A noi quel dato interessa perché quella è la soglia al di sotto della quale, in caso di autorizzazione del progetto, non dovrete mai andare. Infatti andare al di sotto vorrebbe dire che non avrete risorse sufficienti per garantire una corretta gestione. Però volgiamo che vi sia chiaro che quella non possa essere spesa come una compensazione di tipo ambientale".

Ribatte al dott. Stevanin il **consulente legale della "Acqua & Sole" S.r.l., avv. Pietro Ferraris**: "Però non può essere neanche utilizzata come assunto per sostenere che così si attrae da fuori...*(non conclude il pensiero)*. Addurre che così diventa un polo di importazione, come abbiamo sentito e letto affermare, proprio perché non è pertinente, dal momento che è fatta nella prospettiva della sostenibilità ambientale! Poi certo che...*(non può concludere il pensiero a causa dell'intervento, sulle sue parole, del Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin)*.

Interviene, sulle parole dell'avv. Ferraris, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** ed, a quello rivolgendosi, replica: "Né si può disconoscere che sia tuttavia nella logica delle cose: nel senso che se una tariffa è molto bassa gli impatti da tenere in considerazione saranno altri rispetto a quelli...*(non può concludere il pensiero a causa dell'intervento, sulle sue parole, del consulente legale della "Acqua & Sole" S.r.l., avv. Pietro Ferraris)*.

Interviene, sulle parole del dott. Stevanin, il **consulente legale della "Acqua & Sole" S.r.l., avv. Pietro Ferraris** ed, a quello rivolgendosi, contro-replica: "E' come ha detto esattamente Lei. E' stata indicata nella prospettiva di dimostrare la sostenibilità dell'operazione e come ha detto Lei giustamente adesso, è una tariffa dalla quale non dovremmo sforare verso il basso perché senno verrebbe compromessa la sostenibilità ambientale e verrebbe minato l'assunto per cui la costruzione e la gestione della discarica, i costi diretti ed indiretti, hanno una base e saranno sostenuti con quello. Ciò detto non si vuol dire che si ignorerà il mercato, perché ovviamente si guarderà il mercato e la tariffa sarà necessariamente adeguata a quello che sarà il mercato e sarà competitiva con il mercato straniero".

Interviene, *ad adjuvandum*, il **legale Rappresentante della "Acqua & Sole" S.r.l. ing. Francesco Natta** ed afferma: "L'obiettivo è quello di seguire le Linee Guida del "Piano Amianto" e fornire un servizio al territorio, per cercare di eliminare le coperture nel più breve tempo possibile ad un prezzo molto competitivo rispetto alle alternative".

Riprende infine la parola la **progettista della "Acqua & Sole" S.r.l., ing. Federica Barone** ed afferma: "Per quanto riguarda la ricezione del fabbricato chiuso, non ho ben capito quale sia la posizione, nel senso che dal nostro punto di vista, questa soluzione mi pare che comporterebbe anche un rischio gestionale superiore all'effettivo grado di tutela...*(non può concludere il pensiero a causa dell'intervento, sulle sue parole, del Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin)*.

Interviene, sulle parole dell'arch. Barone, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** ed, a quella rivolgendosi,

afferma: "Debbo dire che anche noi abbiamo riportato il rilievo, come richiesta di integrazione, in quanto contenuto nella Relazione Conclusiva dell'Inchiesta Pubblica, per completezza quindi. Secondo l'Organismo Collegiale Inquirente la soluzione migliore sarebbe operare l'accettazione dell'amianto dentro ad un'area dedicata, chiusa, che è già stata individuata. L'O.T.+C.T. ritiene che occorre fare qualche passo in più e fare qualche valutazione in più per tener conto di altri fattori. Ma direi di sentire altresì chi si occupa di Salute Pubblica e cioè i rappresentanti dell'A.S.L. BI S.I.S.P. Prego". Così dicendo dà la parola ai rappresentanti dell'A.S.L. BI S.I.S.P.

Avuta la parola, la **rappresentante della A.S.L. BI, S.I.S.P., dott.ssa Claudia Sudano** afferma: "Rispetto a quest'affermazione dell'Inchiesta Pubblica, noi, in seno all'O.T.+C.T., abbiamo voluto sottolineare che comunque, a fronte di un rischio in effetti basso in quella fase della lavorazione, quella soluzione introdurrebbe invece delle criticità, come ad esempio l'emissione di gas di scarico. Insomma, è una parte della Relazione dell'Inchiesta Pubblica che, come A.S.L., non condividiamo totalmente".

Riprende quindi la parola la **progettista della "Acqua & Sole" S.r.l., ing. Federica Barone** e prosegue nella sua esposizione: "Poi, per la parte campionamenti e procedure di campionamento, vorrei dire che è un laboratorio che concorderà tutte le procedure del caso. Poi vorrei dire, come ho detto in principio, che a noi alcuni elementi che ci avete richiesto come integrazioni a me pare che fossero già stati inseriti nella documentazione di adattamento del progetto originario al D. Lgs. 104/2017: mi riferisco, per esempio, allo studio sulle emissioni, con l'aggiornamento delle emissioni del vaglio, dell'inserimento della dispersione delle fibre ed anche il discorso della subirrigazione per le acque dei servizi igienici. Diciamo che senz'altro controlleremo per verificare di non essere incappati in qualche omissione nella trasmissione della documentazione predetta. L'unica aggiunta è che, rispetto al discorso dell'abbancamento, per le misure per evitare la frantumazione ed anche in riferimento al discorso della valutazione effettuata sull'adeguatezza dei 40 cm per la distribuzione dei carichi, sostanzialmente volevamo ribadire che i mezzi di abbancamento avrebbero sempre comunque gli spazi orizzontali necessari per non andare mai ad interferire con il materiale abbancato. Sulle modalità dell'abbancamento avevamo anche preparato delle diapositive da mostrare ai presenti oggi ma, va beh, magari non è indispensabile mostrarle... (*lascia in sospensione la frase*). Comunque i settori verrebbero poi spazati nella copertura infra-strato ed è stato effettuato non solo un modello di calcolo a sostegno del fatto che questi 40 cm garantiscono la distribuzione dei carichi evitando la frantumazione, ma sono state fatte anche delle prove di simulazione di questo fenomeno: documentazione che ovviamente produrremo con le integrazioni".

Interviene poi il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** ed afferma, con riferimento a quanto si stava dibattendo: "Il dubbio derivava anche dal fatto che parte della coltivazione è prevista in rilevato. Una parte avverrebbe in fossa, l'altra in rilevato. Ora, finché si sta in fossa, bene o male possiamo comprendere quale sarebbe la modalità, nel senso che si procederebbe partendo dallo strato inferiore da un'estremità, contro una parete e si avanzerebbe ricoprendo, mano a mano, lo strato di 3 m. Probabilmente sul bordo si metterebbero dei teli e, sopra, si porrebbe uno strato via via ricoperto, senza mai transitare sui rifiuti con un mezzo, diciamo così, dalla parte superiore già coltivata. Tuttavia la modalità appare plausibile fino ad un certo punto; perché, quando si fosse arrivati al piano di campagna bisognerebbe poi capire come ci si regolerebbe, perché, a quel punto lì, si andrebbe ad operare su una superficie che non ha la possibilità di avere un contenimento laterale. Per cui, almeno in una fase iniziale, questo materiale sarebbe esposto su 4 lati e rimane da capire come si intenderebbe operare. Credo che saranno necessari dei setti. Sarà necessario realizzare un qualcosa, insomma... (*lascia in sospensione la frase*). Da ultimo, il fatto che quello da abbancare sia un

materiale così disomogeneo e gli abbancamenti si spingano così in altezza, porrebbe verosimilmente dei problemi di stabilità. Perché, credo di poter ipotizzare che quanto maggiore sia il numero degli strati abbancati tanto minore sarà la stabilità garantita, a causa del fatto che nella soluzione attuale non è stato previsto in alcun modo di ripartire in qualche modo le forze tra uno strato e l'altro. Questo onestamente ha dato all'O.T.+C.T. qualche perplessità".

Interviene a questo punto il legale Rappresentante della "Acqua & Sole" S.r.l. ing. Francesco Natta ed afferma: "Questo però verrà confermato con la prova che presenteremo. Per la gestione fuori vasca l'obiettivo è creare un contenimento con le terre, per cui saremo sempre con i lati esterni protetti. Comunque produrremo eventualmente una simulazione a supporto di quanto dico".

Riprende poi ancora la parola la progettista della "Acqua & Sole" S.r.l., ing. Federica Barone e prosegue nella propria esposizione: "In merito all'adeguamento del pacchetto di fondo alla D.G.R., sostanzialmente noi riteniamo il pacchetto già adeguato sulla base del "principio di equivalenza" e quindi dei 2 m di argilla con il "K" migliorativo e con il geo-composito. Ho capito l'obiezione secondo la quale il geocomposito non equivale per caratteristiche all'argilla, quindi approfondiremo l'argomento".

Sull'argomento chiede di poter intervenire il funzionario tecnico del Dip.to A.R.P.A. Piemonte NE Sede di Biella Servizio di Produzione, dott.ssa Gabriella Porta. La parola le è data dal Presidente della Conferenza dei Servizi.

Avuta la parola il funzionario tecnico del Dip.to A.R.P.A. Piemonte NE Sede di Biella Servizio di Produzione, dott.ssa Gabriella Porta, rivolgendosi al proponente, afferma: "Però c'è un'altra norma regionale recente (n.d.v.: fa riferimento alle Linee Guida per le aree di ricarica dell'acquifero profondo), dove si stabilisce che il pacchetto debba essere realizzato con 2,5 m di argilla. Oltretutto, effettivamente, l'equivalenza Voi l'avete dimostrata utilizzando un dato medio di permeabilità in realtà non utilizzabile, come è stato rilevato nel Verbale dell'O.T.+C.T. letto in precedenza... (non può concludere il pensiero a causa dell'intervento, sulle sue parole, della progettista della "Acqua & Sole" S.r.l., ing. Federica Barone).

Interviene, sulle parole della dott.ssa Porta, la progettista della "Acqua & Sole" S.r.l., ing. Federica Barone ed, a quella rivolgendosi, controbatte: "Ma è perché noi puntavamo sull'utilizzo del geocomposito. E' più... (non può concludere il pensiero a causa dell'intervento, sulle sue parole, del funzionario tecnico del Dip.to A.R.P.A. Piemonte NE Sede di Biella Servizio di Produzione, dott.ssa Gabriella Porta)"

Ribatte, intervenendo sulle parole della dott.ssa Barone a questa rivolgendosi, il funzionario tecnico del Dip.to A.R.P.A. Piemonte NE Sede di Biella Servizio di Produzione, dott.ssa Gabriella Porta: "Sono due cose distinte! Un conto è l'equivalenza della permeabilità, un conto sono le caratteristiche geotecniche del geocomposito... (lascia in sospensione la frase). Io volevo in realtà dire un'altra cosa sulle prove, che attestano che 40 cm sono idonei per la copertura infrastato. In O.T.+C.T. ci si domandava: avete quindi fatto prove, perché effettivamente anche su quello vi abbiamo fatto una richiesta, prove di compattazione, prove di carico?"

Risponde alla dott.ssa Porta la progettista della "Acqua & Sole" S.r.l., ing. Federica Barone: "Prove di carico".

Riprende la parola il funzionario tecnico del Dip.to A.R.P.A. Piemonte NE Sede di Biella Servizio di Produzione, dott.ssa Gabriella Porta e prosegue "Avete fatto prove di carico, ok. Intende quindi con i mezzi che transitavano al di sopra dello strato?"

Interviene a questo punto, per la risposta il progettista della "Acqua & Sole" S.r.l., ing. Andrea Giordano e, rivolgendosi alla dott.ssa Porta, chiarisce: "Certo. Ma naturalmente la simulazione è stata effettuata senza l'utilizzo di lastre di cemento amianto...*(non può concludere il pensiero a causa dell'intervento, sulle sue parole, del Sindaco del Comune di Dorzano, geom. Sergio Gusulfino)*"

Interviene sulle parole dell'ing. Giordano il Sindaco del Comune di Dorzano geom. Sergio Gusulfino ed esclama: "Ma allora è una simulazione inutile, fasulla!"

Controbatte al Sindaco di Dorzano il progettista della "Acqua & Sole" S.r.l., ing. Andrea Giordano: "Ma perché inutile e fasulla, scusi? Abbiamo allestito proprio un "campo prova" all'interno di un *container*, utilizzando, anziché bancali di cemento amianto, bancali di *onduline* in fibra di cemento - che per inciso presentano resistenze meccaniche inferiori rispetto a quelle di cemento amianto - e siamo andati a vedere, con prove di carico, il modulo di elasticità complessivo del pacchetto".

Interviene, *ad adiuvandum*, altresì il progettista della "Acqua & Sole" S.r.l., dott. Simone Pavan e specifica: "Sì ma infatti il pacchetto non è da valutare come strato disordinato di rifiuti. I rifiuti in realtà sono molto omogenei perché sono pedane a forma quasi cubica. Come avviene poi nella pratica insomma...*(non può concludere il pensiero a causa dell'intervento, sulle sue parole, del rappresentante con delega dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli, consigliere Pier Mauro Andorno)*."

Interviene, sulle parole dell'ing. Pavan, il rappresentante con delega dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli, consigliere Pier Mauro Andorno, ed obietta: "Come avviene nella teoria e nella normativa, più che come avviene nella pratica, perché...*(non può concludere il pensiero a causa dell'intervento, sulle sue parole, del progettista della "Acqua & Sole" S.r.l., dott. Simone Pavan)*"

Interviene, sulle parole del consigliere provinciale Andorno il progettista della "Acqua & Sole" S.r.l., dott. Simone Pavan ed obietta, a quello rivolgendosi: "No, no, di fatto parliamo di come avviene già attualmente nella pratica, visto che la normativa prevede già quel tipo di abbancamento...*(non può concludere il pensiero a causa dell'intervento, sulle sue parole, del rappresentante con delega dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli, consigliere Pier Mauro Andorno)*".

Interviene, sulle parole dell'ing. Pavan, il rappresentante con delega dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli, consigliere Pier Mauro Andorno, ed obietta, a quello rivolgendosi "Scusi ma a me pare che purtroppo nella pratica siamo molto carenti...*(lascia in sospensione la frase)*".

Interviene altresì il Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin e, rivolgendosi al proponente, osserva: "Però i materiali contenenti amianto possono avere forme e dimensioni eterogenee, come potete dire che si presentano in formati omogenei?".

Interviene, *ad adiuvandum*, anche il Sindaco del Comune di Dorzano, geom. Sergio Gusulfino ed esclama: "E poi si tratta di rifiuti, non di materiale nuovo da costruzione, che è tutto ben impilato, nuovo di manifattura. Quelli sono RIFIUTI!"

Riprende poi la parola il **funzionario tecnico del Dip.to A.R.P.A. Piemonte NE Sede di Biella Servizio di Produzione, dott.ssa Gabriella Porta** e fa rilevare che, in materia, non risulta che vi sia letteratura.

Interviene il progettista della "Acqua & Sole" S.r.l., ing. **Andrea Giordano** ed afferma: "Abbiamo fatto una simulazione su quello che avverrebbe durante la fase di abbancamento, cercando di prevedere se quello che succederebbe ci conferma e ci dà delle garanzie".

Riprende poi la parola il **funzionario tecnico del Dip.to A.R.P.A. Piemonte NE Sede di Biella Servizio di Produzione, dott.ssa Gabriella Porta** e domanda, sempre rivolgendosi al proponente: "E tenendo conto anche della necessità di non danneggiare tubazioni di drenaggio del percolato?"

Interviene a questo punto il **rappresentante con delega dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli, consigliere Pier Mauro Andorno**, ed obietta: "Non si è tenuto conto di queste cose! Inoltre, una domanda che volevo rivolgere anch'io al proponente è la seguente: la Vostra prova l'avete realizzata su una tipologia di lastra ondulata, suppongo, pianeggiante?"

Risponde alla domanda del consigliere provinciale Andorno il **progettista della "Acqua & Sole" S.r.l., ing. Andrea Giordano**: "Le lastre utilizzate per la prova erano ondulate"

Ribatte all'ing. Giordano il **rappresentante con delega dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli, consigliere Pier Mauro Andorno**: "Va bene, ondulata! Però, su un piano orizzontale oppure... (*non termina il quesito*). Perché, voglio dire, ci sono lastre che sono curve, altre che sono piatte senza *ondulatura*, altre ancora... (*non prosegue la casistica*). Quindi vanno fatti campionamenti su TUTTE le tipologie di lastre!! Perché, se Voi recepirete mai dei manufatti di cemento-amianto, ce ne saranno di varie tipologie, come ho appena detto: lastre ondulate curve, lastre ondulate piatte, tipologie a squame, tipologie con l'ondulina piccolina: insomma VARIE TIPOLOGIE! Come andrete a comporre questa "scacchiera"? Perché proprio una scacchiera in questa fase ci si troverà di fronte! Cioè avete pensato: in questo settore mettiamo solo questa e in quel settore metteremo solo altro? Perché, lo ribadisco, le conformazioni dei rifiuti saranno estremamente differenti!"

Riprende poi la parola il **funzionario tecnico del Dip.to A.R.P.A. Piemonte NE Sede di Biella Servizio di Produzione, dott.ssa Gabriella Porta** e, rivolgendosi al proponente, domanda: "Avevate detto che, per l'abbancamento in rilevato, vi avvarreste di una *cintura* di materiale costituito da terre. Ebbene, le avete conteggiate? Saranno terre di contenimento o materiale d'abbancamento?"

Risponde alla dott.ssa Porta il **legale Rappresentante della "Acqua & Sole" S.r.l. ing. Francesco Natta**: "Sarà lo stesso materiale di risulta, dello scavo, ad essere riutilizzato... (*non può concludere il pensiero a causa dell'intervento, sulle sue parole, del funzionario tecnico del Dip.to A.R.P.A. Piemonte NE Sede di Biella Servizio di Produzione, dott.ssa Gabriella Porta*)"

Interviene, sulle parole dell'ing. Natta, il **funzionario tecnico del Dip.to A.R.P.A. Piemonte NE Sede di Biella Servizio di Produzione, dott.ssa Gabriella Porta** ed obietta: "Eh ma questo è qualcosa che manca totalmente nella descrizione e dovrebbe essere anche supportato da della cartografia, perché è molto difficile da comprendere".

Risponde alla dott.ssa Porta il **legale Rappresentante della "Acqua & Sole" S.r.l. ing. Francesco Natta**: "Sarà fatto; nessun problema".

Interviene poi anche il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** ed aggiunge: "Questi volumi dovranno rientrare nel bilancio delle terre, insomma".

Dopo la precisazione testé riportata, constatato che il proponente, attraverso i propri consulenti tecnici e progettisti ha concluso l'esposizione dei propri rilievi con riferimento a quanto letto e dibattuto, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, richiede se qualcuno dei presenti abbia interventi da operare. Richiede di poter intervenire il Sindaco del Comune di Dorzano. La parola gli è data.

Avuta la parola, il **Sindaco del Comune di Dorzano sig. Sergio Gusulfinò** dichiara: "Io sicuramente - visto che siamo in tema - vorrei far rilevare che, circa la parte emergente della discarica, non hanno mai precisato come uscirebbe fuori e come *riuscirebbe a stare lì*. Inoltre come si pensa di proteggerla *durante la lavorazione*? Poi, prima si parlava di lastre disuguali. Ma io l'ho detto anche prima: non è materiale che esce da una fabbrica come lastre tutte belle nuove, impilate precisamente, accatastate regolarmente, Santo Cielo, sono RIFIUTI!! Quindi si troveranno quella fatta in un modo e quella fatta in un altro! Quando quell'abbancamento li supererà il piano campagna, crescendo sino a 17 m, ma comunque già prima, già nel momento della lavorazione, dell'accatastamento di quel materiale lì, come faranno a garantirne la stabilità?! Perché teniamo presente che al di sotto non c'è una struttura stabile; ci saranno altri 15 m soggetti ad assestamenti, instabili! Cioè, questa *cosa*, secondo Voi (*n.d.v.: si rivolge ora direttamente al proponente*), viene così bene abbancata da non provocare alcun cedimento, alcun movimento?!! E siamo a 15 + 17: saranno 32 m di altezza di materiale di risulta, disomogeneo! Oppure, quando arriva il conferimento in discarica pensate di scomporre gli involucri e verificare se dentro vi siano tipi omogenei di lastra... (*non prosegue il pensiero*). Ma no, signori, non ma diciamo *eresie*, perché quella è un'eresia, è una cosa impossibile da credere! Sappiamo cosa accadrà: che *quella cosa disuguale lì*, quando ha quel peso, man mano che si sale, sarà soggetta a dei sicuri movimenti! Ma tranquillamente è così! (*n.d.v.: intravede cenni di dissenso da parte dei progettisti della "Acqua & Sole" S.r.l. rispetto a quanto sta affermando*) Secondo Voi no, invece? Però io vorrei vedere come si farà quando sarà abbancata! E poi, quando Voi andrete sopra con i mezzi per depositare i 40 cm dello strato di terreno, come fate a garantirci che al di sotto non si verifichino dei cedimenti, che si frantumi tutto?! Perché non dimentichiamo mai che parliamo di lastre di amianto, non parliamo di manufatti solidi e compatti!! Questa è un'altra cosa che non riesco a comprendere e che vorrei che mi fosse chiarita, perché non è affatto chiara! Grazie, ho finito".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto testé dichiarato dal Comune di Dorzano, la parola è data, da parte del Presidente della Conferenza dei Servizi, alla rappresentante del Comune di Santhià (VC), che ha fatto cenno di richiederla.

Avuta la parola, la **rappresentante del Comune di Santhià, Vicesindaco sig.ra Angela Ariotti**, afferma: "Posso dire che la discussione in Conferenza dei Servizi è stata affrontata nei giusti termini. Io non parlo di argomenti tecnici, preferisco parlare con riferimento, primariamente, al fattore "Rischio Salute". Subito dopo credo stia l'argomento della tutela delle acque e poi della viabilità - molto importante - poi della tutela ambientale - e parliamo appunto di agricoltura, del turismo, della flora e della fauna - e della pianificazione territoriale, della quale si è parlato e che qui viene disattesa dal progetto. Quindi direi che questi 5 punti sono stati affrontati dalla Conferenza dei Servizi, secondo me in modo che ha soddisfatto moltissimo i rappresentanti dei Comuni e non i tecnici. Credo infatti che questa Conferenza dei Servizi sia andata ad affrontare temi che finalmente vanno oltre il mero esame di un progetto dal punto di vista tecnico, spingendosi a dare giusto rilievo anche ai 5 punti che ho indicato poc'anzi e io credo di poter dire che, avuto conto delle

problematiche inerenti questi 5 punti predetti, il Vostro (*n.d.v.: si rivolge ora direttamente al proponente*) progetto non possa assolutamente ritenersi autorizzabile! Dopodiché il Comune di Santhià aveva sin da subito manifestato la propria contrarietà ma, a seguito di tutta questa disamina condotta dai vari organismi tecnici che hanno evidenziato tutti questi problemi, lo è ancora di più. Noi siamo estremamente convinti che una discarica di quel tipo, in quel posto, non ci possa stare!”.

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto testé dichiarato dal Comune di Santhià (VC), la parola è data, da parte del Presidente della Conferenza dei Servizi, al Sindaco del Comune di Verrone, che la richiede.

Avuta la parola, il **Sindaco del Comune di Verrone, sig.ra Cinzia Bossi**, afferma: “Anche per il Comune di Verrone valgono le argomentazioni che abbiamo appena ascoltato: l’Inchiesta Pubblica ed anche l’O.T.+C.T. della Provincia hanno preso in considerazione, praticamente, alcuni dei punti che avevamo già evidenziato nel parere espresso dal nostro Comune e quindi hanno dato rilievo alle problematiche da noi rilevate: di questo diamo atto. Sto parlando di temi quali: la localizzazione dell’impianto, la gestione operativa, il monitoraggio, le polveri disperse in atmosfera, l’area del riso di Baraggia D.O.P., il piano economico e finanziario e il sovradimensionamento del progetto. A maggior ragione quindi è ribadito il parere negativo - già manifestato nella seduta precedente della Conferenza dei Servizi e in occasione dell’audizione che ebbi con gli Esperti nell’Inchiesta Pubblica - alla autorizzazione di questo progetto. Ribadisco: il Comune di Verrone dà parere negativo, dal momento che anche solo tutti i punti evidenziati stamattina sono sufficienti a dir di no all’autorizzazione di questo tipo di impianto”.

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto testé dichiarato dal Comune di Verrone, la parola è data, da parte del Presidente della Conferenza dei Servizi, al rappresentante con delega del “CO.S.R.A.B. - A.T.O.” Biella, che la richiede.

Avuta la parola, il **rappresentante (vicepresidente) con delega del “CO.S.R.A.B. - A.T.O.”, dott. Alessandro Pizzi**, dichiara: “La Conferenza dei Servizi ha, nella seduta odierna, innegabilmente evidenziato tutta una serie di lacune, di progetti ipotetici, di valutazioni poco chiare che portano inevitabilmente a giudicare il progetto che stiamo esaminando come una entità assolutamente incerta e controversa. In questo contesto di incertezza e discutibilità di quanto contenuto nel progetto qui istruito sovente è stato operato riferimento al “Piano Regionale Amianto”. Ora, la Legge Regionale n. 30 del 14.10.2008, che è quella che invitava la Regione all’aggiornamento di detto “Piano”, nella Introduzione - attenzione: nell’Introduzione, non nell’ultima pagina... (*lascia in sospensione la frase*) - stabilisce un principio importante, che io non mi stanco di ripetere: la ricerca e la sperimentazione di tecniche alternative alla discarica! Ora, qui, oggi, pare emergere, nella Conferenza dei Servizi, che il rilievo evidenziato al proponente sia da parte dell’Inchiesta Pubblica che anche dall’O.T.+C.T. Provinciale, di approfondire le tecnologie alternative, sia un fatto puramente formale ma, attenzione, perché in realtà NON è così! Non è così perché la L.R. che citavo prevede di valutare non solo quanto oggi è già attivo.... (*non completa il pensiero*). Voglio dire: è chiaro che, se dev’essere fatta un’integrazione, si deve valutare l’aspetto pertinente, attivo, con l’esperienza, ma la L.R., nel perseguire i propri obiettivi, stabilisce di avviare un processo di ricerca e sperimentazione alternativa! Che vuol dire, per esempio, lavorare su brevetti più moderni di quelli su cui Voi (*n.d.v.: si rivolge ora direttamente al proponente*) avete fatto riferimento. Ecco che quindi, come “CO.S.R.A.B. - A.T.O.”, noi invitiamo sicuramente il proponente a ritirare questo progetto, tra l’altro lacunoso sotto innumerevoli aspetti, come evidenziato oggi un po’ da tutti, difficilmente colmabili, con la prospettiva di ri-presentare un progetto sperimentale, ipotetico ma di studio, nel rispetto dell’indicazione del perseguimento degli obiettivi fissati dalla Regione Piemonte nella propria legislazione”.

Richiede allora di poter intervenire, su quanto testé udito da parte del rappresentate del "CO.S.R.A.B. - A.T.O.", il proponente. La parola gli è data da parte del Presidente della Conferenza dei Servizi.

Avuta parola, la progettista della "Acqua & Sole" S.r.l., ing. Federica Barone, afferma: "Premesso che, personalmente, accetto i rilievi da parte di tutti; siamo qui oggi anche per questo. Tuttavia vorrei puntualizzare che questo progetto, per la mole e per l'entità che ha, da parte dei committenti e dei progettisti ha avuto un approccio assolutamente serio. Non è stato presentato alla leggera alla Provincia ed alla Conferenza dei Servizi. Ci siamo, con grande serietà, documentati, contattando diversi Enti di Ricerca e soggetti accademici, quali, fra gli altri, l'Università di Genova e l'Università di Bologna. Sono stati contattati i detentori del brevetto dell'inertizzazione dei rifiuti mediante il siero del latte. Ci siamo attivati anche in questo senso, quindi. Questa premessa mi sembrava necessaria. Dalla nostra disamina, che poi documenteremo, è emerso che tecniche effettivamente consolidate e - come ha scritto l'Inchiesta Pubblica nella Relazione finale ad impatto inferiore o con altri tipi di impatto - noi le vediamo poco percorribili, ad oggi e nei tempi imposti dalla bonifica. Quindi ribadisco che noi ci siamo attivati in quella prospettiva, non siamo rimasti fermi sulla nostra posizione".

Interviene, *ad adiuvandum*, il legale Rappresentante della "Acqua & Sole" S.r.l. ing. Francesco Natta e sottolinea: "Tra l'altro sono tecniche che prevedono la frantumazione del materiale contenente cemento amianto, con l'introduzione quindi di problematiche di altro genere...*(lascia in sospensione la frase)*".

Interviene altresì, *ad adiuvandum*, il progettista della "Acqua & Sole" S.r.l., dott. Simone Pavan ed afferma: "Io mi permetto di aggiungere che non si prende in esame quella che potrebbe essere la potenziale ubicazione dei sottoprodotti generati dal processo. Oggi infatti sul mercato italiano non trovano spazio gli aggregati riciclati, provenienti dalla demolizione dei fabbricati; non esistono ancora criteri per l'inserimento negli appalti pubblici di questi materiali in sostituzione di quelli di cava. Vanno tenute in conto queste considerazioni: il rischio sarebbe di generare ingenti quantità di materiali che poi non avrebbero comunque una collocazione e quindi tornare potenzialmente intorno a questo problema".

Interviene, quindi, *ad adiuvandum*, il consulente legale della "Acqua & Sole" S.r.l., avv. Pietro Ferraris ed afferma: "Torniamo a questo problema perchè è un punto centrale! Recentemente sapete qual è stata la posizione assunta sui criteri *end of waste*. Oggi qualsiasi altro tipo di trattamento non potrebbe che andare verso lo smaltimento, perchè non abbiamo criteri di recupero! Sapete quanto sia stata severa la Giurisprudenza...*(non prosegue il pensiero)*. Quindi faremmo un esercizio astratto, senza criteri di sorta...*(lascia in sospensione la frase)*. Come ha poc'anzi detto il dott. Pavan, gli aggregati hanno un problema di recupero sul mercato. Vi dico che la Provincia di Brescia è ferma con gli impianti di recupero di inerti, perchè non possono più andare nella formazione del calcestruzzo: siamo tornati al '98 (n.d.v.: intende fare riferimento ai criteri fissati nel D.M. Ambiente 05.02.1998), per tanti motivi, ma intanto siamo tornati!"

Riprende la parola rappresentante (vicepresidente) con delega del "CO.S.R.A.B. - A.T.O.", dott. Alessandro Pizzi ed afferma: "Dobbiamo stimolare quell'altro tipo di soluzione, non certo evitare di immaginare un recupero perchè si va nell'ottica del recupero di tutti i materiali, quindi...*(non termina il pensiero)*. Semmai manca qualcosa da altre parti...*(lascia in sospensione la frase)*. Poi propriamente, non è il compito di questa Conferenza dei Servizi valutare...*(non può*

concludere il pensiero a causa dell'intervento, sulle sue parole, del progettista della S.r.l. proponente ing. Simone Pavan).

Interviene, sulle parole del dott. A. Pizzi, il progettista della "Acqua & Sole" S.r.l., dott. Simone Pavan ed obietta, a quello rivolgendosi: "Però la valutazione di un impianto di inertizzazione o altro deve andare nella direzione di individuare un materiale che poi possa essere re-introdotta! Se non riusciamo a re-introdurre il cemento ed i mattoni nelle case, finisce che dobbiamo considerare che andremmo a realizzare impianti con un impatto ambientale notevole!".

Controbatte all'ing. S. Pavan rappresentante (vicepresidente) con delega del "CO.S.R.A.B. - A.T.O.", dott. Alessandro Pizzi: "Io ribadisco: il problema da affrontare è quello della sperimentazione! La L.R. che citavo in precedenza indica obiettivi di sperimentazione! E' chiaro che, nel frattempo, si dovranno individuare siti con localizzazioni idonee. Noi non stiamo pensando ad un progetto che possa essere subito messo in campo; stiamo pensando ad un'azione diversa e cioè trovare siti e progetti che siano più idonei per questa fase di transizione. E ciò sperando che ci sia una soluzione sia a livello poi di gestione che di recuperi degli aggregati riciclati ma che ci sia altresì una sperimentazione che poi dia dei frutti alternativi. E' questo quello che si sta chiedendo, che è ben diverso da una soluzione "qui e ora". Spero di essermi spiegato".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di tutti gli interventi sopra riportati, la parola è data, dal Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento al Comune di Salussola, che l'ha richiesta per intervenire nel dibattito.

Avuta la parola, il Sindaco del Comune di Salussola sig. Carlo Cabrio afferma: "Onestamente ero incerto sull'opportunità di fare un intervento o tacere, perché, si sa che, in alcune situazioni, si sbaglia qualunque cosa si dica....*(lascia in sospensione la frase)*. D'altro canto però, come si fa a stare inerti quando sei il Comune nel quale è richiesto di realizzare il progetto? Mi capita di sentir dire in giro che a Salussola non c'è un Sindaco....*(lascia in sospensione la frase)*. Allora, premetto che per Salussola questa è stata una tegola dolorosa che ci siamo ritrovati fra capo e collo dopo ben 15 anni e spiego perché. Tutti qui sapete che nel 1999 il Consiglio Comunale di Salussola adottò una Deliberazione che dava semaforo verde ad una discarica per rifiuti speciali, che poi invece fu dirottata sul territorio di Cavaglià *(n.d.r.: fa riferimento alla discarica al servizio del "Polo Tecnologico" A.S.R.A.B. S.p.A.)*. Così, in forza di quella disponibilità manifestata dal Consiglio Comunale di Salussola, puntualmente ogni 7 o 8 anni si materializzava l'incubo della costruzione di una discarica al Brianco di Salussola ed io so che lo sapevano *(n.d.v. omette di indicare il soggetto della frase)*. Così ci hanno accusato di tutto; ma veramente di tutto: di inerzia, di mollezza nel fronteggiare la proposta di questa discarica, trascurando tuttavia di riconoscere che noi, credo, siamo gli unici che, per esprimere un "no politico", abbiamo prima speso denaro - che poteva, per inciso, essere risparmiato e dirottato alla fornitura di servizi ai cittadini - per DOCUMENTARCI ed acquisire valutazioni tecniche! Abbiamo chiesto consulenze prima al geologo prof. Berretta, che ha svolto altresì la figura dell'esperto nell'Organismo Collegiale dell'Inchiesta Pubblica della Provincia e poi anche ad un epidemiologo. Non soddisfatti ci abbiamo anche aggiunto uno studio sul traffico richiesto proprio alla Provincia di Biella. Tutto questo non sono parole mie, sono cose concrete, fatti. Noi, tecnicamente, siamo d'accordo con loro *(n.d.v.: si riferisce agli altri rappresentanti dei Comuni che hanno parlato in precedenza)*: avere la prospettiva della realizzazione di una discarica sul proprio territorio comunale è né più e né meno che una sciagura! Però io ritengo che l'approccio più corretto sia ascoltare i tecnici e non assumere solo un giudizio "a pelle": uno dice una cosa, l'altro né dice un'altra, un altro ancora dice che secondo lui...*(non completa il pensiero)*. No. Personalmente io - anche se sono un po' nel settore - non mi sento in grado di dire se il progetto va bene o va male...*(lascia in sospensione la frase)*. Comunque va beh,

proseguendo con la cronistoria, venne anche fuori, ad un certo punto che bisognava procedere alla variazione del P.R.G.C.. Cioè mi sentii, ad un certo punto, dire: "Ma cambia il Piano Regolatore che ti levi il fastidio!". Allora valutai questa indicazione, sentii l'urbanista...*(lascia in sospensione la frase)*. Personalmente pensavo che il territorio di Salussola fosse 1.500 ettari di risaia, con una definizione di terreno come "di basso pregio", cioè con reddito agrario molto basso. Ma non ne capisco nulla. Allora andai dai sindacati e chiesi loro: "Scusate, ma se io cambio, sempre che io possa farlo, il P.R.G.C., vediamo di capirci bene, non è che poi mi aumenta?...*(non completa il pensiero)*". "E certamente che aumenta!" mi hanno risposto. E non solo "Aumentano pure le tariffe" - sempre secondo quelli che sanno eh, non secondo me che non ne capisco nulla...*(lascia in sospensione la frase)* - "aumentano le tariffe dell'I.M.U. per gli agricoltori di Salussola!". Benissimo, pensai: "Ma che bella situazione!". E non basta ancora: se io faccio una variazione di P.R.G.C. in corso di procedura per la valutazione del progetto, i signori della "Acqua & Sole" S.r.l., che non sono scesi dal monte con la piena del fiume, minimo mi fanno ricorso! Non so eh? E, occhio e croce, ho come la sensazione che potrei anche perderlo...*(lascia in sospensione la frase)*. E così se mi domandassero i danni, poi mi toccherebbe anche pagarli. Richiesi allora all'urbanista di fare una riunione, un confronto. Gli chiesi, insomma che mi facesse una relazione su questa situazione dal punto di vista urbanistico e lui mi scrisse che la classificazione del sito come area di elevato interesse agronomico rientra nell'ambito dell'adeguamento del Piano Regolatore Comunale al Piano Paesaggistico Regionale, da operare tramite attuazione di una *revisione generale* del P.R.G. vigente, con durata complessiva procedimentale di anni 2! Quindi facendo un rapido esame della situazione in cui mi trovo, qualunque movimento io faccia, in qualunque direzione, rompo comunque qualcosa...*(lascia in sospensione la frase)*. Qualcuno allora mi sa spiegare che cosa debbo fare, perché a me, oltre che incatenarmi al palo del Brianco con un cartello al collo che dice che sono contrario alla discarica, non è venuto in mente altro!...*(lascia in sospensione la frase)*. Comunque l'Amministrazione Comunale di Salussola ha adottato 2 Deliberazioni, attenzione DUE, non una, DUE!! In una si esprime la contrarietà dell'Amministrazione alla discarica, nella seconda si esprime financo la contrarietà alla variazione di destinazione urbanistica del P.R.G.C.. Mi sembra quindi che non si possa equivocare sulla posizione del Comune di Salussola sulla questione della discarica del Brianco. Dopodiché, io, tutte le parti tecniche...*(non prosegue il pensiero)*. Ripeto: noi abbiamo speso molti soldi - che avremmo potuto dare a qualcuno, magari *al sociale*, per fare lavorare qualcuno in stato di bisogno - per poter acquisire degli elementi di conoscenza per esprimere una posizione e non dire o scrivere qualcosa di improvvisato ed "a naso". Io a questo punto - e qua lo dico davanti a tutti! - lascio che siano i tecnici a dare un giudizio. Se i tecnici della Provincia e di chi collabora con loro mi diranno che ci sono problemi irrisolvibili, vuol dire che là discarica non si farà! Ma se ci diranno che i requisiti tecnici per farla ci sono, chi sono io per dire: "Non si fa!?!". Chi sono io? Quando abbiamo accettato di fare i Sindaci, abbiamo giurato di rispettare le leggi e la Costituzione della Repubblica Italiana: se sono rispettate le leggi, se è rispettato quello che la legge richiede per farla....*(non conclude il pensiero)*. Ripeto avrei voluto tacere anche oggi, dopo che sono stato in silenzio per un anno per non dare adito ad illazioni, che ero d'accordo o che ero contrario...*(lascia in sospensione la frase)*. Però, Signori, la patata che scotta è nel mio Comune, non in quello degli altri. Per cui...*(non prosegue il pensiero)*".

Interviene a questo punto la rappresentante del Comune di Santhià (VC) vicesindaco sig.ra Angela Ariotti e rivolgendosi al Sindaco di Salussola, obietta: "La discarica sarà anche in Comune di Salussola, come altre sono nei territori di Cavaglià o altrove nella Valledora, così come anche le cave, però Santhià ha sempre dovuto sopportare le conseguenze pesanti di queste opere anche se nessuna di esse è sul suo territorio!".

Ribatte al Vicesindaco di Santhià il Sindaco del Comune di Salussola, sig. Carlo Cabrio: "Ma le avrò mie fatte io?"

Replica al Sindaco di Salussola la rappresentante del Comune di Santhià (VC) vicesindaco sig.ra Angela Ariotti: "Non sono state realizzate sul territorio di Santhià ma ciò non ostante...(non può concludere il pensiero a causa dell'intervento, sulle sue parole, del Sindaco di Salussola)".

Interviene, sulle parole della rappresentante del Comune di Santhià il Sindaco del Comune di Salussola, sig. Carlo Cabrio e, a quella rivolgendosi, eccepisce: "Però quelle sul territorio di Santhià se le è fatte l'Amministrazione Comunale di Santhià o no?! Non Voi attuali ma chi c'era prima, al limite...(lascia in sospensione la frase)".

Replica al Sindaco di Salussola la rappresentante del Comune di Santhià (VC) vicesindaco sig.ra Angela Ariotti: "Se si vuole fare riferimento alla "Truffaldina", vorrei far notare che parliamo di quasi mezzo secolo or sono, quando le discariche si facevano e basta, senza norme di legge o procedure specifiche...(lascia in sospensione la frase)".

Controbatte alla rappresentante del Comune di Santhià il Sindaco del Comune di Salussola, sig. Carlo Cabrio: "Ah ecco!...(lascia in sospensione al frase). E invece per la strada alla discarica, dove c'è quel bel campo pieno di lastre di Eternit!?(lascia in sospensione al frase)".

Replica al Sindaco di Salussola la rappresentante del Comune di Santhià (VC) vicesindaco sig.ra Angela Ariotti: "Stiamo sempre parlando di cose risalenti agli anni '70...(lascia in sospensione al frase)".

Controbatte alla rappresentante del Comune di Santhià il Sindaco del Comune di Salussola, sig. Carlo Cabrio: "Sentite, discariche di qui, discariche di là...(lascia in sospensione la frase). Io Vi ho appena detto come si esprime l'Amministrazione Comunale di Salussola: 2 volte NO! Abbiamo fatto tutto quello che era in nostro potere di fare. Abbiamo fatto quello che i nostri tecnici hanno detto che era meglio fare o non fare, non cose che ho detto io, che hanno detto i tecnici! Perché io non sono un tecnico! Quello che i tecnici hanno detto di fare e noi lo abbiamo fatto. Sempre. Però, ripeto, oltre che incatenarmi al palo del Brianco a me non viene in mente nulla...(lascia in sospensione la frase). Grazie".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di tutti gli interventi sopra riportati, la parola è data, dal Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento, al rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli che l'ha richiesta per intervenire nel dibattito.

Avuta la parola, il rappresentante con delega dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli, consigliere Pier Mauro Andorno afferma: "Sì, vorrei solo concludere come Provincia di Vercelli, molto sinteticamente, non entrando più nel merito tecnico, perché il lato specificamente tecnico è già stato sviscerato a dovere dall'O.T.+C.T. Provinciale di Biella. E voglio rivolgermi al collega Sindaco di Salussola. Dico "collega", perché sono Sindaco anch'io. Ecco, vorrei puntualizzare che questa istanza per la realizzazione della discarica di amianto è vero che è localizzata al Brianco, nel Comune di Salussola ma è altrettanto innegabile che coinvolge molto poco di meno un territorio ben più vasto del solo Comune stesso: insomma non è una grana solo del Sindaco Cabrio e basta. Qua in Conferenza dei Servizi c'è una rappresentanza di vari Comuni, confinanti o meno confinanti, che la Provincia di Biella ha accettato di coinvolgere nella procedura e c'è il coinvolgimento altresì di un territorio PROVINCIALE confinante! Quindi è una grana di due Province addirittura, non solo del Comune di Salussola! Questi impianti, questi argomenti, hanno una valenza molto delicata e che deve contemperare anche l'aspetto POLITICO!! Non può solamente essere lasciata al tecnico la

decisione, perché sennò a questo punto le elezioni politiche o amministrative non le facciamo neppure più, a che servono? Lasciamo tutte le decisioni ai tecnici punto e basta...*(lascia in sospensione la frase)*! Invece il politico, l'amministratore che sia a livello provinciale, regionale, nazionale o locale e quindi anche del suo Comune, è portatore di tutti gli interessi di tutte le popolazioni, di tutte le genti che appartengono al territorio. Cita bene il Sindaco Cabrio, che noi abbiamo prestato giuramento per osservare le leggi, la costituzione, la quale dà come diritto fondamentale il diritto alla salute, forse il principio basilare di tutte queste vicende. Come diceva prima il vicepresidente del "CO.S.R.A.B.-A.T.O." Biellese, il progetto è abbastanza ipotetico e fantasioso, perché mancano molte considerazioni, anche sull'aspetto della tariffa. La tariffa è stata calcolata non tenendo conto di problemi di viabilità e così via. Sotto l'aspetto tecnico, quindi magari la tariffa si sarà poi costretti ad aumentarla, magari a raddoppiarla...*(lascia in sospensione la frase)*. Non lo so io in questo momento quello che possa essere ma certamente dobbiamo avere bene presente che questo progetto e le conseguenze di una sua eventuale realizzazione potranno coinvolgere decine di migliaia di persone, anche oltre il territorio comunale di Salussola e quindi non può essere lasciato solo all'aspetto tecnico! Ma c'entra anche l'aspetto politico, perché il politico deve temperare! Il proponente comprensibilmente dice che lo fa per fornire un servizio, un servizio a pagamento, che non deve tuttavia andare a discapito, assolutamente del territorio, delle popolazioni che ci vivono, che vi operano e quindi *non deve produrre una negatività economica di come attualmente è il tessuto di questo territorio*. Concludo, infine, prendendo atto che anche la Provincia di Biella, come quella di Vercelli intende il proprio territorio come un'entità da vivere: lo leggo su quel manifesto là *(n.d.v.: il rappresentante della Provincia di Vercelli indica un manifesto opera dell'Assessorato Provinciale al Turismo di qualche anno prima, che campeggia su un espositore posizionato nella Sala Becchia, dietro il tavolo sul quale sta avendo corso la seduta, recante appunto il motto: "Biellese da vivere")* e Vi debbo dire che io, su quel manifesto, aggiungerei una parola "Vercellese", cioè scriverei "Biellese e Vercellese da vivere", cioè vorrei che fosse una spinta a considerare anche il vicino territorio vercellese, a temperare tutte le esigenze, visto che c'è uno scenario che è molto bello e mi dispiacerebbe ci fosse, nel futuro prossimo, uno scenario afflitto da un bubbone, ecco tutto...*(lascia in sospensione la frase)*. Le considerazioni le abbiamo fatte e chiunque le può fare, può congetturare e via dicendo ma la politica è assolutamente importante in queste fasi. La politica deve dare le linee, i principi che poi gli organi debbono seguire! Non si può fare come se la politica non esistesse in questi ragionamenti, in questi frangenti, con progetti di questo tipo. Io penso che queste strutture, questi impianti dovrebbero essere governati dal pubblico, ci sarebbero più garanzie con la *governance* pubblica rispetto a quella privata, perché l'imprenditore privato ha necessariamente come obiettivo il profitto; lo si diceva prima: alla fine, se questa attività dovesse viaggiare in pareggio vorrebbe dire che il progetto sarebbe già defunto dall'inizio. Ecco perché forse la *governance* pubblica mi dà maggiori garanzie. Grazie".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto qui sopra riportato, la parola è data, dal Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento al proponente che l'ha richiesta per operare una precisazione.

Avuta la parola, la progettista della "Acqua & Sole" S.r.l., ing. Federica Barone afferma: "Scusate ma vorrei tornare un po' indietro nel dibattito, perché vorrei dire che, rispetto al "principio di equivalenza", noi ci siamo rifatti all'Allegato 1 del D. Lgs. 36/2003 che lo convalida per gli spessori e gli strati di impermeabilità. Quindi fondamentalmente la norma regionale dovrebbe andare in analogia con il "principio di equivalenza". Volevo solo citarlo adesso, poi forniremo le integrazioni".

Interviene di seguito anche il legale Rappresentante della "Acqua & Sole" S.r.l. ing. Francesco Natta e, rivolgendosi al Responsabile del Procedimento, afferma: "Io volevo invece ringraziare per la serietà dell'O.T.+C.T. Provinciale, che ci ha identificato alcune lacune del progetto che andremo a colmare sicuramente e con rapidità, perché nella nostra testa erano già chiare. Evidentemente non siamo stati in grado di comunicarle in modo così chiaro ma vi provvederemo certamente e velocemente".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto delle dichiarazioni del proponente qui sopra riportate, la parola è data, dal Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento al Dirigente del Servizio Rifiuti, V.I.A. Energia Qualità dell'Aria Acque Reflue Risorse Idriche, che l'ha richiesta per operare una precisazione.

Avuta la parola, il **Dirigente del Servizio Rifiuti, V.I.A. Energia Qualità dell'Aria Acque Reflue Risorse Idriche e Segretario Generale della Provincia, dottor Roberto Capobianco** (n.d.v.: che si è assentato dalla seduta per circa 30 minuti e vi ha testé fatto ritorno) dichiara: "Io sono latore di una breve "missiva" dettatami telefonicamente poco fa' dal Presidente della Provincia, che sarebbe dovuto essere presente oggi ma che si scusa per essere stato convocato a Roma, oggi e domani, per impegni sia presso il Ministero dell'Interno, sia presso l'U.P.I. Mi ha quindi richiesto di dare lettura durante la seduta della Conferenza dei Servizi, di queste righe che vado a leggerVi. E' un messaggio che ha un contenuto meramente politico, non tecnico e debbo premettere che, pur essendo un testo rivolto al Presidente della Conferenza dei Servizi, è tuttavia critico verso l'Amministrazione Comunale di Salussola... (non può concludere il pensiero a causa dell'intervento, sulle sue parole del Sindaco di Salussola).

Interviene, sulle parole del dott. Capobianco, il **Sindaco del Comune di Salussola, sig. Carlo Cabrio** e commenta di aspettarsi quanto sta per essere letto ma che avrebbe però preferito che ci fosse un confronto *vis-à-vis* con il Presidente della Provincia.

Avuta la parola, il **Dirigente del Servizio Rifiuti V.I.A. Energia Qualità dell'Aria Acque Reflue Risorse Idriche e Segretario Generale della Provincia, dottor Roberto Capobianco**, dichiara: "Signor Sindaco, io, noi tutti qui, poco fa' abbiamo ascoltato quella che è la Sua posizione, la posizione del Suo Comune ma, comunque io debbo procedere nella lettura delle parole del Presidente della Provincia. Quindi leggo: "Al Presidente della Conferenza dei Servizi con richiesta di lettura dell'intervento nel corso del dibattito. Il Presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo rileva come il Comune di Salussola, autorità competente in materia di pianificazione territoriale, non abbia a tutt'oggi provveduto ad adeguare il proprio strumento urbanistico alle nuove disposizioni contenute nel Piano Paesistico Regionale recentemente approvato. In particolare, non è stata data attuazione alle direttive riguardanti le morfologie disciplinate dall'art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione "Aree Rurali di Pianura" e dall'art. 20 "Aree di Elevato Interesse Agronomico" e questo nonostante il Consiglio Comunale di Salussola abbia in più occasioni dichiarato la propria contrarietà al progetto di cui si tratta".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto delle dichiarazioni del Presidente della Provincia operate per bocca del Dirigente dottor Roberto Capobianco qui sopra riportate, interviene immediatamente il **Sindaco del Comune di Salussola, sig. Carlo Cabrio** e ribadisce quanto affermato in precedenza circa i ragionamenti che il Comune ha fatto dopo aver speso denaro del Comune per documentarsi. Ribadisce e rimarca la propria amarezza e la propria irritazione per le parole che il Presidente della Provincia - pur se anch'egli Sindaco - gli ha rivolto senza la possibilità di un confronto a causa della sua assenza.

Riprende la parola il **Dirigente del Servizio Rifiuti V.I.A. Energia Qualità dell'Aria Acque Reflue Risorse Idriche e Segretario Generale della Provincia, dottor Roberto Capobianco** e, rivolgendosi al Sindaco di Salussola, ribadisce che il Presidente dell'Amministrazione Provinciale non è presente alla seduta per motivi di ufficio.

Interviene, *ad adiuvandum*, anche il rappresentante con delega dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli, consigliere **Pier Mauro Andorno** ed afferma: "Posso confermare che anche il Presidente Riva Vercellotti (n.d.r.: *Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli*) si trova oggi a Roma per gli stessi motivi".

Interviene ancora il **Sindaco del Comune di Salussola, sig. Carlo Cabrio** che conferma comunque la propria amarezza per il contenuto dello scritto che gli è stato letto e per l'assenza dell'autore.

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto del contraddittorio qui sopra riportato, richiede di poter intervenire il proponente, per operare una dichiarazione. La parola è data al proponente da parte del Presidente della Conferenza dei Servizi.

Avuta la parola, il consulente legale della "Acqua & Sole" S.r.l., avv. **Pietro Ferraris** afferma: "Quella che abbiamo appena sentito è – direi – una diatriba meramente politica e, vista la sede, visto il tenore eminentemente tecnico del dibattito svolto fin ora tra i soggetti presenti, richiederemmo alla Provincia di Biella ed agli attori della Conferenza dei Servizi di limitarsi a valutare le considerazioni di ordine tecnico e di non tenere conto, nella Conferenza dei Servizi né della lettera del Sindaco (n.d.r.: *sic*), né delle repliche che sono seguite. Questo solo chiediamo, trattandosi di un tavolo di tipo tecnico".

Risponde all'avv. Pietro Ferraris, il **Dirigente del Servizio Rifiuti V.I.A. Energia Qualità dell'Aria Acque Reflue Risorse Idriche e Segretario Generale della Provincia, dottor Roberto Capobianco**: "Avvocato, è la legge che dice che la Conferenza dei Servizi funziona in questo modo: gli interventi di natura, diciamo, non inerente in modo stretto con l'oggetto, non hanno, per legge, poi un peso sotto l'aspetto decisionale".

Interviene ancora il consulente legale della "Acqua & Sole" S.r.l., avv. **Pietro Ferraris** e precisa: "No è perché, essendo oggetto di un dibattito politico e non meramente tecnico, noi non sapremmo come contro-dedurle. E' per quello che chiediamo che non facciano parte della Conferenza dei Servizi...*(lascia in sospensione la frase)*".

Risponde ancora all'avv. Pietro Ferraris, il **Dirigente del Servizio Rifiuti V.I.A. Energia Qualità dell'Aria Acque Reflue Risorse Idriche e Segretario Generale della Provincia, dottor Roberto Capobianco**: "Sì, avvocato. Voi, nelle integrazioni che necessariamente dovete fare *agli elaborati (sic)*, è evidente a tutti che non potrete prendere una posizione avverso gli orientamenti politici: quelli restano, saranno riportati nel verbale della Conferenza dei Servizi, senza che vengano trasposte nella richiesta di integrazioni e conseguentemente senza che Voi dobbiate contro-dedurvi, beninteso!".

Interviene tuttavia il rappresentante con delega dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli, consigliere **Pier Mauro Andorno** ed afferma: "Scusate però ma, dal tenore di questi ultimi interventi fatti, mi preme di ribadire che non vorrei che si stringesse troppo il mirino sugli aspetti tecnici, perché NON dobbiamo limitarci ai soli aspetti tecnici!! Vorrei che non fosse trascurato che esistono principi di precauzione da considerare che comunque non sono politici. Penso alla tutela della salute, che è un principio fondamentale e va al di là degli aspetti meramente tecnici e di quelli

meramente politici, che appartiene alla Costituzione. Quindi il progetto deve essere coerente e deve dare delle certezze! Per adesso, al contrario, io ho sentito molte incertezze e molte ipotesi! Ed adesso sto parlando sotto l'aspetto tecnico non politico, tra l'altro...*(lascia in sospensione la frase)*. Allora dove ci sia la considerazione della certezza...*(non prosegue il pensiero)*. L'unica certezza che possiamo avere oggi sapete qual è? Quella che non ci sarebbero problemi per nessuno se di questo progetto non si facesse nulla! Non voglio dire che sia un'area senza alcun tipo di problema; problemi ce ne sono ma non quelli indotti dalla realizzazione di questa discarica. Signori, l'unica certezza che abbiamo oggi è questa qui! E non sono congetture politiche queste, sono dati di fatto, attenzione!"

Interviene altresì il rappresentante con delega del "CO.S.R.A.B.-A.T.O.", vicepresidente dott. **Alessandro Pizzi** ed afferma: "Tra l'altro, la Costituzione dell'Unione Europea, all'articolo 233, richiama il "Principio di Precauzione" che è invece un aspetto importante! Vi si dice che: "Sulle questioni scientificamente controverse, incerte per decisioni tecnico economiche e POLITICHE" - lo dice, ripeto, la Costituzione Europea, "si deve avviare una condotta cautelativa per la tutela della salute pubblica". Quindi ogni considerazione è racchiusa qua dentro!"

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto del contraddittorio qui sopra riportato, richiede di poter intervenire il Sindaco del Comune di Dorzano. La parola è data al proponente da parte del Presidente della Conferenza dei Servizi.

Avuta la parola, il **Sindaco del Comune di Dorzano, geom. Sergio Gusulfinò** dichiara: "Io volevo concludere ma con riferimento al punto b) dell'Ordine del Giorno della seduta: "Valutazione ed il Commento sull'esito dell'Inchiesta Pubblica". Ecco, in proposito io mi permetterei di consegnare le mie osservazioni scritte su quel commento lì e sulla valutazione appunto dell'operato dell'Inchiesta Pubblica. Le consegno".

Il Sindaco del Comune di Dorzano si appresta, così, a consegnare un elaborato di otto fogli numerati e dattiloscritti su una sola facciata, alla Segreteria della Conferenza dei Servizi. Interviene tuttavia il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** e, rivolgendosi al Sindaco del Comune di Dorzano, puntualizza: "Un attimo signor Sindaco. Lei sa, perché lo abbiamo detto e ripetuto molte volte nelle sedute precedenti ed anche oggi, che le richieste d'integrazione debbono essere manifestate al proponente tassativamente nel corso della seduta odierna della Conferenza dei Servizi. Nello scritto che vorrebbe consegnare sono contenute richieste d'integrazione, per caso? Perché, in caso affermativo, non va bene, perché avremmo dovuto leggerle, come noi abbiamo fatto con le altre note lette e con il Verbale dell'O.T.+C.T.".

Ribatte al Presidente della Conferenza dei Servizi il **Sindaco del Comune di Dorzano sig. Sergio Gusulfinò**: "C'è un commento su quanto è contenuto nella Relazione Conclusiva dell'Inchiesta Pubblica. Del resto io leggo, nella nota di convocazione della seduta odierna, al secondo punto, che si possono fare commenti e valutazioni sulla Relazione conclusiva dell'Inchiesta Pubblica e in questo mio scritto c'è proprio quello!"

Controbatte al Sindaco di Dorzano il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** affermando: "Signor Sindaco io Le ho chiesto una cosa ben precisa: dentro quello scritto ci sono delle richieste di integrazioni? Se sì - visto che la seduta odierna costituisce l'unica occasione per richiedere integrazioni ed abbiamo perciò messo al primo punto dell'ordine del giorno proprio la richiesta di integrazioni - Lei non può, ormai quasi in chiusura di seduta, consegnare un documento scritto di un numero consistente di pagine, i cui

contenuti non sono conosciuti da nessuno tranne che da Lei! Perché, se vi fossero delle richieste d'integrazione, noi quando le esporremo al proponente? Allora, o Lei, visto che ne è l'autore, lo commenta, lo legge o quello che vuole basta che lo renda noto alla Conferenza dei Servizi e soprattutto al proponente, oppure mi dispiace ma lo ritira perché non possiamo accettarlo. Non so come la vedano gli altri qui presenti...*(lascia in sospensione la frase)*".

Dopo un breve consulto tra i rappresentanti della Provincia di Biella, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** ribadisce la richiesta al Sindaco del Comune di Dorzano, come condizione per poterne ammettere la produzione agli atti della seduta, che questi provveda a leggere integralmente il documento di cui trattasi. Gli dà quindi la parola a questo scopo.

Riavuta la parola, il **Sindaco del Comune di Dorzano sig. Sergio Gusulfin** procede alla lettura integrale del documento - senza titolo e senza data - trasposto su carta intestata del Comune di Dorzano. Conclusa la lettura, il documento viene dal Sindaco consegnato alla Segreteria della Conferenza dei Servizi per essere messo agli atti della seduta ed al fascicolo del procedimento.

Tuttavia il **Segretario della Conferenza dei Servizi, dott. Marco Fornaro**, prendendo atto che il documento testé letto non reca alcuna sottoscrizione, richiede che il Sindaco di Dorzano cortesemente lo sottoscriva in ultima pagina. Il **Sindaco del Comune di Dorzano geom. Sergio Gusulfin** provvede pertanto a siglare il documento in ogni pagina, a barrare i retri bianchi di ciascun foglio ed a sottoscrivere per intero in calce all'ultima pagina. Il documento è ora acquisito al fascicolo del procedimento ed è allegato in copia al presente Verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto testé letto dal Sindaco del Comune di Dorzano la parola è ripresa dal **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, il quale, verificato che non vi sono più richieste da parte di alcuno dei presenti, ricorda che, a seguito della ricezione della formale nota di richiesta integrazioni che le sarà inoltrata, a stretto giro di posta (P.E.C.), la "Acqua & Sole" S.r.l, per legge, disporrà di 30 gg. per la consegna alla Provincia delle proprie contro-deduzioni ma che la società proponente medesima ha in facoltà di richiedere, per la presentazione delle contro-deduzioni stesse, una sospensione dei termini procedurali sino ad un massimo di ulteriori 180 gg. Qualora le contro-deduzioni alla richiesta d'integrazioni non saranno consegnate, la Provincia dovrà dare corso all'archiviazione dell'istanza. Per tale motivo non è al momento possibile l'aggiornamento preciso del crono-programma dei lavori della Conferenza dei Servizi fissando già ora la data della prossima seduta della Conferenza dei Servizi.

Infine il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** informa che, di volta in volta disponibili, gli atti della documentazione relativa al procedimento qui istruito saranno pubblicati sul sito WEB della Provincia di Biella e che la prossima seduta della Conferenza dei Servizi sarà naturalmente convocata con nota scritta, quando sarà possibile determinarne la data.

Preso poi atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento da parte dei presenti o richieste di informazioni varie, il **Responsabile del Procedimento e Presidente della Conferenza dei Servizi dott. Graziano Stevanin**, dichiara chiusa la seduta.

Sono le ore 13:05.



Allegati:

- nota Amministrazione Provinciale di Vercelli prot. n. 15062 del 13.06.2018;

- Verbale di riunione dell'O.T.+C.T. del 05.06.2018;

- documento senza titolo e senza data, trasposto su carta intestata del Comune di Dorzano e sottoscritto dal Sindaco;

Il Segretario Verbalizzante
(dott. Marco Fornaro)



Il Presidente della Conferenza Respons. del Proced.to
(dott. Graziano Stevanin)



PROGETTO DI DISCARICA
MONODEDICATA A MATERIALE DI COSTRUZIONE CONTENENTE AMIANTO E LOCALIZZATO IN REGIONE
BIANCO NEL COMUNE DI SALUSSOLA. SOC.ACQUA E SOLE SRL CON SEDE IN MILANO.
PROCEDIMENTO DI VIA PROVINCIA DI BIELLA. CONFERENZA DEI SERVIZI PER IL GIORNO 14/06/2018
Contatto: "presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it" <presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it>
Data: 13/06/2018 15:59
Protocollo: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

di documento protocollato
Oggetto: PROGETTO DI DISCARICA MONODEDICATA A MATERIALE DI COSTRUZIONE CONTENENTE
AMIO E LOCALIZZATO IN REGIONE BRIANCO NEL COMUNE DI SALUSSOLA. SOC.ACQUA E SOLE
CON SEDE IN MILANO. PROCEDIMENTO DI VIA PROVINCIA DI BIELLA. CONFERENZA DEI SERVIZI
IL GIORNO 14/06/2018
protocollo: 13/06/2018
Protocollo da: p_vc - Provincia di Vercelli
Pagine: 2

Allegati:

vc.REGISTRO UFFICIALE.2018.0015062.pdf

322 kB

ognatura.xml

1,8 kB

PROVINCIA di BIELLA			
SETTORE AMBIENTE			
14 GIU. 2018			
N° Prot.	44485	PT	
Serv.	B3	Tit. EXI	Cal. 2 Fasc. 177



OGGETTO: Progetto di "Discarica monodedicata a materiale di costruzione contenete amianto e localizzato in regione Brianca nel Comune di Salussola". Società ACQUA & SOLE srl con sede in Milano, Via Vittor Pisani n.16. Procedimento di VIA Provincia di Biella. Categoria Progettuale n.8 Allegato A2 alla L.R. n.40/98 e s.m.i. Conferenza dei Servizi convocata per il giorno 14.06.2018.

PROVINCIA DI BIELLA

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Servizio Rifiuti

Via Quintino Sella n.12 - **BIELLA**

Con riferimento al procedimento di VIA e AIA ed al Progetto indicati in oggetto, la Provincia di Biella, con nota prot.n. 13553 del 04.06.2018 (prot. prov. n. 0014221 del 04.06.2018) ha convocato la seconda Conferenza dei Servizi per il giorno 14.06.2018.

L'Amministrazione Provinciale, richiamando quanto in precedenza trasmesso con le note prot. prov. n. 17788 del 20.06.2017 e n. 0005223 del 27.02.2018, ritiene sostanzialmente condivisibili le valutazioni del documento "Relazione finale dell'Organismo Collegiale Inquirente" in merito agli aspetti non affrontati o completamente risolti dalla documentazione predisposta dalla Ditta proponente.

Le valutazioni della Relazione finale dell'Organismo Collegiale Inquirente dell'Inchiesta Pubblica hanno infatti preso in considerazione quanto sollevato dalla Provincia di Vercelli nei pareri in precedenza depositati, unitamente a quanto posto in rilievo dai diversi contributi e osservazioni depositati dai numerosi Enti e realtà territoriali in cui sono state evidenziate notevoli criticità riferite, richiamando solo le principali, alla localizzazione, alla viabilità, alla tutela delle acque sotterranee ed alla salvaguardia della produzione risicola, tali da far ritenere non superabile, mediante il deposito di ulteriore documentazione integrativa, la sommatoria complessiva di tutte le problematiche emerse.

Dal punto di vista prettamente tecnico, oltre a quanto già in precedenza segnalato, si vuole rilevare inoltre che, alla luce anche dei dubbi emersi in Inchiesta Pubblica circa il peso specifico teorico dei rifiuti confinati, non risulta che nella progettazione del sistema di estrazione di fondo del percolato si sia tenuto conto dell'effetto di schiacciamento esercitato dal corpo di rifiuti sovrastante, che graverebbe per qualche decina di metri sulle tubazioni di fondo, rischiando di rendere inefficiente le opere di captazione del percolato. Si ritengono inoltre sottostimate le pendenze di posa delle tubazioni di raccolta. Infine, si segnala che, stante gli ingenti volumi di materiali scavati e riutilizzati a scopo costruttivo, è opportuno valutare se l'intervento sia da sottoporre alla disciplina relativa alle attività estrattive.


Alla luce di quanto sopra esposto si ribadisce che il progetto non è basato su presupposti accettabili, non fornisce adeguate garanzie di tutela dell'ambiente e della salute pubblica e quindi non risulta compatibile e sostenibile per il territorio interferito.

Distinti saluti.

La Dirigente dell'Area Lavori
Pubblici, Edilizia Scolastica e
non Scolastica e Territorio
Responsabile dell'Organo
Tecnico di VIA
(Arch. Caterina Silva)



Il Dirigente dell'Area Ambiente
(Dott. Piero Gaetano
Vantaggiato)





OGGETTO: Progetto di "Discarica monodedicata a materiale di costruzione contenete amianto e localizzato in regione Brianca nel Comune di Salussola". Società ACQUA & SOIT srl con sede in Milano, Via Vittor Pisani n.16. Procedimento di VIA Provincia di Biella, Categoria Progettuale n.8 Allegato A2 alla L.R. n.49/98 e s.m.i. Conferenza dei Servizi convocata per il giorno 20.06.2017.

PROVINCIA DI BIELLA
Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Servizio Rifiuti
Via Quintino Sella n.12 - BIELLA

Si fa riferimento al procedimento di VIA ed al Progetto in oggetto indicati.

Analizzati gli elaborati resi disponibili sul sito web della Provincia di Biella, si formulano le seguenti osservazioni, che tengono conto anche della prossimità del sito individuato nel progetto rispetto al territorio della Provincia di Vercelli - Comune di Santhià e Carisio.

- Si evidenzia il mancato coinvolgimento del Comune di Santhià, pesantemente interferito per il traffico indotto dalla nuova attività in progetto (vedi doc. All.3 Studio di Impatto Viabilistico) e potenzialmente interferito per gli effetti delle emissioni in atmosfera (vedi doc. All.1 Valutazione previsionale impatto atmosferico).
- Per gli aspetti inerenti la compatibilità degli interventi previsti con gli strumenti di Pianificazione Territoriale si fa rilevare quanto segue.
Il PTCP approvato dal Consiglio Regionale con atto n. 240-8812 del 24.02.2009, pubblicato sul BUR n. 10 del 12.03.2009 e adeguato al Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA), con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 138 del 29 Novembre 2013, individua una serie di temi rilevanti ai fini della definizione dell'assetto complessivo del territorio provinciale, rispetto ai quali, i proponenti interventi di trasformazione del territorio provinciale, dovrebbero effettuare una valutazione di coerenza.

Ancorché il progetto in oggetto non ricada nel territorio provinciale si ritiene necessario far rilevare alcuni aspetti inerenti i possibili impatti che lo stesso può generare sul territorio provinciale in ragione degli elementi di tutela e valorizzazione rilevati dal Piano provinciale.

Nel documento denominato AMB. 1 Studio d'Impatto Ambientale - Quadro Ambientale (SIA) al paragrafo 3.1 - Distanza dai centri abitati, il proponente elenca i centri abitati più vicini all'area dell'impianto in oggetto, tutti inclusi nel territorio provinciale di Biella. Si fa rilevare che non sono stati considerati la Frazione Nebbiuno e l'insediamento di S. Damiano ubicati entro i confini amministrativi del Comune di Carisio ad una distanza indicativa dall'impianto in progetto rispettivamente di 3,9 Km e di 3,3 Km. Lo stesso centro abitato di Carisio risulta ubicato indicativamente ad una distanza dall'impianto in progetto di circa 5 Km.

Con riferimento al paragrafo 4 - Acque Superficiali del SIA, si fa rilevare che lungo il torrente Elvo è indicata dal PTCP una rete ecologica di particolare valenza ambientale che include la riserva naturale speciale della Garzaia di Carisio che costituisce, inoltre, sito di interesse comunitario (SIC) della rete europea Natura 2000 dal nome "Garzaia di Carisio" (Codice IT1120005). Rispetto a tale sito, ubicato a circa 4 km dall'impianto non è stata fatta alcuna valutazione.

Il PTCP individua, inoltre in corrispondenza del confine provinciale nell'area posta a nord del Canale Depretis un'estesa area classificata quale Zona 1: Sistema delle reti ecologiche - Macchie e corridoi secondari a matrice mista (Zona 1.b).

Il sistema della rete ecologica sopra richiamato risulta strettamente integrato con gli altri sistemi ambientali che caratterizzano il contesto di area vasta interferito dall'impianto in progetto, la Zona 4: "Sistema agricolo diversificato" e la Zona 5: "Sistema agricolo industrializzato", per i quali il PTCP definisce obiettivi volti alla conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio agrario e al miglioramento dello stesso, con particolare attenzione alla maglia fendiaria, all'incentivazione delle pratiche agricole ambientalmente compatibili e alla conservazione della coltura risicola e delle colture proprie dell'identità dei luoghi.

In coerenza con le disposizioni del Piano provinciale il Piano paesaggistico Regionale (Ppr), come correttamente riportato nel sopra citato documento di progetto, classifica nella Tavola P4.7 l'ambito nel quale è prevista l'ubicazione dell'intervento, tra le "Aree rurali di pianura" e nello specifico nella morfologia insediativa n. 10, disciplinata dall'art. 40 delle NTA.

Tali aree sono prevalentemente segnate da usi storicamente consolidati per l'agricoltura, l'allevamento o la gestione forestale, con marginale presenza di usi diversi. Per esse il Ppr definisce obiettivi volti allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, alla valorizzazione delle risorse locali e delle specificità naturalistiche e culturali, al contenimento delle proliferazioni insediative non connesse all'agricoltura, con particolare attenzione alle aree di pregio paesaggistico o a elevata produttività di cui agli articoli 20 e 32.

L'area di progetto confina, inoltre, a nord con Aree rurali di specifico interesse paesaggistico (art. 32): "Sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati" e con "Aree di elevato interesse agronomico (art. 20)" individuate entrambe lungo il torrente Elvo.

Il Ppr riconosce nella Tavola P5 gli elementi che concorrono alla definizione della rete ecologica regionale. La zona in cui ricade l'area oggetto dell'impianto viene identificata tra le Aree di riqualificazione ambientale comprensivi dei contesti di pianura (urbanizzati e spazi aperti) e nello specifico come "Aree agricole in cui ricercare connettività diffusa". Tra gli indirizzi è previsto che "... gli interventi di riqualificazione, compensazione e progettazione paesaggistica e ambientale sono finalizzati a mantenere i varchi tra nuclei urbani, alla realizzazione di greenbelt, greenway e cunei verdi, nonché a valorizzare le attività agricole anche in chiave turistica e didattica;"

Immediatamente a sud dell'area di intervento è riconosciuto dal Ppr un insediamento classificato tra le "Aree e impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico (art. 27)".

Nel valutare la coerenza con gli obiettivi definiti dal Ppr, il proponente a pag. 132 del SIA espone correttamente la non coerenza di quanto proposto con alcuni degli obiettivi, azioni ed indirizzi del piano, mentre per altri ritiene che gli stessi risultino raggiunti o parzialmente raggiunti in funzione delle mitigazioni e compensazioni poste in essere prevalentemente in fase di ripristino ambientale a fine vita dell'impianto. Si ritiene che tale impostazione non sia condivisibile viste le estese tempistiche di realizzazione del progetto di recupero.

La lettera h) dell'art. 40, come correttamente evidenziato dal proponente a pagina 115 del SIA, prevede quanto di seguito riportato: "consentire la previsione di interventi infrastrutturali o insediativi di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale".

Il proponente ritiene assolta la coerenza con la norma sopra richiamata in funzione della "procedura attivata a livello provinciale in cui si prevedono adeguate opere di mitigazione e compensazione". Tale impostazione non si considera condivisibile in quanto si ritiene che la procedura attivata per consentire l'attuazione dell'impianto in progetto non possa essere ricondotta ad una procedura di accordo di programma o ad una procedura di copianificazione.

Si fa rilevare che il territorio del comune di Salussola è parte della zona di coltivazione, raccolta, elaborazione o trasformazione della denominazione d'origine protetta "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese". Il comma 6 dell'art. 20 delle NTA del Ppr prevede per le risaie a Denominazione di Origine che "...eventuali nuovi impegni di suolo a fini diversi da quelli agricoli possono prevedersi solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti".

A pagina 128 del SIA il proponente riporta le previsioni del PRG vigente che riguardano l'area oggetto d'intervento che tuttavia non paiono allineate con quanto riportato nel certificato di destinazione urbanistica datato 18/01/2017, dal quale emerge che la maggior parte dei mappali interessati dalla discarica risultano classificati quali aree agricole torreni ad elevata produttività in parte a vincolo paesaggistico.

In ogni caso la destinazione urbanistica del PRG non pare coerente con l'uso previsto.

Come indicato al paragrafo 5 - ACQUE Sotterranee del SIA, il sito individuato per la realizzazione dell'impianto in progetto, ricade in aree di ricarica dell'acquifero profondo, come individuate dal PTA e ridefinite con delimitazione di dettaglio 1: 250.000 dalla Regione Piemonte con D.D. n. 268 del 21/07/2016.

Come chiarito dalla Circolare regionale n. 4/AMB del 2015, l'art. 24 delle NTA del PTA non definisce immediate disposizioni attuative nelle Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano. Lo stesso articolo, al comma 4, demanda alla Regione di procedere ad approfondimenti tecnici per delimitazioni a scala di maggior dettaglio rispetto alla prima definizione "sentite le Province e le Autorità d'Ambito" nel caso di Aree di Ricarica. Tali approfondimenti sono indispensabili, recita la Circolare regionale, per procedere con l'individuazione di vincoli e limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti. In particolare, per le Aree di Ricarica, la Regione informa di aver dato avvio nel luglio 2014 gli approfondimenti tecnici di cui sopra, con studio di durata biennale. In attesa delle disposizioni attuative di cui sopra, la Circolare regionale conclude invitando gli Enti preposti alla pianificazione territoriale locale - in

applicazione del principio precauzionale declinato nelle Direttive 2000/60/CE "Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque" e 2006/118/CE "Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento" - ad operare un'attenta valutazione circa l'idoneità di tali aree ad ospitare attività o usi del territorio che potrebbero compromettere le risorse idriche strategiche per l'uso idropotabile.

La Regione Piemonte ha presentato nei Comitati tecnici o nelle sedute della Conferenza regionale dell'ambiente una proposta di disciplina regionale ai sensi del Piano di Tutela delle Acque attualmente in fase di definizione che prevede specifiche misure per le aree di ricarica delle falde.

In considerazione di quanto sopra evidenziato si ritiene che l'impianto in progetto non risulti in linea con gli obiettivi di tutela di sviluppo e di valorizzazione definiti dai citati strumenti di pianificazione.

• Per le interferenze con la viabilità:

Si promette che risulta non ben definita la viabilità effettivamente utilizzata dai mezzi pesanti che effettuano il trasporto del materiale (sia a vuoto che a pieno), in quanto il percorso indicato a pag.40 punto 5.2 *Distribuzione della domanda* riportato nella REL. AMB 1 - ALL.3 perrebbe in contrasto con quanto indicato a pag.3-4 del punto 2) *Descrizione sintetica dell'impianto* riportato nella REL. 2 "PIANO DI GESTIONE OPERATIVA" si evidenzia come il traffico di mezzi ipotizzato (50 viaggi/giorno con picchi anche di 20 viaggi/giorno nelle ore di punta) risulti insostenibile allo stato attuale della rete viaria eventualmente interferita di competenza di questa Provincia (S.P. n.143 e S.P. n.54).

Problematiche lungo la S.P. 143 "del Vercellese":

- ◊ Ponte autostradale A4: sarebbe opportuno dare una adeguata informazione alla Società che gestisce quel tratto di ramo autostradale relativamente al traffico indotto da e per la discarica in progetto.
- ◊ Ponte sul Canale Depretis: considerati i volumi di traffico indotti dalla discarica in progetto si rende necessaria una verifica statica del manufatto con anche la previsione di eventuali interventi di ripristino tecnologico, il tutto in ragione della durata della discarica.
- ◊ Rotatoria in abitato di Santhià: ove non è possibile un adeguamento/ampliamento.
- ◊ Seppur non vengano indicate le tipologie dei mezzi previsti per il trasporto si può desumere che siano di dimensioni considerevoli dal momento che è prevista nell'impianto in progetto una piastra di pesatura avente lunghezza di metri 18,00 (come riportato a pag. 30 della REL. 1 - *RELAZIONE TECNICA*).

Problematiche lungo la S.P. 54 "Santhià-Salussola":

- ◊ Sezione stradale esigua.
- ◊ Strada percorsa anche da parecchio traffico agricolo (vista l'ubicazione).
- ◊ Presenza in loco di un centro di raccolta e trasformazione di rifiuti urbani del Comune di Santhià. A tal proposito preme evidenziare come lo studio del traffico del tratto di S.P. 54 risulta poco attendibile in quanto il centro di raccolta non risulta ancora funzionante a pieno regime ed è imminente una intensificazione dell'attività con incremento del volume di traffico.

Premesso quanto sopra si richiede:

- ◊ La realizzazione, per tutti i tratti di strada, di piste ciclabili in linea con la normativa vigente in materia, comprensive anche di tutta la segnaletica orizzontale/verticale connessa a tale realizzazione.

Provincia di Vercelli - Area Territorio - Via S. Cristoforo 3 - Vercelli
tel. 0161 5901 - presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it

- ◊ Realizzazione di idonei allargamenti della sede stradale per i tratti di strada interferiti dai flussi di traffico diretti/provenienti da/per la discarica in progetto, con particolare riferimento alla S.P. 54 (di sezione esigua).
 - ◊ Sostituzione (laddove presenti o ormai vetusti o non a norma) di tutti i tratti di guard rail presenti lungo tutta la rete stradale interferita di competenza di questa Provincia.
 - ◊ Posizionamento (ove richiesto dalla normativa) di nuovi tratti di guard rail in modo da garantire standard minimi di sicurezza alla normale circolazione veicolare e nel contempo salvaguardare anche la pubblica incolumità.
 - ◊ Considerati i notevoli flussi di traffico indotto dalla futura discarica si richiedono interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con previsione anche di rifacimento dell'intero pacchetto di pavimentazione stradale, il tutto in ragione anche della durata della discarica. Tutti i suddetti interventi dovranno essere preventivamente concordati, sia relativamente le modalità che le tempistiche, direttamente con la Provincia di Vercelli (gestore della rete stradale interferita).
 - ◊ Infine si auspica che il Proponente riduca notevolmente l'utilizzo dei tratti stradali in Provincia di Vercelli o spostando tutto il volume di traffico lungo la rete viaria di competenza della Provincia di Biella oppure adottando dei puntuali accorgimenti sino a non escludere anche ad esempio la realizzazione di una bretella di collegamento tra la S.P. 143 e la S.P. 54 con previsione ai suoi estremi di nuove rotatorie, affinché si possano effettuare manovre di cambio di direzione e percorsi in totale sicurezza.
- Per quanto attiene le alternative localizzative e opzione zero il Proponente, per giustificare la localizzazione del nuovo impianto, indica (SIA Q.A. pag.32) ... *la possibilità di riqualificare un'area di basso pregio dal punto di vista agricolo , prevedendone, al termine dell'intervento, una valorizzazione ambientale di tipo naturalistico e paesaggistico, nonché di possibilità di fruizione dell'area da parte degli abitanti del luogo.* Si evidenzia in merito che, contrariamente a quanto indicato dalla Ditta, alcune particelle dei terreni interessanti sono classificati da PRG del Comune di Salussola (vedi allegato CDU 18.01.2017) quali *terreni ad elevata produttività ...* Pare quanto mai insostenibile il poter procedere ad una riqualificazione di terreni agricoli di basso pregio costruendoci sopra e sotto una discarica; le riqualificazioni agricole, se mai fossero veramente necessarie per le aree interessate dal progetto (smentito da PRG vedi mapp. 70 e 81 F.46 sui quali insiste la totalità della discarica), possono essere raggiunte con opportune operazioni agronomiche migliorative e non asportando circa 15 metri di materiali in profondità e riportando il piano finale in rilevato di circa 18 metri rispetto al piano di campagna attuale. Peraltro, è verificabile semplicemente da riprese aeree disponibili sul web che il terreni interessati risultano essere coltivati e non abbandonati in quanto di basso pregio agricolo. Infine non si comprende quale possa essere l'attrattiva *didattico- ricreativa* e il *contributo alla biodiversità* del progetto proposto (vedi Opzione zero pag.34 SIA Q.A), posto che il recupero ambientale dell'area completamente modificata dalla discarica, con nuovo piano finito sopraelevato fino a 18 metri dal piano di campagna, non può garantire alcuna formazione di macchie verdi in assenza di specifici impianti di irrigazione e l'adozione di particolari interventi naturalistici e cure culturali appropriate non indicate nel progetto; peraltro se anche fosse possibile ottenere un soddisfacente recupero ambientale non si comprendono le motivazioni per cui questo elemento possa costituire attrattiva didattica ricreativa e costituire un contributo alla biodiversità, come sostenuto dalla Ditta proponente in modo fuorviante rispetto alle reali criticità ed effetti ambientali indotti dalla realizzazione della discarica.
 - Riguardo alle infrastrutture e fabbricati da realizzare, si prende atto con sconcerto di quanto affermato a pag.31 della Relazione Tecnica in cui si indica la necessità di utilizzare un prefabbricato con box di intervento per poter intervenire ... *su eventuali materiali che*

Provincia di Vercelli - Area Territorio - Via S. Cristoforo 3 - Vercelli
 tel. 0161 6901 - presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it

arrivino in sito con imballaggio plastico danneggiato ..., ribadito peraltro a pag.13 della Rel. 2 Piano di Gestione Operativa. E' appena il caso di evidenziare che trasporti con imballaggio plastico danneggiato non possono essere effettuati; i controlli sulla idoneità e correttezza degli stessi deve essere svolto nel sito di partenza, e qualora vengano danneggiati per strada il carico in ogni caso non potrebbe proseguire fino al raggiungimento della conformità dell'allestimento. In conclusione l'utilizzo di box di intervento può solo essere giustificato per poter intervenire in caso di danneggiamento degli imballaggi che si possono verificare nel sito della nuova discarica.

- La caratterizzazione idrogeologica del sito è basata principalmente su dati storici, completata da una sola campagna di misure piezometriche effettuata lo scorso Dicembre. Si ritiene che l'acquifero debba essere indagato per almeno 1 anno in modo da verificare i dati di stagionalità in tutte le stagionalità. I dati rilevati hanno evidenziato una rilevante differenza di quota freaticca tra i piezometri P4 e P5, entrambi di valle rispetto al corpo della discarica, che necessita di approfondimenti. Inoltre con una sola misura non è possibile quantificare il livello di minima e massima escursione della falda. Si ritiene estremamente importante che il progetto di discarica sia supportato da campagne di monitoraggio piezometrico che coprano almeno un anno.
- Il Piano di Gestione delle Terre e Rocce da Scavo prevede una durata pari alla durata della discarica stessa, con ingenti volumi scavati e riutilizzati in situ. La gestione di tale piano comporta la necessità di disporre di grossi volumi di stoccaggio dei materiali scavati per il successivo trattamento e riutilizzo. Mancano le specifiche di dettaglio dell'impianto di vagliatura dei materiali di scavo, che costituisce una fonte di emissioni diffuse da autorizzare nell'ambito dell'A.I.A.

Per quanto sopra esposto, in ragione della poco attenta programmazione dell'attività proposta e del non sufficiente sviluppo della progettazione così come proposta, si ritiene che il progetto così come presentato non sia basato su presupposti accettabili (alternative localizzative e opzione zero) e non fornisca adeguate garanzie di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, e quindi non sia compatibile e sostenibile per il territorio interferito, sul quale già gravano un impianto di trattamento rifiuti e un sito di discarica esaurita che ha causato pregiudizio della falda sotterranea, tutti e due posti in territorio di Santhià lungo la Strada del Brianco, e quindi per Salussola, a distanza di poche centinaia di metri dal sito individuato per la nuova discarica.

Distinti saluti.

La Dirigente dell'Area Territorio
Responsabile dell'Organo Tecnico di VIA
(Arch.C.Silva)



Provincia di Vercelli - Area Territorio - Via S. Cristoforo 3 - Vercelli
tel. 0161 5901 - presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it

Libro approvazioni e sottoscrizioni

Il Presidente
Elio CHEMELLO ANDREA

Il Segretario Comunale
Elio SABARINO DON GIUSEPPE

COMUNICAZIONE AI CANTIERI CONSILIARI

Si dichiara che il presente verbale viene comunicato oggi

26 FEB 2012

presso l'Ufficio Pubblico, ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 18 del 2000 e art. 1792

Per il Sindaco
Elio CHEMELLO ANDREA

Il Segretario Comunale
Elio SABARINO DON GIUSEPPE

UFFICIO DI PUBBLICAZIONE

via F.lli Rossini 101

Il Sig. Reg. Pubbl.

Conferma la copia sopra riportata e l'originale che il presente verbale viene comunicato oggi il giorno
26 FEB 2012
sul sito internet di questo comune ove si troverà a partire dal 15 giorni
successivi.

26 FEB 2012

Il Segretario Comunale
Elio SABARINO DON GIUSEPPE

Copia non firmata all'originale, in corso di registrazione presso

il giorno 26 FEB 2012



Il Segretario Comunale
Elio SABARINO DON GIUSEPPE

CERTIFICATO DI ESISTENZA

Si certifica che la suddetta deliberazione è stata pubblicata nella forma di legge all'Albo presente del Comune senza rinvio nei primi dieci giorni di pubblicazione denunciata ai sensi di legge, nella forma prevista, per cui la copia è firmata successivamente ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 182/2000 n. 167.

Il Segretario Comunale



COMUNE DI
TROZZANO VERCELLESE
PROVINCIA DI VERCELLI

DELIBERAZIONE N. 23

Copia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: POSIZIONE DEL COMUNE DI TROZZANO VERCELLI PER IL
MÉRITO AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER LA VERTICALE DI RILOVA
DISCARICA NON DEDICATA A MATERIALI DI COSTRUZIONE
CONTENUTE ABBIANTO IN REGIONE BIRLANCO NELLA LOCALITÀ DI
SALUSSOLA (BI)

L'orario identificativo degli atti veniti del mese di febbraio alle ore sedicesime e minuti zero
nella sala delle adunanze. Prenda l'assenza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge venivano oggi convocati a seduta l'onorevole la Giunta Comunale.
All'ordine del giorno.

Cognome e Nome	Presente
1. CHEMELLO ANDREA - Sindaco	SI
2. MILANO ANTONELLO GIORGIO - Assessore	SI
3. PINTON DAVIDE - Assessore	NO
4. VALLATI CHIARA - Assessore	SI
5.
Totale Presenti: 3	
Totale Assenti: 1	

Assista l'adunanza l'ingegner Segretario Comunale signor SABARINO DON
GIUSEPPE che provvede alle redazioni del presente verbale. Essendo legge il numero
degli intervenuti il Sig. CHEMELLO ANDREA - Sindaco assume la presidenza e
dichiarata aperta la seduta per la deliberazione dell'oggetto sopra indicato.

A relazione del Presidente

Promessa dite:

È in corso la procedura di via italiana al progetto di nuova discarica di rifiuti non pericolosi, viene dedicata a risultato da costruzione come interramento in con delibera della GC n. 56 in data 16/06/2017, approvata al sensi di legge, è stato espressa la posizione fortemente negativa del Comune di Tronzano Vercelli (su al progetto di discarica di cui al comma precedente).
 Vercelli (su al progetto di discarica di cui al comma precedente).
 con delibera della GC n. 63 del 14/07/2017, esecutiva a sensi di Legge, non stata approvata la osservazioni al progetto di nuova discarica di cui al comma precedente, si sta pubblicare le delegazioni provinciali dall'OT nella riunione svoltasi in data 11/07/2017.
 quale garanzia di informazione non eccedente di valore se le irregolarità prodotta sono o non osassive rispetto alle richieste intervenute in sede di Conferenza di Servizi.

Ribadire quando affermare nella giunta della GC n. 56/2017 in merito al fatto che:

Permane di fatto possibile ipotizza della nuova naga discarica di rifiuti, unitamente ai a recenti notizie relative ai problemi amministrativi causati dall'attività granio azienda SA.CAL S.p.A di Carisio, in area prossima al Binateo, ha creato situazione ambientale causata dall'esistenza in Val d'Aosta in area di vecchia delle acque sotterranee al consumo umano, l'importo a quota dei poliobolite senza la discarica di smaltimento di un anno, l'importo a quota dei poliobolite senza l'importo a quota dei poliobolite, sussisto l'importo a quota dei poliobolite di importo a quota dei poliobolite, provanente da tutte le fiammate che trasferivano in voce demeramente popolari.

Tenuto conto del Pareto del Comitato Economico e Sociale Europeo al tema "Lavoro e Risorse Umane" del 25/1/2015.

Proporre di confermare quanto espresso con deliberazione della GC n. 56/2017 a parano:

di esprimere la propria posizione fortemente negativa nei confronti del possibile rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di una nuova discarica in località di Biatele in regione biavante nel Comune di Salussola (BI), in Provincia di Biella (tramite gli Enti competenti a tenore della Legge n. 56/2017) di nuova discarica e c'è assicurata nel "Piano Regionale di Tutela delle Acque" quale punto di raccolta delle fidele destinate al consumo umano, verrà a tenore della Legge n. 56/2017, in quanto indicato nel testo del Comitato Economico e Sociale Europeo (10/10/15) di richiedere alla Provincia di Vercelli, inviata e presente alla Conferenza di Servizi del 27/02/2016, si farai l'incarico della volontà espressa con il presente atto dal Comune di Tronzano Vercelli.

Il Presidente ha provveduto deliberazione sulla proposta di Biatele (BI) in materia di nuova discarica di rifiuti non pericolosi, con delibera della GC n. 56/2017, approvata al sensi di legge, è stato espressa la posizione fortemente negativa del Comune di Tronzano Vercelli (su al progetto di discarica di cui al comma precedente).

Sì da atto che in ordine alla proposta deliberata con la sopra ricordata, ritalandosi di meno atto di indirizzo, non vengono espressi i pareri di cui all'art. 49 del L. 43/2015.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta del Presidente e ritenuta meritevole di approvazione:
 Ad unanimità di voti favorevoli e patenti.

d o t t o r a

Di esprimere la propria posizione fortemente negativa nei confronti del possibile rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di una nuova discarica in località di Biatele in regione biavante nel Comune di Salussola (BI), in Provincia di Biella (tramite gli Enti competenti a tenore della Legge n. 56/2017) di nuova discarica e c'è assicurata nel "Piano Regionale di Tutela delle Acque" quale punto di raccolta delle fidele destinate al consumo umano, verrà a tenore della Legge n. 56/2017, in quanto indicato nel testo del Comitato Economico e Sociale Europeo (10/10/15) di richiedere alla Provincia di Vercelli, inviata e presente alla Conferenza di Servizi del 27/02/2016, si farai l'incarico della volontà espressa con il presente atto dal Comune di Tronzano Vercelli.

Di trasmettere la proposta di autorizzazione alla Provincia di Biella per la messa agli atti della Conferenza di Servizi del 27/02/2015 e alla Provincia di Vercelli, tanto cui testo di cui al precedente punto.

Successivamente, con separata e analoga votazione, la proposta deliberata viene dichiarata impugnabile e si esprime la volontà di approvazione.



COMUNE DI BORGO D'ALE

Provincia di Vercelli

Deliberazione N. 66

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Posizione del Comune di Borgo d'Ale in merito al rilascio di autorizzazione per l'apertura di nuova discarica monodedicata a materiale di costruzione contenente amianto, in Regione Brianca, nel Comune di Salussola (BI).

L'anno duemiladiciassette addì diciannove del mese di giugno alle ore diciassette e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. ANDORNO PIER MAURO - Sindaco	Giust.
2. MORIANO FIORELLA - Vice Sindaco	SI
3. VIRGA RICCARDO - Assessore	SI
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor CARLINO Dr. Carmen il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MORIANO FIORELLA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

A relazione del Presidente

Premesso che:

- il prossimo 20 giugno si svolgerà presso la Provincia di Biella la Conferenza dei Servizi per l'avvio delle procedure di autorizzazione su istanza della società Acqua & Sole s.r.l. di Milano, di una nuova discarica monodedicata a materiale di costruzione contenente amianto di circa 2 milioni di mc localizzata in regione Brianco nel Comune di Salussola (BI), in zona individuata dalla Regione come area di ricarica delle acque per il consumo umano;
- il Comune di Borgo d'Ale non è stato invitato alla Conferenza in quanto finto non territorialmente confinante con l'area interessata dalla nuova discarica, ma è stata invitata la Provincia di Vercelli avendo titolo;
- la Provincia di Vercelli ha recentemente negato l'autorizzazione alla richiesta di apertura di una nuova discarica di amianto nel territorio di Alice Castello (Ditta OIKOS-Ecologia di Torino).
- è in discussione in ambito regionale la bozza di documento tecnico predisposto da parte del Settore Tutela delle Acque della Regione Piemonte relativo alla disciplina delle aree di ricarica della falda profonda ai sensi del Piano di Tutela delle Acque;

Evidenziato che l'annuncio della possibile apertura della nuova mega discarica di amianto, unitamente alle recenti notizie relative ai problemi ambientali causati dall'attività della fonderia SACAL S.p.A di Carisio, in area prossima al Brianco, ha creato grande allarme nella nostra popolazione su cui grava già una pesante situazione ambientale causata dall'esistenza in Valledora, in area di ricarica delle acque destinate al consumo umano, limitrofa a quella ove potrebbe venir avviata la discarica di amianto, di un ormai insostenibile carico di impianti di smaltimento rifiuti per una quantità complessiva di circa 3.900.000 mc.;

Tenuto conto che oltre al rischio idrogeologico, sussiste il pericolo derivante dal trasporto di importanti quantità di amianto provenienti da tutto il Piemonte che transiteranno in aree densamente popolate;

Vista la propria deliberazione n. 17 in data 06.02.2017 con la quale è stato espresso parere negativo in merito al rilascio di autorizzazione integrata ambientale relativamente al progetto di "Impianto di smaltimento per rifiuti non pericolosi monodedicato a materiale da costruzione contenente amianto localizzato in Alice Castello";

Tenuto Conto del Parere del Comitato Economico e Sociale Europeo sul tema «Liberare l'UE dall'amianto» (2015/C 251/03) di cui qui di seguito si riportano alcuni stralci:

"La realizzazione di discariche per i rifiuti dell'amianto è una soluzione solo provvisoria del problema, che così viene lasciato alle future generazioni, essendo la fibra di amianto pressoché indistruttibile nel tempo.....La Commissione dovrebbe prevedere misure efficaci per impedire la pratica pericolosa di conferire i rifiuti dell'amianto nelle discariche previste per i rifiuti edili generici"

"La legislazione dell'UE dovrebbe anche rispecchiare e adottare i risultati della ricerca medico-scientifica più recenti. Studi condotti ultimamente hanno inoltre dimostrato che il mesotelioma e il cancro del polmone possono insorgere anche a seguito di una bassissima esposizione e dopo un periodo di latenza molto lungo";

Evidenziato che il Comune di Borgo d'Ale, anche se non invitato, sente il dovere civico e morale di far sentire la propria voce nella Conferenza di Servizi di cui trattasi esprimendo attraverso il presente atto una posizione nettamente e fortemente negativa nei confronti del possibile rilascio dell'autorizzazione per l'apertura della nuova discarica di amianto in località Brianco nel Comune di Salussola;

Ciò stante il presidente propone:

- 1) Di esprimere la propria posizione fortemente negativa nei confronti del possibile rilascio dell'autorizzazione per l'apertura della nuova discarica di una nuova discarica monodedicata a materiale di costruzione contenente amianto di circa 2 milioni di mc localizzata in regione Brianco nel Comune di Salussola (BI), di amianto in località Brianco del Comune di Salussola in Provincia di Biella invitando gli enti competenti a tener conto che l'area interessata dalla nuova discarica è classificata nel "Piano Regionale di Tutela delle Acque" quale area di ricarica delle falde destinate al consumo umano, nonché a tener conto di quanto indicato nel parere del Comitato Economico e Sociale Europeo citato in premessa;
- 2) Di richiedere alla Provincia di Vercelli, invitata e presente alla Conferenza di Servizi del 20.06.2017 convocata per l'avvio della procedura autorizzativa della discarica di cui al punto 1), di farsi interprete della volontà espressa con il presente atto dal Comune di Borgo d'Ale.
- 3) Di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di Biella per la messa agli atti della Conferenza di Servizi del 20.06.2017 ed alla Provincia di Vercelli per la richiesta di cui al precedente punto 2).
- 4) Di dichiarare, previa apparsa votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Si dà atto che in ordine alla proposta deliberativa come sopra relazionata, trattandosi di mero atto di indirizzo, non vengono espressi i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Visa la proposta del presidente e ritenutala meritevole di approvazione;

Ad unanimità di voti favorevoli e palesi;

delibera

Di esprimere la propria posizione fortemente negativa nei confronti del possibile rilascio dell'autorizzazione per l'apertura della nuova discarica di una nuova discarica monodedicata a materiale di costruzione contenente amianto di circa 2 milioni di mc localizzata in regione Brianco nel Comune di Salussola (BI), di amianto in località Brianco del Comune di Salussola in Provincia di Biella invitando gli Enti competenti a tener conto che l'area interessata dalla nuova discarica è classificata nel "Piano Regionale di Tutela delle Acque" quale area di ricarica delle falde destinate al consumo umano, nonché a tener conto di quanto indicato nel parere del Comitato Economico e Sociale Europeo citato in premessa;

Di richiedere alla Provincia di Vercelli, invitata e presente alla Conferenza di Servizi del 20.06.2017 convocata per l'avvio della procedura autorizzativa della discarica di cui al punto 1), di farsi interprete della volontà espressa con il presente atto dal Comune di Borgo d'Ale.

Di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di Biella per la messa agli atti della Conferenza di Servizi del 20.06.2017 e alla Provincia di Vercelli per la richiesta di cui al precedente punto 2).

Successivamente, con separata e analoga votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
(F.TO MORIANO FIORELLA)

L'ASSESSORE
(F.TO VIRGA RICCARDO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.TO CARLINO DR.SSA CARMEN)

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

Si attesta che copia della presente deliberazione

- viene pubblicata oggi all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi a sensi art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e art.32 L.69/2009;
- viene comunicata, contestualmente alla pubblicazione, ai capigruppo consiliari ai sensi art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

LI _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.TO CARLINO DR.SSA CARMEN)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, e' stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune, è divenuta esecutiva ai sensi delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e successive modificazioni e integrazioni il giorno 19-giu-2017

- X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TU 267/2000)
- sono decorsi 10 giorni alla pubblicazione (art. 134, comma 3, TU 267/2000)

LI _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.TO CARLINO DR.SSA CARMEN)

Big. Rel. 287/17

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Carlino

Provveduto
il 28/10/17



**Provincia
di Biella**

**Servizio Rifiuti, Valutazione dell'impatto Ambientale, Energia Qualità
dell'Aria, Acque Reflue Risorse Idriche**

Organo Tecnico presso la Provincia di Biella ai sensi art. 7 L.R. 40/98 e ss.mm.ii.

e

**Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella per
istruttoria I.P.P.C. D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.**

VERBALE DI RIUNIONE CONGIUNTA

05.06.2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di Giugno, in Biella, alle ore 09:10, presso la sede della Provincia, in sala Protezione Civile ala Est del 2° piano si sono congiuntamente riuniti l'Organo Tecnico Provinciale (costituito, a norma della L.R. 40/98 e ss.mm.ii., secondo quanto disposto dall'art. 7 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii., con Deliberazione G.P. 121/99 con riferimento alla istruttoria V.I.A.) ed il Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella (costituito con D.C.P. n. 58 dell'08.11.1995 e ss.mm.ii., con riferimento alla istruttoria I.P.P.C.). Tale indicazione deriva dalla necessità di rispettare quanto indicato dagli artt. 10 e 29-quater del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che forniscono disposizioni circa il necessario coordinamento tra le due procedure V.I.A. e A.I.A. (I.P.P.C.).

Nel prosieguo tale organismo congiunto sarà per brevità indicato con la sigla "O.T. +C.T.".

L' O.T.+C.T. si è riunito previo preavviso di convocazione, per la prosecuzione dell'istruttoria finalizzata all'emissione del giudizio di compatibilità ambientale ed il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per installazioni I.P.P.C., con riferimento al progetto originariamente presentato in data 16.05.2017 (cfr. protocollo ricezione Provincia n. 11186 del 16.05.2017) - e in seguito definitivamente aggiornato, per conformarlo alle indicazioni del sopravvenuto D. Lgs. 16.06.2017 n. 104, in data 23.11.2017 (cfr. protocollo ricezione Provincia n. 26269 del 23.11.2017) - dal Legale Rappresentante della "Acqua & Sole" S.r.l., Milano e denominato "Discarica monodedicata a materiale di costruzione contenente amianto e localizzato in regione Brianco" (costruzione di installazione I.P.P.C.) da realizzare nel Comune di Salussola (BI), compreso nella tipologia di cui alla lett. p) dell'All. III alla Parte II D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

particolare:

- dato atto che la Provincia ha ritenuto opportuno che la fase della consultazione del pubblico per il progetto qui esaminato, fosse condotta per il tramite dell'Inchiesta Pubblica di cui agli artt. 24 bis e 27 bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed art. 14 comma 3 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. e che, conseguentemente, con Determinazione Dirigenziale n. 1445 del 28.12.2017, l'ha indetta;
- dato atto che l'Organismo Collegiale Inquirente che ha dato corso all'Inchiesta Pubblica (nominativamente composto con la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 229 del 28.02.2018), ha concluso i propri lavori in data 30.05.2018, trasmettendo alla Provincia (cfr. prot. ricez. n. 13277 del 31.05.2018) la propria Relazione Finale;
- dato atto che - secondo quanto disposto dall'art. 27 bis comma 5 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - eventuali chiarimenti e/o integrazioni possono essere richieste al proponente entro 30 gg. dalla data

di conclusione della fase di evidenza pubblica cui la documentazione progettuale/ambientale allegata all'istanza è stata sottoposta e che tale data coincide con il 13.02.2018;

- posto tuttavia che in data della prima seduta della Conferenza dei Servizi preliminare istruttoria (27.02.2018), la Provincia annunciò che i termini procedurali sarebbero stati da quella data sospesi per consentire alla Inchiesta Pubblica di avere luogo dalla data della costituzione dell'Organismo Collegiale Inquirente (cfr. Determinazione Dirigenziale Provincia di Biella n. 229 del 28.02.2018); dato quindi atto che dal 13.02.2018 (conclusione fase evidenza pubblica progetto) al 27.02.2018 (giorno nel quale i termini temporali furono sospesi per i lavori dell'inchiesta Pubblica) sono trascorsi 14 gg., dal 31.05.2018 (*dies a quo* per la ripresa dei termini) rimangono 16 gg. per la richiesta d'integrazioni/chiarimenti al proponente.

Tutto ciò premesso, il Presidente dell'O.T.+C.T. fa presente che la riunione odierna del predetto avrà, oltre che all'aggiornamento delle conoscenze necessarie all'O.T.+C.T. per lo svolgimento della propria istruttoria tecnica, specificamente la funzione di evidenziare tutti gli argomenti inerenti il progetto qui istruito che per l'O.T.+C.T. siano ritenuti necessitanti di una richiesta di approfondimenti da parte del proponente, unitamente alla presa d'atto dei contenuti della Relazione Finale dell'Inchiesta Pubblica e delle eventuali segnalazioni di richieste di integrazione/chiarimento colà contenute. Tutti gli argomenti (evidenziati pertanto sia dall'O.T.+C.T., sia dall'Organismo Collegiale Inquirente dell'Inchiesta Pubblica nella propria Relazione Finale) reputati come necessitanti di richiesta integrazioni saranno successivamente dettagliatamente illustrati alla "Acqua & Sole" s.r.l. nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi del 14.06. p.v.

Per i lavori della riunione odierna dell'O.T.+C.T. sono presenti:

Il Presidente dell'O.T.+C.T.

dott. Graziano STEVANIN, Responsabile del Proced.

dott. Marco FORNARO

L'A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE sede Biella

dott. Paolo SARTIRANA Dirigente Resp. Strutt. SEMPL. Serv. Territ Tut. e Vigil.za (Struttura di Vigilanza)

dott.ssa Gabriella PORTA, funz.rio tecnico delegato Dip.to Piemonte NE Sede di Biella (Struttura di Produzione)

Direttore dott.ssa Nadia AGOSTINO

A.S.L. BI Dip.to Prev.ne S.I.S.P.

Partecipano altresì alla riunione: 1) il funzionario tecnico del Servizio Rifiuti, V.I.A. Energia Qualità dell'Aria Acque Reflue Risorse Idriche, dott.ssa Federica Facchino; 2) il funz.rio tecnico dell'Area Tecnica, arch. Emanuela Mantovani (presente sino alle ore 10:30); 3) l'istruttore Tecnico Direttivo dell'Area Tecnica Provinciale dott. Marco Baietto;

Il Dirigente Responsabile A.R.P.A. Responsabile della Struttura Semplice Servizi Territoriali Tutela e Vigilanza è coadiuvato dall'istruttore tecnico prevenzione ambiente/lavoro della Struttura stessa, sig. Federico Bonati.

Il Direttore del S.I.S.P. A.S.L. BI Biella (presente alla riunione sino alle ore 10:15) è coadiuvato dai funzionari tecnici dott.ssa Claudia Sudano e dal Dirigente Medico dr.ssa Maria Gabriella Comuniello.

Risulta assente il Dirigente del Servizio Rifiuti V.I.A. Energia Qualità Aria Acque Reflue Risorse Idriche dott. Roberto Capobianco.

Esce le funzioni di Segretario verbalizzante il dott. Marco Fornaro, coadiuvato dal dott. Graziano Stevanin.

Il Presidente dell'O.T.+C.T., in apertura di riunione ricorda che durante la fase di evidenza pubblica cui la documentazione progettuale/ambientale qui esaminata fu sottoposta (dal 15.12.2017 al 13.02.2018), emerse le seguenti osservazioni scritte:

osservazione scritta "Pro Natura Piemonte", Torino, datata 10.02.2018 e pervenuta via P.E.C. in data 11.02.2018 (prot. ricez. Prov. n. 3883 del 13.02.2018);

osservazione scritta "C.A.R.P. - ONLUS", Novara, datata 02.01.2018 e pervenuta via e-mail in data 02.01.2018 (prot. ricez. Prov. n. 155 del 03.01.2018);

- 3) nota prot. n. 549 del 13.02.2018 del "Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Verellese", Vercelli, pervenuta via P.E.C. in data 13.02.2018 (prot. ricez. Prov. n. 3909 del 13.02.2018);
- 4) nota "Federazione Interprovinciale Coldiretti di Vercelli e Biella", Vercelli, prot. n. 77PD/MLB/eb del 09.02.2018 e pervenuta via P.E.C. in data 09.02.2018 (prot. ricez. Prov. n. 3736 del 09.02.2018); osservazione scritta trasmessa dal sig. Gamba dr. Daniele (a nome di varie sigle: NO TAV Gruppo Biellese + Rifondazione Comunista Federazione di Biella + Potere al Popolo! + Coalizione Sociale Biellese + Partito Marxista Leninista Italiano Organizzazione di Biella) datata 12.02.2018 e pervenuta via P.E.C. in data 13.02.2018 (prot. ricez. Prov. n. 3895 del 13.02.2018);
- 6) nota Studio Legale avv. Paolo Botasso, Saluzzo (CN) a nome di soggetti residenti nell'intorno degli appezzamenti interessati dalla eventuale realizzazione delle opere descritte in progetto, datata 12.02.2018 e pervenuta via P.E.C. in data 12.02.2018 (prot. ricez. Prov. n. 3855 del 13.02.2018);
- 7) nota proveniente dall'avv. Giovanni Rinaldi per il Gruppo Consiliare del Movimento Cinque Stelle Biella, datata 14 (sic).02.2018 ma pervenuta via P.E.C. in data 13.02.2018 (prot. ricez. Prov. n. 3863 del 13.02.2018);
- 8) nota proveniente dalla sig.ra Emanuela Mattei per il Gruppo di Cossato (BI) del Movimento Cinque Stelle, datata 12.02.2018 e pervenuta via P.E.C. in data 12.02.2018 (prot. ricez. Prov. n. 3843 del 13.02.2018);
- 9) nota "Consorzio di Tutela della D.O.P. Riso di Baraggia Biellese e Verellese", Vercelli, prot. n. 10 del 13.02.2018 e pervenuta via P.E.C. in data 13.02.2018 (prot. ricez. Prov. n. 3941 del 13.02.2018);
- 10) nota "Associazione Culturale Valledora ONLUS", datata 09.02.2018 e pervenuta via P.E.C. in data 13.02.2018 (prot. ricez. Prov. n. 3912 del 13.02.2018);
- 11) osservazione scritta trasmessa dal dr. Carlo Zaccaria per il "Comitato Salussola Ambiente è Futuro", datata 13.02.2018 e pervenuta via P.E.C. in data 13.02.2018 (prot. ricez. Prov. n. 3988 del 14.02.2018).

e che, successivamente alla conclusione del suddetto periodo di evidenza pubblica, pervennero ulteriori osservazioni scritte da parte del pubblico, come segue (la numerazione segue quella dell'elenco precedente per i motivi che saranno di seguito esposti):

- 12) osservazione scritta datata 21.02.2018 trasmessa in data 21.02.2018 dal dr. Carlo Zaccaria per la "Tenuta Agricola Castello, di Turletti Carlo & C." + "Azienda Agricola Zaccaria Silvio di Zaccaria Carlo" + "Società Agricola Guerrini F.lli" S.S. (prot. ricez. Provincia n. 4710 del 22.02.2018);
- 13) documento dell'01.03.2018 trasmesso dal "Comitato Salussola Ambiente e Futuro" Salussola, recante in allegato la dichiarazione prot. n. 286 del 23.02.2018 dell'Ordine Provinciale dei Medici su incarico del Comitato predetto (prot. n. 5466 del 01.03.2018).

Come già precisato nel verbale della riunione precedente (cui si rimanda per tale indicazione) tutte le predette note/osservazioni, insieme ad altri documenti pervenuti nel prosieguo, sono stati oggetto dell'esame e della valutazione da parte dell'Organismo Collegiale Inquirente dell'Inchiesta Pubblica, i cui esiti sono stati inclusi nella Relazione Finale di quest'ultima, oggetto di analisi e recepimento durante la riunione odierna.

Di seguito l'O.T.+C.T. - avendo cura di seguire le indicazioni dell'Allegato VII alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - formula le seguenti attuali osservazioni:

TITOLO I - DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

- a) Descrizione dell'ubicazione del progetto, anche in riferimento alle tutele ed ai vincoli presenti.

L'O.T.+C.T. osserva che l'intervento è ubicato in località Brianco, nel Comune di Salussola in posizione Sud-Est rispetto al concentrico, da cui dista 2 km ad una quota media di 233,19 m s.l.m. L'area vasta in cui si inserisce l'intervento, si colloca in area di transizione tra un contesto di pianura in cui ricade l'impianto caratterizzate dalla presenza delle colture risicole e un contesto collinare rappresentato dal settore laterale sinistro dell'anfiteatro morenico di Ivrea.

I centri abitati più vicini sono la fraz. Campasso in Comune di Salussola (a 1,6 km in direzione Nord-Ovest) e l'abitato di Salussola (a 2,0 km in direzione Nord-Ovest); a circa 500 m a sud sono presenti alcune cascate e case sparse che costituiscono il Nucleo Brianco. I centri abitati di Dorzano e Cavaglià

distano rispettivamente 2,5 e 4 km

L'O.T.+C.T. rileva che il progetto presentato dalla "Acqua & Sole" S.r.l., si pone l'obiettivo di rispondere all'esigenza esplicitata nel "Piano Regionale Amianto 2016-2020" (approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 01.03.2016, n. 124-7279), di disporre di impianti in grado di garantire la disponibilità di ca. 2.000.000 m³ per lo smaltimento delle lastre di cemento amianto ancora presenti sul territorio. Il "Piano" citato (Cfr. "§ 7.1. Obiettivi e Strategie operative) suggerisce le seguenti soluzioni:

- 1) autorizzazione di nuovi impianti per lo smaltimento dell'amianto;
- 2) autorizzazione di celle dedicate all'interno di impianti di discarica attualmente non specificatamente destinati allo smaltimento dell'amianto;
- 3) promuovere l'impiego di siti idonei per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti contenenti amianto, al fine di autorizzare impianti adeguati in sotterraneo, cave o miniere dismesse;
- 4) promuovere la ricerca di metodi alternativi allo smaltimento in discarica attraverso la sperimentazione di nuove tecniche di recupero in sicurezza, in conformità con i principi comunitari delle migliori tecniche disponibili"

In attuazione di quanto previsto al citato "§. 7.1." del "Piano Regionale Amianto 2016-2020", con riferimento alla soluzione n. 3 ("promuovere l'impiego di siti idonei per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti contenenti amianto, al fine di autorizzare impianti adeguati in sotterraneo, cave o miniere dismesse"), la Regione Piemonte, attraverso la D.G.R. 20.02.2017 n. 25-4693, ha recepito il documento "Approfondimento relativo alla presenza di aree di cava e miniera inattive per l'ubicazione di impianti di smaltimento di materiali contenenti amianto".

Il predetto documento, per il Quadrante Sud-Orientale (parte del bacino cui intende fornire volumetrie l'impianto in progetto) e per il quadrante Nord-Est (di cui è parte la Provincia di Biella) individua quanto segue (cfr pag. 49 D.G.R. 20.02.2017 n. 25-4693 citata):

- Quadrante 3 - Piemonte Sud-Orientale

A cavallo tra le Province di Asti ed Alessandria è risultata la presenza di consistenti vuoti di coltivazioni in sotterraneo, che sono state condotte per camere e pilastri con sezioni di 6m x 6m e 8m x 8m, secondo una geometria che consente la percorribilità di mezzi pesanti. Lo sviluppo molto esteso - circa 50 km - delle gallerie di coltivazione, mette in luce la possibilità di disporre di volumetrie molto elevate.

- Quadrante 4 - Piemonte settentrionale

Stante la mancanza di impianti di smaltimento e la distanza da quelli attualmente autorizzati in Piemonte, è parsa di interesse la presenza di alcune cave inattive ubicate nel Verbano, sul fondovalle, con disponibilità di piazzali di cava di rilievo. Elementi favorevoli sono rappresentati dalle vie di comunicazione, sia stradali che ferroviarie".

Lo stesso documento, di seguito fa un quadro complessivo della Regione Piemonte dove ipotizza uno scenario di ripartizione degli impianti (cfr pag. 50 D.G.R. 20.02.2017, n. 25-4693):

- "In sintesi, si ritiene di poter ipotizzare il seguente quadro, indicativo per macro-aree territoriali:

Area di riferimento volumetria ipotizzabile [m³]

Quadrante 1 - Territorio nord-occidentale della Città Metropolitana di Torino	400.000 - 600.000
Quadrante 2 - Territorio del Cuneese	500.000 - 800.000
Quadrante 3 - Piemonte sud-orientale	500.000 - 1.000.000
Quadrante 4 - Piemonte settentrionale	400.000 - 600.000
Totale	1.800.000 - 3.000.000"

La ripartizione proposta per macro-aree, evidenzerebbe una situazione nella quale - fatta eccezione per la Città Metropolitana di Torino - la quale presenta una dotazione impiantistica in linea con le volumetrie ipotizzate nel citato approfondimento regionale, per le altre macro-aree risulta carente la dotazione disponibile.

La proposta descritta nel progetto qui istruito risulta ampiamente sovradimensionata rispetto ai fabbisogni di quadrante (BI, VC, NO, VB) individuati dalla citata D.G.R. 20.02.2017 n. 25-4693, a maggior ragione se ci si riferisce all'A.T.O. rappresentato dalla Provincia di Biella, in considerazione del proprio limitato contributo rispetto al Quadrante suddetto.

proposito il "Piano Regionale Amianto 2016-2020" (cfr. § 7 ultimo comma) evidenzia la "necessità di ubicare possibili nuovi siti di smaltimento anche in aree diverse dalla Provincia di Torino, per garantire una maggiore offerta e disponibilità sul territorio" che delinea l'intenzione di considerare

favorevolmente la realizzazione di più impianti, dislocati sul territorio Regionale allo scopo di ampliare l'offerta. La proposta progettuale in esame non risulta coerente con tali indicazioni contenute nel Piano.

Il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali", approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 16/01/2018 n. 253-2215, in linea con i contenuti del Piano regionale amianto, contiene le seguenti indicazioni (cfr. § 7.6.3): "Al fine di agevolare la bonifica dei manufatti contenenti amianto a costi sostenibili e limitare le pratiche abusive di abbandono di rifiuti provenienti dalle operazioni di rimozione, occorre quindi incoraggiare l'incremento della disponibilità di impianti di smaltimento, posto che ad oggi la modalità usualmente più adottata per l'eliminazione dei manufatti contenenti amianto consiste nel conferimento in discarica. A tale riguardo dovrà essere avviato un approfondimento relativo alla presenza di ex attività estrattive - a cielo aperto ed in sotterraneo - che individuino potenziali aree per la realizzazione di impianti di smaltimento. Vista l'attuale dislocazione impiantistica emerge inoltre la necessità di agevolare la realizzazione di impianti ubicati in aree preferibilmente diverse dalla Città Metropolitana di Torino. La proposta progettuale in esame non risulta coerente con tali indicazioni contenute nel Piano.

Il progetto valuta l'idoneità dell'area proposta con i criteri di ammissibilità previsti all'art. 9.2. del "Programma Provinciale Rifiuti" approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 27 del 28.04.1998, senza tuttavia operare considerazioni in ordine alla potenziale inidoneità evidenziata nell'"Atlante delle aree idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di discarica" incluso nel "Programma" provinciale citato, al Foglio 14.

Dal confronto con l'"Atlante cartografico" (cfr. Tavola 2), emerge che l'inidoneità evidenziata deriva dalla presenza di aree boscate. Tuttavia occorre dare atto che, in fase di micro-localizzazione - anche tenuto conto delle informazioni assunte dall'O.T.+C.T. in fase di sopralluogo - tale inidoneità non risulta più applicabile poiché l'area interessata dal progetto si presenta come un'area agricola oggetto di sistemazione per colture cerealicole e da foraggio e non come un'area boscata da tutelare. Peraltro, dalla verifica effettuata dall'O.T.+C.T. sul geoportale del Ministero dell'Ambiente, l'area risulta essere non boscata, almeno fin dall'ortofocarta in bianco e nero risalente agli anni 1988/89.

L'O.T.+C.T. dà atto che il "Piano Paesaggistico Regionale" (come peraltro riportato nel progetto), classifica l'area nella quale dovrebbe collocarsi la discarica di cui trattasi, tra le morfologie insediative "Aree rurali di pianura" n. 14 (cfr. Tav. n. 1a - Fig. 8 AMB 1 - S.I.A.), disciplinata dall'art. 40 delle N.T.A. L'area in progetto potrebbe inoltre rientrare altresì tra le "Aree di elevato interesse agronomico" ai sensi dell'art. 20 delle N.T.A. del P.P.R. essendo il territorio del comune di Salussola incluso fra quelli del disciplinare Denominazione d'Origine D.O.P. "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese"; il proponente valuta la coerenza del progetto con le norme attuative sopra riportate.

Inoltre l'O.T.+C.T. fa presente che per l'area interessata dal progetto le N.T.A. del Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Biella riportano:

La tavola CTP-PAE individua nell'area in esame un "paesaggio agrario di interesse culturale" a cui fa riferimento l'art. 2.11 delle N.T.A. che al comma 1 "individua con apposita rappresentazione nelle tavole CTP-PAE in scala 1:50.000 anche ai sensi dell'art. 11 del P.T.R., le aree caratterizzate dalla presenza delle colture viticole e risicole che rappresentano elemento distintivo e caratterizzante del paesaggio e ne promuove la tutela e la conservazione". Inoltre, il comma 3 specifica che "I Comuni, in sede di formazione degli strumenti urbanistici, provvedono [...] a individuare le forme della tutela idonee a garantire la conservazione della risorsa e la valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente rurale".

L'art. 3.6 comma 6 del P.T.P. indica che l'ubicazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti è subordinata alla considerazione degli elementi territoriali e ambientali sensibili elencati.

All'Art. 3.8 (Insediamento rurale) il P.T.P. "stabilisce l'indirizzo ai P.R.G. di minimizzare gli usi del territorio riduttivi della risorsa suolo e di valorizzare i contenuti paesaggistici e fruitivi dei paesaggi agrari, degli ambiti ricompresi nelle aree di prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo e nelle aree interessate dalle colture viticole e risicole di specializzazione (D.O.C. e D.O.P.)". Si segnala a tal proposito che il Comune di Salussola è inserito nel D.O.P. "Riso di Baraggia Biellese e

Vercellese" e del vino D.O.C. "Canavese" e che il progetto è in un'area che risulta prevalentemente coltivata a riso.

Inoltre, il P.T.P. "promuove l'obiettivo di ripristino e mantenimento del paesaggio agrario a valenza culturale" e stabilisce l'indirizzo ai P.R.G. comunali di "specificare gli ambiti interessati e di stabilire le opportune forme e misure di compensazione e di perequazione urbanistica da applicare per il raggiungimento dell'obiettivo".

Di questi articoli, il proponente, a pagina 40 del S.I.A., cita solo l'art. 2.11 e non analizza la coerenza del progetto con il P.T.P., tenendo anche conto del fatto che l'approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico e che la valutazione degli aspetti urbanistici inerenti la variante deve avvenire nell'ambito del procedimento autorizzativo.

L'O.T.+C.T. segnala infine che a pagina 40 del S.I.A. il proponente indica erroneamente per la carta C.T.P.-A.R.T. del P.T.P. che "L'area d'intervento ricade in aree insediate a tessuto discontinuo", mentre appartiene alla classe "Paesaggi agrari di interesse culturale", come indicato nella stessa pagina per la carta C.T.P.-P.A.E.

L'O.T.+C.T. rileva che nella Tav. 1b "Inquadramento territoriale" l'estratto CTR e l'ortofoto riportano delle aree lacustri, una in particolare risulta posizionata a breve distanza dall'area di progetto. L'art. 15 del P.P.R. specifica al comma 2 che caratteristiche devono avere i laghi e i relativi territori contermini tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b. del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Si invita il proponente a fornire un'analisi approfondita della problematica verificando:

- se l'area lacustre, ai sensi del comma 2 sopraccitato, è o meno tra quelle tutelate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, valutando il suo perimetro e la tipologia di lago;
- se l'eventuale fascia di 300 metri interessa o meno aree modificate dal progetto in esame;
- se l'eventuale fascia di 300 metri interessa o meno l'area dove è prevista la realizzazione della discarica.

L'esito di tale verifica potrà portare alla necessità di integrare le autorità competenti per l'istruttoria ricomprendendo i soggetti competenti a vario titolo in materia di vincolo Paesaggistico.

L'area oggetto dell'istanza è identificata dai mappali n. 70, 72, 73, 81 e 82 del foglio 47 N.C.T. del Comune di Salussola, oltre che dai mappali n. 36 e 38 del foglio 6 del Comune di Dorzano, limitatamente alle opere di mitigazione proposte dal progetto.

L'O.T.+C.T. osserva che, per il mappale n. 70, è individuato come parzialmente soggetto a vincolo paesaggistico; tuttavia il progetto non interferisce con l'area soggetta a vincolo.

b) Descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, compresi, ove pertinenti, i lavori di demolizione necessari nonché delle esigenze di utilizzo del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento.

L'O.T.+C.T. osserva che il progetto prevede la realizzazione di una discarica dedicata esclusivamente allo smaltimento di materiali da costruzione contenenti cemento amianto, per una volumetria complessiva lorda pari a circa 1.864.987 m³ (comprensiva del terreno utilizzato per la copertura dei rifiuti durante il loro abbancamento, con un'incidenza del 20%) e superficie di circa 80.000 m², costituita da 6 lotti contigui, realizzati, collaudati e gestiti indipendentemente.

La discarica in progetto andrebbe ad occupare un'area di proprietà dell'azienda agricola "La Manzòla" S.r.l., con estensione pari a 160.000 m² e destinazione ad uso agricolo. Tale superficie comprende un'area di 150.000 m², che verrà opportunamente recintata, all'interno della quale è prevista la collocazione della vasca di discarica e delle opere accessorie, costituite da un'area servizi di superficie 4.500 m², dall'area di stoccaggio della terra estratta e dalla viabilità perimetrale. La restante porzione di 10.000 m² esterna alla recinzione sarebbe occupata da una fascia boscata di mascheramento dell'impianto rispetto alla S.P. 322 (c.d. fascia di mitigazione).

La discarica sarebbe collocata ad una quota media di 233,19 m s.l.m. Si prevede una profondità massima del fondo scavo rispetto al piano campagna pari a 15 m (fino a raggiungere la quota minima di 219,90 m s.l.m., corrispondenti a una profondità di 13,29 dalla quota media da p.c), un'inclinazione delle scarpate

di circa 35° ed una elevazione in gronda (cioè al bordo esterno della discarica) pari a 17 m. La quota massima prevista in rilevato è 257,60 m s.l.m. pari a 24,41 m rispetto alla quota media del p.c.

Il volume di materiale scavato per la realizzazione dell'invaso, pari a 844.349 m³, corrisponde esattamente al volume di materiali naturali (argilla e ghiaia) riutilizzato per l'allestimento dell'impianto e per la copertura dei rifiuti durante la coltivazione, pertanto non sono previste movimentazioni di terreno che comportino trasporti all'esterno del cantiere. La durata della fase di gestione operativa è pari a circa 13 anni.

Descrizione delle principali caratteristiche della fase di funzionamento del progetto ed, in particolare, dell'eventuale processo produttivo, con l'indicazione – a titolo esemplificativo e non esaustivo – del fabbisogno e del consumo di energia, della natura e delle quantità di materiali e delle risorse naturali impiegate (quali acqua, territorio, suolo e biodiversità) :

L'O.T.+C.T. osserva che tra i fabbisogni elencati nella sezione 6.2.1. dello S.I.A. il proponente indica, a pag. 74, che la coltivazione dei diversi lotti necessita complessivamente di 378.785 m³ di terreno per la posa delle coperture periodiche del rifiuto abbancato previste dalla normativa, senza tuttavia specificare quali caratteristiche debba avere il terreno per adempiere alla funzione di copertura indicata (ad esempio di plasticità) e se ci sia una sufficiente quantità di terreno idoneo a tale scopo.

L'O.T.+C.T. osserva che, a pagina 76 dello S.I.A., il proponente indica che per l'umidificazione delle piste, il lavaggio delle ruote dei mezzi e l'irrigazione di sostegno verranno riutilizzate prioritariamente le acque di seconda pioggia e le acque di ruscellamento, appositamente stoccate in due serbatoi con un volume complessivo di 100 m³, mentre il restante fabbisogno verrà coperto dalla rete acquedottistica. L'O.T.+C.T. ritiene invece che l'approvvigionamento da acquedotto debba essere riservato agli utilizzi potabili della risorsa e che sia necessario prevedere una fonte di approvvigionamento idrico autonomo.

Inchiesta pubblica:

Nell'attuale sviluppo del progetto si ha un margine ristretto di riserva (inferiore al 10%) della volumetria di materiali disponibili e ciò non risulta cautelativo con l'impostazione di autosufficienza proposta, stante l'eterogeneità del sottosuolo e la qualità dei litotipi da selezionare, con possibile necessità di loro acquisizione esterna (incremento di costi, traffico veicolare, consumo di risorse, etc.).

- d) **Valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e del sottosuolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazione e della quantità e della tipologia di rifiuti prodotti durante la fase di costruzione e di funzionamento:**

Il proponente nella Sezione 6.2.2 del S.I.A. elenca i residui e le emissioni previsti per l'impianto in progetto, che riguardano principalmente: emissioni diffuse in atmosfera, per le quali è stato elaborato lo studio specialistico "AMB1 ALL 1", scarichi in corpo idrico superficiale di acque meteoriche e acque di seconda pioggia, scarico in corpo idrico superficiale da impianto di trattamento di acque di prima pioggia e percolato, scarico in sottosuolo di reflui assimilabili a domestici, emissioni acustiche di mezzi operatori e attività di vagliatura. Si rimanda a riguardo alle considerazioni espresse nelle successive sezioni specifiche.

Descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecnologie disponibili

L'O.T.+C.T. rileva che la discarica è stata progettata ai sensi del D.Lgs 36/03 che costituisce BAT per gli impianti di discarica; inoltre la localizzazione in area di ricarica delle falde profonde richiede la previsione di misure di impermeabilizzazione (barriere di confinamento di fondo e pareti) più cautelative di quelli previsti dal D.Lgs. 36/03, sulla base delle linee guida contenute nella D.G.R. 12-6441 del 02.02.2018. A riguardo si rimanda al Titolo V § a).

TITOLO II - ALTERNATIVE

a) Descrizione delle principali alternative ragionevoli del progetto (quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - quelle relative alla concezione del progetto, alla tecnologia, all'ubicazione, alle dimensioni ed alla portata) prese in esame dal proponente, compresa l'IPOTESI ZERO, adeguate al progetto proposto ed alle sue caratteristiche specifiche, con l'indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e la loro comparazione con il progetto presentato.

Per quanto attiene alle alternative tecnologiche (capitolo 6.5.1 del S.I.A.), il proponente afferma che finora non sono state sviluppate tecnologie consolidate su scala industriale che consentano il recupero e/o lo smaltimento dell'amianto in alternativa alla collocazione in discarica.

A riguardo la "Acqua & Sole" S.r.l. riporta che, in Italia, è in corso un'unica procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., di competenza statale, per un "Impianto sperimentale di trasformazione manufatti in cemento-amianto nel comune di Cavallino (LE)", avviata dal Ministero dell'Ambiente il 13.10.2016.

L'O.T.+C.T. ritiene che, anche in considerazione degli Obiettivi e strategie contenuti nel "Piano Regionale Amianto 2016-2020" di promuovere la ricerca di metodi alternativi allo smaltimento in discarica, il proponente avrebbe comunque dovuto considerare l'applicabilità di altre tecnologie per l'inertizzazione dell'amianto: attacchi chimici ad alta temperatura, comminazione spinta e trattamenti termici. (C. Ferrari, C. Leonelli, A. Gualtieri, "E' possibile il recupero invece della discarica?" Ecoscienza Numero 1 Anno 2018).

Per quanto attiene invece alle alternative localizzative, l'O.T.+C.T., rileva che la "Acqua & Sole" S.r.l. non ne ha valutate di concrete, tenendo conto delle indicazioni contenute nella D.G.R. 20.02.2017 n. 25-4693 per i quadranti 3 e 4 (cfr. Titolo I lett. a) del presente verbale) e, allo scopo di assolvere a tale compito, ha definito i seguenti scenari:

- scenario A: realizzazione di una discarica identica dal punto di vista dimensionale, tecnologico e costruttivo, ma baricentrica rispetto al bacino regionale di provenienza dei rifiuti.
- scenario B: realizzazione di 2 discariche identiche dal punto di vista tecnologico e costruttivo, ma aventi dimensioni e criteri di localizzazione come proposti dalla Deliberazione della Giunta Regionale 20.02.2017 n. 25-4693.

Nel confronto tra gli scenari, le conclusioni alle quali è pervenuta la "Acqua & Sole" S.r.l., individuano il progetto proposto e qui esaminato come la situazione ambientalmente più compatibile. L'O.T.+C.T. non si trova tuttavia in sintonia con detta valutazione, ritenendo che tali conclusioni siano viziate dall'approccio con il quale il proponente ha condotto il confronto.

In particolare:

- il paragone tra i diversi scenari - in virtù della scelta di condurlo in forma puramente teorica, senza riferirlo cioè a situazioni concrete - avrebbe dovuto evidenziare la soluzione ambientalmente più compatibile in funzione delle peculiarità dello scenario di riferimento. L'analisi condotta, partendo da presupposti diversi (sito autonomo ai fini dell'approvvigionamento di argilla, ghiaia, mista nello scenario di progetto; sito nel quale risulta necessario importare dall'esterno tutti i materiali artificiali e naturali necessari alla sua realizzazione e gestione per tutti gli altri scenari proposti) non può evidentemente condurre a parametri utili per un reale confronto e per valutare, dal punto di vista ambientale, le opzioni proposte;

l'elaborato non esplicita come sia stato determinato il valore del parametro indicato come "Superficie di cemento amianto rimossa in regione annualmente" per i diversi scenari;

la tariffa minima di smaltimento, sebbene risulti un parametro fondamentale da analizzare allo scopo di garantire il corretto approccio nella gestione impiantistica della fase operativa e post-operativa della discarica, non può verosimilmente essere utilizzata allo scopo di determinare la soluzione ambientalmente più compatibile.

Per quanto attiene alle alternative dimensionali, l'O.T.+C.T. rileva che la "Acqua & Sole" S.r.l. non ha considerato il potenziale cumulo con altri progetti derivanti dalla possibile contestuale presentazione di altre proposte volte a soddisfare la programmazione operata dalla Regione Piemonte con il "Piano

Regionale Amianto 2016-2020". Ciò anche in considerazione dell'elevato numero di cave e miniere inattive giudicate dalla D.G.R. 20.02.2017 n. 25-4693 idonee alla individuazione di sedi di possibili discariche.

Operate tutte le premesse surriportate, l'O.T.+C.T. richiede che il proponente proceda ad un'ideale analisi delle alternative progettuali, che tenga conto dei rilievi sopra illustrati, nell'ottica della minimizzazione degli impatti.

In considerazione del progressivo esaurimento del fabbisogno di discariche per lastre di cemento amianto, in esito alla progressiva asportazione di tale materiale da costruzione, per il quale sono da tempo vietati la commercializzazione e l'utilizzo, l'O.T.+C.T. invita il proponente a valutare una proposta di dimensioni contenute, proporzionata al bacino potenzialmente servito dall'impianto. Ciò allo scopo di scongiurare l'ipotesi del non esaurimento delle volumetrie in tempi certi ed al corretto completamento morfologico previsto nel progetto qui istruito o con la necessità di ricorrere a conferimenti provenienti da altre Regioni o dall'Estero: tutte eventualità che comportano impatti non valutati dal proponente nello Studio d'Impatto Ambientale attualmente in esame.

Inchiesta pubblica:

La tariffa minima di smaltimento calcolata per la discarica proposta è pari a 45.3 euro/t., importo unitario che risulta significativamente inferiore a quello che attualmente viene richiesto per lo smaltimento dei rifiuti in impianti all'estero. Tale eventualità potrebbe richiamare ingenti quantità di rifiuti esterni al bacino piemontese ed allo Stato Italiano con inevitabili impatti derivanti dalla logistica dei trasporti che non sono stati valutati.

TITOLO III - DESCRIZIONE STATO ATTUALE

- a) Descrizione aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente (scenario di base) ed una descrizione generale della sua probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto, nella misura in cui i cambiamenti naturali rispetto allo scenario di base possano essere valutati con uno sforzo ragionevole in funzione della disponibilità di informazioni ambientali e conoscenze scientifiche.

L'area interessata dal progetto non presenta rischi di esondabilità in quanto è posta a distanza di sicurezza dal reticolo idrografico superficiale ed è esterna alla fascia C del Torrente Elvo. La profondità della falda, l'escursione stagionale e l'andamento della superficie piezometrica sono illustrate nell'Elaborato "GEO.1 - Relazione Geologica e Geotecnica" di seguito esaminata.

L'area medesima è soggetta alle disposizioni della Deliberazione della Giunta Regionale 02.02.2018, n. 12-6441 recante "Aree di ricarica degli acquiferi profondi- Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13.03.2017".

Con riferimento alla "Relazione Geologica e Geotecnica" (Rev. I- settembre 2017) allegata al S.I.A., l'O.T.+C.T. rileva che:

- l'area di intervento ricade in classe "IIa" di idoneità all'utilizzazione urbanistica del P.R.G.C. vigente, ai sensi della Circolare 7/Lap, così definita: "porzioni di territorio dove esiste una sola condizione di pericolosità geomorfologica o idrogeologica o idrologica moderata e superabile con l'adozione ed il rispetto di accorgimenti a livello del singolo lotto o della singola area omogenea". All'interno delle aree ricadenti in classe "IIa" "non si segnalano limitazioni all'uso urbanistico, previa adozione di accorgimenti tecnici tali da superare le problematiche di rischio presenti, realizzabili a livello di progetto esecutivo nell'ambito del singolo lotto edificatorio. Nelle aree inserite in classe "IIa" non sono consentiti piccoli interventi sottofalda quali interrati e seminterrati di tipo privato. Sono invece consentiti interventi nell'ambito di opere pubbliche non altrimenti localizzabili previa adozione di specifiche tecnologie in grado di risolvere l'interferenza con la falda superficiale con adeguati margini di sicurezza" (Cfr. Elaborato GEO 1 par. 2.5.). Il proponente non ha fornito alcuna valutazione circa la

compatibilità dell'opera in progetto rispetto a tale vincolo.

L'appartenenza alla classe "IIa" evidenzia pertanto la possibile presenza di falde sospese. Si dà atto che successivamente alla presentazione del progetto datato Maggio 2017 il proponente ha effettuato, nel mese di Luglio 2017, altri sondaggi e piezometri all'interno dell'area destinata alla discarica, nei quali non è stata rilevata la presenza di falde sospese. Inoltre gli approfondimenti effettuati dal proponente circa la natura e le caratteristiche di laghetti presenti nell'area in esame hanno escluso la loro correlazione con le falde. Tuttavia, tenuto conto delle caratteristiche litologiche dei terreni e della presenza nell'area di numerosi laghetti impostati sul livello limoso-argilloso, si ritiene che non possa essere esclusa la formazione di falde sospese a carattere stagionale e che il proponente, indipendentemente dalle limitazioni poste dal P.R.G.C., in fase esecutiva debba tener presente tale eventualità.

- Nella relazione geologica e geotecnica sono riportati i risultati dei rilievi piezometrici condotti sui piezometri perforati nell'area in cui si intende realizzare la discarica, in un arco temporale compreso tra dicembre 2016 e settembre 2017. A partire da luglio 2017 i piezometri disponibili per il monitoraggio sono 6. Dalle misure effettuate è stata definita una direzione di flusso della falda da NNW a SSE, con soggiacenza compresa tra 34 e 37 m circa da p.c.. Fa eccezione il piezometro P4, che presenta una soggiacenza inferiore, intorno a 27,8 m da p.c., imputabile secondo il proponente a condizioni di locale confinamento della falda. Dal momento che i piezometri sono stati perforati in momenti successivi ed hanno profondità diverse si richiede al proponente di presentare una tabella con le caratteristiche costruttive e le profondità di ciascuno di essi.

- Le analisi chimiche condotte sulle acque di falda prelevate in corrispondenza di alcuni piezometri (P4 e P5 nella campagna di gennaio 2017 e P3 nella campagna di luglio 2017), evidenziano valori di manganese superiori alla CSC (Tabella 2, Allegato 5, Titolo V Parte quarta D. Lgs. 152/2006). Si richiede al proponente di valutare le possibili cause del fenomeno.

- L'assetto litostratigrafico del sottosuolo individua nell'area 3 diverse unità di cui la prima (UG0) a tessitura prevalentemente limosa costituita dallo strato di terreno agrario, estesa fino alla profondità di circa 0,5 m dal p.c. La seconda unità (UG1) è costituita da limi sabbioso-argillosi, fortemente coesivi, con ciottoli centimetrici arrotondati e poligenici, estesa fino ad una profondità massima di circa 5,2 m dal p.c. La terza unità (UG2) infine è costituita da una sequenza di sabbie e ghiaie talora limose con rari ciottoli eterometrici, estesa fino alla massima profondità indagata (45 m dal p.c.). Così come configurata la stratigrafia parrebbe assicurare l'autonomia dell'area dal punto di vista della gestione delle terre e rocce da scavo. Pertanto l'allestimento della discarica non renderebbe necessario l'approvvigionamento di materiale di cava. L'unità "UG1" (caratterizzata da permeabilità molto bassa) in particolare dovrebbe essere idonea per la realizzazione della barriera impermeabile di fondo, delle pareti e della copertura. Tuttavia, l'esame delle stratigrafie riportate nella relazione indica che lo spessore di materiale avente tali caratteristiche non è uniforme. Nel luglio 2017 sono stati realizzati ulteriori 3 sondaggi a carotaggio continuo e 3 a distruzione nucleo, che hanno confermato la disomogeneità di tale orizzonte limoso argilloso a bassa permeabilità. Risulta pertanto indispensabile che il bilancio dei materiali tenga conto di tali disomogeneità, allo scopo di verificare se, presso il sito, sia presente una quantità sufficiente di materiale in grado di garantire caratteristiche minime di idoneità per l'utilizzo previsto, considerata anche la necessità di adeguare gli spessori della barriera di fondo alle disposizioni previste dalla D.G.R. 12-6441 del 02.02.2018. Nel caso in cui tale verifica metta in luce la necessità di approvvigionare materiale dall'esterno, (eventualità che dovrà essere valutata relativamente agli impatti sulle diverse matrici ambientali), occorrerà che il materiale sia idoneo anche dal punto di vista chimico; la verifica analitica dovrà comprendere anche i parametri previsti dalla "Tabella Lab per Metalli Assimilabili" in quanto il sito è collocato in area agricola.

- La rev. 1 della relazione geologica e geotecnica contiene indagini integrative per la determinazione della permeabilità: sono state eseguite 6 prove in campo di tipo Boutwell, maggiormente rappresentative rispetto ai dati di laboratorio. I valori di k riportati a pag 53 della relazione indicano un dato medio di laboratorio pari a $3,6 \times 10^{-10}$ m/sec (su 3 campioni) ed un dato medio di campo di $7,6 \times 10^{-10}$ m/sec. Su tale base il proponente afferma che le prove in campo hanno confermato i dati di laboratorio. L'OT rileva tuttavia che tra i valori ottenuti in campo è presente anche un valore di k non conforme a quanto richiesto dalla norma per la barriera di fondo (prova B1-A di pag. 53 Relazione Geologica). Inoltre non si ritiene corretto dal punto di vista metodologico il calcolo dell'infiltrazione proposto a pag 18 della Relazione Geotecnica, basato su valori di permeabilità ricavati dalle indagini (e nello specifico sul dato di $k = 8,8 \times 10^{-10}$ m/sec che corrisponde alla prova B1B), dal momento che si tratta di materiale che verrà

rimaneggiato. Pertanto l'unico valore di k che può essere preso a riferimento è il requisito di legge, pari a 1×10^{-9} m/sec, che come tale dovrà essere rispettato. Il proponente dovrà fornire chiarimenti al riguardo.

Con riferimento all'elaborato "Determinazione dei Valori di Fondo - Trattazione Statistica dei Risultati Derivanti dalla Caratterizzazione Analitica dei Risultati" l'O.T.+C.T. dà atto che la metodologia utilizzata dal proponente per la definizione dei valori di fondo è stata concordata con la Struttura A.R.P.A. di riferimento. I valori ottenuti sui parametri per il suolo (da 0 a 1 m) sono in linea con i valori definiti dall'A.R.P.A. (ad es. per il cromo definiscono un valore di fondo di 203 mg/kg, che è inferiore al valore individuato dall'A.R.P.A. di 271 mg/kg). Per quanto attiene ai valori di fondo definiti per il sottosuolo, l'O.T.+C.T. osserva che non sono disponibili dati di riferimento validati dall'A.R.P.A. Tuttavia è possibile affermare che la metodologia utilizzata è corretta e che i valori individuati dal proponente per i parametri Cromo, Cobalto e Nichel non sono dissimili da quelli ottenuti in aree limitrofe.

Con riferimento all'elaborato "Piano di Gestione Terre da Scavo" l'O.T.+C.T. dà atto che è stato presentato un "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" redatto secondo le indicazioni del DPR 120/2017, art. 24 comma 3. Il proponente ha già eseguito indagini di caratterizzazione, mediante perforazione di 7 carotaggi, al fine di definire i valori di fondo naturale. In fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, il proponente dovrà presentare un apposito progetto secondo quanto indicato all'art. 24 comma 4 del D.P.R. 120/2017. I risultati dovranno essere trasmessi all'Autorità competente e all'A.R.P.A. Prescrizione.

TITOLO IV – DESCRIZIONE FATTORI ART. 5 comma 1 lett. c)

- a) Descrizione fattori specificati all'art. 5 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. potenzialmente soggetti ad impatti ambientali dal progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, salute umana, biodiversità (quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – fauna e flora), al territorio (quale – a titolo esemplificativo e non esaustivo – sottrazione del suolo), al suolo (quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – erosione, diminuzione di materia organica, compattazione e impermeabilizzazione), dell'acqua (quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – modificazioni idromorfologiche, quantità e qualità), all'aria, ai fattori climatici (quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – emissioni di gas ad effetto serra, gli impatti rilevanti per l'adattamento), ai beni materiali, al patrimonio culturale, al patrimonio agroalimentare, al paesaggio nonché all'interazione tra questi vari fattori.

I fattori interferiti dall'eventuale realizzazione del progetto sono descritti dal proponente nel S.I.A. al § 6.3. e vengono valutati dall'O.T.+C.T. contestualmente agli impatti ed ai sistemi di previsione riportati per singola matrice nei successivi Titoli V e VI.

TITOLO V – DESCRIZIONE PROBABILI IMPATTI AMBIENTALI RILEVANTI DEL PROGETTO PROPOSTO

(la descrizione dei possibili impatti ambientali sui fattori specificati all'art. 5, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii. include sia effetti diretti che eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi ed anche negativi del progetto. La descrizione deve tenere conto degli obiettivi di protezione dell'ambiente stabiliti a livello di Unione o degli Stati Membri e pertinenti al progetto) **DOVUTI, TRA L'ALTRO:**

Costruzione ed esercizio del progetto, inclusi, ove pertinenti, i lavori di demolizione.

O.T.+C.T. prende atto che la soluzione tecnica prescelta dalla "Acqua & Sole" S.r.l. nel progetto qui esaminato, per la realizzazione dei lotti della discarica prevede:

A) Pacchetto di impermeabilizzazione sul fondo costituito da:

- 1) una barriera di confinamento artificiale, sostitutiva di quella geologica naturale, costituita da uno strato di argilla di spessore pari a 1 m e permeabilità $k \leq 10^{-9}$ m/sec;
- 2) una barriera di confinamento artificiale supplementare, costituita da un secondo strato di argilla con permeabilità $k \leq 10^{-2}$ m/sec, dello spessore pari a 1 m;
- 3) un ulteriore pacchetto di confinamento realizzato mediante accoppiamento di un geocomposito bentonitico e di una geomembrana in HDPE dello spessore pari a 2 mm.

La barriera di impermeabilizzazione prevista sulle sponde non prevede il geocomposito bentonitico ma n. 2 strati di argilla, con spessore complessivo di 2,4 m.

In considerazione dell'entrata in vigore della Deliberazione della Giunta Regionale 02.02.2018 n. 12-6441 recante "Aree di ricarica degli acquiferi profondi- Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2017" ed in particolare delle disposizioni contenute nel documento allegato alla medesima, il proponente è invitato ad adeguare il progetto relativamente ai seguenti nuovi requisiti maggiormente cautelativi (Cfr. cap. 3 - Discariche per rifiuti, lett. B) punto 3):

- lo spessore della barriera geologica naturale avente permeabilità $K \leq 1 \times 10^{-9}$ m/s al fondo e alle pareti della discarica, viene potenziato passando da ≥ 1 m a $\geq 2,5$ m.
- in tema di impermeabilizzazione del fondo di nuovi impianti o di ampliamento di esistenti può essere prescritto l'utilizzo di un geocomposito bentonitico con permeabilità minore o uguale a 1×10^{-11} m/s che potrà essere collocato a potenziamento della barriera di confinamento avente spessore maggiore o uguale a quanto riportato nelle misure succitate.

In proposito a pag 18 della "Relazione Tecnica" il proponente ritiene idonea l'impermeabilizzazione del fondo e delle sponde, dal momento che lo spessore equivalente della barriera, costituita dall'argilla prelevata in sito e dal geocomposito bentonitico, sul fondo è pari a 3,27 m di argilla avente le caratteristiche di legge, mentre sulle sponde è pari a 2,73 m di argilla avente le caratteristiche di legge. A riguardo si ribadisce quanto già indicato al titolo III lettera a) riguardo alla "Relazione Geologica" e cioè che l'unico valore di k utilizzabile per il calcolo dei tempi di attraversamento della barriera di fondo è quello di 1×10^{-9} m/sec, stabilito dalla normativa. L'O.T.+C.T. ritiene inoltre che argilla e geocomposito bentonitico non siano equivalenti in termini di resistenza e caratteristiche meccaniche dei materiali sottoposti a sollecitazioni e che pertanto il geocomposito possa integrare, ma non sostituire, lo spessore di argilla richiesto dalle norme. L'O.T.+C.T. conferma pertanto che lo spessore della barriera geologica deve essere pari a 2,5 m, come indicato dalla D.G.R. 02.02.2018 n. 12-6441, il progetto deve essere adeguato per garantire tale requisito.

L'O.T.+C.T. rileva inoltre che dalla prova di permeabilità dell'argilla eseguita in campo alla profondità di un metro è risultato un valore non idoneo per la barriera geologica di fondo ($1,3 \times 10^{-9}$ m/sec). Il proponente dovrà quindi chiarire come intende garantire l'impiego di argilla con permeabilità conforme ai requisiti di legge, separando il materiale con caratteristiche non idonee.

B) Pacchetto di copertura definitiva, composto da:

- 1) terreno di copertura finale e di regolarizzazione;
- 2) uno strato di 50 cm di materiale argilloso compattato, conducibilità idraulica $K \leq 1 \times 10^{-8}$ m/s;
- 3) una geomembrana in HDPE (telo) dello spessore pari a 1,5 mm;
- 4) un geocomposito drenante;
- 5) uno strato di 50 cm di ghiaia;
- 6) uno strato di 1 metro di terreno per la copertura superficiale.

L'O.T.+C.T. rileva che tale soluzione differisce dal pacchetto di copertura previsto per le discariche per rifiuti non pericolosi dal D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii., in quanto non prevede "lo strato di drenaggio del tipo *grass and roots* e rottura capillare di spessore 50 cm". A riguardo il proponente a pag. 29 della "Relazione Tecnica" afferma che la suddetta soluzione progettuale è motivata dal fatto che i rifiuti in ingresso non danno luogo alla formazione di biogas. In aggiunta a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2003 il progetto prevede l'inserimento di una geomembrana in HDPE per migliorare l'efficienza di impermeabilizzazione e di un

geocomposito drenante.

L'O.T.+C.T., in considerazione dell'attività di movimentazione terra connessa alle operazioni di preparazione dei lotti, abbancamento e copertura finale, reputa necessaria la previsione (in quanto attualmente non contemplato nel progetto) di un idoneo sistema di bagnatura, al fine di contenere eventuali fenomeni di aerodispersione delle polveri.

Il proponente dovrà fornire indicazioni circa le modalità di bagnatura delle strade (realizzazione di impianti fissi o mobili, utilizzo di autocisterne). L'acqua necessaria a tale attività dovrà provenire primariamente dal recupero delle acque di ruscellamento e di seconda pioggia (cfr. pag. 76 S.I.A.).

Con riferimento al tema "**Percolato**" l'O.T.+C.T. rileva quanto segue:

- il progetto non descrive in maniera idonea e non fornisce alcun dettaglio grafico degli impianti preposti allo stoccaggio ed al trattamento del percolato (dimensione, caratteristiche costruttive, dislocazione delle diverse apparecchiature: serbatoio da 500 m³, bacino di contenimento, Filtro, Microfiltro);

- la fase di gestione dei concentrati/retentati ai fini della loro cementificazione non viene descritta, non vengono ipotizzati i quantitativi previsti, nè la quantità di rifiuto derivante dal trattamento di cementificazione destinato allo smaltimento. Non sono stati esplicitati i presupposti alla base della scelta degli additivi e delle tecnologie più idonee a garantire la corretta inertizzazione del materiale proveniente dalle diverse fasi di trattamento del percolato in funzione delle caratteristiche dello stesso. Non sono valutati gli impatti potenziali, derivanti da tale fase, le dotazioni di sicurezza e di emergenza.

- Il trattamento del percolato è esclusivamente di tipo fisico (filtrazione), pertanto non tiene conto di contaminazioni chimiche eventualmente correlate agli imballaggi con i quali vengono conferiti i rifiuti. Il Progetto deve essere adeguato per tenere conto di tale eventualità.

- Il refluo in uscita dall'impianto, inviato allo scarico, dovrà essere esente da fibre di amianto, determinate con metodica A.R.P.A. URP M842 rev. 3 2016, prevedendo la filtrazione di almeno 1 ml/mm² (corrispondente al volume di circa 1 l per sistemi di filtrazione con membrane da 47 mm di diametro). **Prescrizione**

Con riferimento al "**Piano di Gestione Operativa**" l'O.T.+C.T. rileva quanto segue:

Rifiuti conferiti:

Il progetto prevede il conferimento in discarica da parte di terzi di soli rifiuti contenenti amianto con codice C.E.R. 170605* "*Materiali da costruzione contenenti cemento amianto*", sistemati su bancali (*pallet*) sigillati con materiale plastico, previa opportuna verniciatura.

Il D.M. 27.09.2010 e ss.mm.ii. art. 6 p.to 7 comma 7 lettera c), stabilisce che "*possono essere smaltiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi in conformità con l'art. 7, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, senza essere sottoposti a prove .. omissis*".

A tale proposito, l'O.T.+C.T. richiede che il proponente confermi l'intenzione di ricevere solo rifiuti in cemento e non anche altri rifiuti da costruzione che potrebbero essere riconducibili al CER 17.06.05*. Inoltre è previsto l'abbancamento in regime di auto smaltimento dei seguenti rifiuti:

- retentati/concentrati derivanti dal trattamento del percolato opportunamente cementati. A riguardo l'O.T.+C.T. ritiene che il proponente debba procedere alla corretta attribuzione del Codice C.E.R. del rifiuto che proviene dall'attività di trattamento del refluo (percolato) secondo i criteri contenuti nell'Introduzione all'allegato "D" della parte IV del D. Lgs. 152/2006. (il codice del rifiuto risultante dal trattamento dovrebbe essere 19.03.06 non pericoloso o 19.0304* pericoloso, a seconda delle caratteristiche da verificare ai sensi del D.M. 27.09.2010 - verifica dell'indice di rilascio - cfr. Decreto Ministeriale 248 del 29 luglio 2004. Solo il rifiuto 19.03.06 può essere destinato allo smaltimento nella discarica in progetto). Il proponente dovrà altresì valutare se tale rifiuto, prodotto nella fase di depurazione, sia o meno compatibile ai fini dello smaltimento nella discarica di cui trattasi, avuto riguardo dei requisiti di cui al D.M. 27.09.2010 e ss.mm.ii. Inoltre l'O.T.+C.T. rileva la necessità che il proponente descriva in dettaglio il processo di cementificazione, fornendo anche un bilancio di massa. A riguardo si ritiene che il trattamento di cementificazione dei retentati/concentrati, derivanti dal

trattamento dei percolati sia attività di trattamento dei rifiuti, ed in quanto tale deve essere oggetto di autorizzazione.

- CER 150202*, assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose, dispositivi di protezione individuali e attrezzature utilizzate nel sito dagli operatori /presidi inerenti il box di intervento. Tali rifiuti verrebbero abbancati in discarica incapsulati in sacchi di polietilene.

L'O.T.+C.T ritiene inoltre che debba essere valutata l'opportunità di prevedere lo smaltimento in discarica dei suddetti rifiuti CER 15.02.02* anche da parte di soggetti terzi a seguito della esecuzione di attività di bonifica dei rifiuti CER 7.06.05*, previa richiesta di apposita autorizzazione.

Inchiesta pubblica:

I rifiuti prodotti dal trattamento del percolato devono essere a loro volta trattati tramite un processo di cementificazione per rispettare quanto indicato nel comma 1, punto b) dell'Allegato 2-Criteri di ammissibilità dei rifiuti di amianto o contenenti amianto del D.M. 27.09.2010. L'ammissibilità di questi rifiuti deve essere effettuata periodicamente anche sulla base del D.M. 24.06.2015. I rifiuti derivanti dalla dissabbiatura e dalla disoleazione dell'acqua di prima pioggia non sono né quantificati né risulta chiara l'ubicazione del loro deposito temporaneo prima dell'avvio a smaltimento.

Modalità di conferimento dei rifiuti nell'impianto:

L'O.T.+C.T. segnala che il D.M. 27.09.2010 prevede che: "Le celle devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o trincee. Devono essere spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti amianto" (cfr. allegato 2 Tab. 1 punto 2).

L'O.T.+C.T. osserva che nel "Piano di Gestione Operativa" (pag. 17) è indicato che, per garantire la stabilità dei fronti di coltivazione, l'abbancamento dei rifiuti avverrà su piani orizzontali, tramite un sollevatore telescopico, evitando la frantumazione, fino a raggiungere un'altezza massima di abbancamento pari a 3 m, al termine della quale i rifiuti verranno coperti con terre da scavo, per uno spessore pari a 40 cm (copertura infrastrato). Nel medesimo "Piano" (pag. 19) è indicato che al termine della giornata lavorativa il fronte di abbancamento verrà coperto mediante la posa di 20 cm di terra di scavo sulla sommità - qualora non sia già stata posata la copertura infrastrato - e mediante teli impermeabili tipo "Covertop" sulle pareti laterali verticali.

L'O.T.+C.T. ritiene che al fine di tenere conto di quanto previsto dal D.M. 27.09.2010 il proponente debba indicare quali cautele intende adottare per evitare la frantumazione dei rifiuti prima della copertura giornaliera e che debba specificare come intende procedere nella fase particolarmente delicata della coltivazione in rilevato, dato che la discarica raggiungerà un'elevazione da piano campagna di 17 m.

Inoltre poiché a pag. 17 del "Piano di Gestione Operativa" è indicato che lo spessore di 40 cm della copertura infrastrato è stato appositamente valutato a seguito di verifica della distribuzione dei carichi indotti dai mezzi, l'O.T.+C.T. ritiene che il proponente debba specificare con quale modalità sia stata condotta tale verifica.

L'O.T.+C.T. osserva che sulla base del numero massimo di carichi previsti nell'arco della giornata, pari a 28 (cfr. pag. 105 del S.I.A.), considerando una giornata lavorativa di 9 ore, il tempo per lo scarico di ciascun mezzo risulta essere di soli 20 minuti, il che potrebbe non consentire la corretta esecuzione delle operazioni di scarico del mezzo, abbancamento dei rifiuti e ricopertura. Il proponente deve quindi fornire chiarimenti a riguardo.

L'O.T.+C.T. ritiene opportuna la previsione della sospensione delle attività di abbancamento del rifiuto in discarica in presenza di vento significativa/eccezionale.

L'O.T.+C.T. prende atto della presentazione dello studio anemologico di dettaglio contenuto nell'elaborato "AMB1 - ALL 1." Sulla base dei risultati conseguiti, nel "Piano di Gestione Operativa" (pag. 18 § 4.1.2.1) è stato individuato un valore soglia di criticità della velocità del vento in funzione di potenziali bersagli, pari a 5 m/sec (in base allo studio anemometrico tale occorrenza ha una probabilità dello 0,18%). Il "Piano di Gestione Operativa" prevede che gli abbancamenti vengano interrotti in caso

di velocità del vento superiore a tale valore rilevato dalla centralina anemometrica.

Inchiesta pubblica:

Si ritiene di valutare la possibilità che la ricezione sia effettuata in un fabbricato, in modo che la valutazione dell'ammissibilità del carico sia effettuata in un ambiente chiuso, in modo tale che si possano fare agevolmente eventuali interventi in condizioni straordinarie di rottura del materiale confezionato.

Ad avviso dell'O.T.+C.T., va considerato che si tratta di rifiuti di amianto in matrice compatta che, per poter essere caricati sui mezzi, devono trovarsi nelle condizioni richieste dal Decreto Ministeriale 06 settembre 1994: "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto", ovvero i materiali in cemento amianto rimossi devono essere chiusi in imballaggi non deteriorabili o rivestiti con teli di plastica sigillati. Eventuali pezzi acuminati o taglienti devono essere sistemati in modo da evitare lo sfondamento degli imballaggi. I rifiuti in frammenti minuti devono essere raccolti al momento della loro formazione e racchiusi in sacchi di materiale impermeabile non deteriorabile immediatamente sigillati. Tutti i materiali di risulta devono essere etichettati a norma di legge.

Considerato inoltre che il trasporto dell'amianto immerso o fissato in un materiale legante naturale o artificiale (come cemento, plastica, asfalto, resina o minerali), in modo tale che durante il trasporto non possano essere liberate quantità pericolose di fibre d'amianto respirabili, non è sottoposto alle disposizioni dell'A.D.R. 85, l'O.T.+C.T. ritiene utile evidenziare che a fronte di un rischio molto basso di esposizione/dispersione di fibre da materiale in matrice compatta, quale quello oggetto di smaltimento, in una fase "statica" della lavorazione del rifiuto, ovvero durante la valutazione dell'ammissibilità del carico, si introduce il rischio da esposizione ai gas di scarico (agente cancerogeno) prodotto dai mezzi in entrata e in uscita nel box di emergenza e si aumentano le criticità nell'area dove deve essere eseguito l'intervento in caso di rottura, che deve essere un'area avente un efficace isolamento e in cui è necessario, oltre all'installazione delle barriere (confinamento statico), l'impiego di un sistema di estrazione dell'aria che metta in depressione il cantiere di bonifica rispetto all'esterno (confinamento dinamico).

Relativamente al "Piano di Sorveglianza e Controllo" l'O.T.+C.T. rileva quanto segue:

- Con riferimento al monitoraggio delle acque sotterranee il proponente deve chiarire perché è previsto il monitoraggio dei 6 piezometri già realizzati e non di tutti i 7 piezometri previsti e deve indicare quando intende installare il piezometro ad oggi non realizzato.

- Relativamente al punto di emissione dell'estrattore al servizio del box di intervento, denominato E1 nel piano di sorveglianza e controllo, si evidenzia che esso non risulta individuato negli elaborati grafici e non risultano indicate le modalità e frequenza di controllo. Il sistema di aspirazione/filtrazione dovrà essere mantenuto in funzione in continuo nel caso di presenza contemporanea di RCA e personale addetto al suo interno e durante tutte le fasi di movimentazione dei RCA in ingresso ed in uscita dal box. Inoltre, deve essere prevista la pulizia del box immediatamente dopo l'uso e periodicamente devono essere eseguiti monitoraggi in SEM (Microscopia Elettronica a Scansione), oltre che all'emissione, anche all'interno del locale. Il Piano di Sorveglianza e Controllo deve essere adeguato allo scopo di tener conto di tali criteri.

• Con riferimento ai monitoraggi esterni, fermo restando l'orientamento dei due punti di campionamento proposti per il monitoraggio della qualità dell'aria, l'O.T.+C.T. precisa che essi dovranno essere posti all'esterno della recinzione della discarica. **Prescrizione**

• Inoltre dovranno essere previsti ulteriori due punti di monitoraggio lungo la direttrice principale del vento dominante nel momento del campionamento, a monte e a valle della discarica se non coincidenti con i precedenti. **Prescrizione**

Si evidenzia infine che l'esecuzione dei suddetti monitoraggi esterni non sostituisce l'obbligo derivante dal Titolo IX Capo III D. Lgs. 81/2008 in merito alla valutazione dell'esposizione dei lavoratori all'amianto. **Prescrizione**

• Gli esiti dei campionamenti di fibre di amianto e di PM10 dovranno essere notificati con cadenza semestrale al Dipartimento A.R.P.A. e al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. di Biella.

Prescrizione

- Tenuto conto dell'intenzione di riferirsi al valore di fondo di qualità dell'aria rilevato prima dell'avvio dell'attività, l'O.T.+C.T. precisa che lo stesso dovrà essere considerato come valore di preallarme, il cui superamento dovrà comportare la verifica della corretta gestione della discarica. Il valore di 1,00 ff/l determinato in microscopia elettronica a scansione (SEM) dovrà comportare oltre all'adozione delle procedure previste a pag. 12 del piano di sorveglianza e controllo anche la momentanea interruzione dei conferimenti. **Prescrizione**

Inchiesta pubblica:

Non è prevista dal proponente la misura della concentrazione di fibre di amianto nelle acque sotterranee, che appare invece rilevante nel quadro del massimo controllo su possibili inquinamenti, e anche considerando i timori espressi da diversi soggetti sul possibile inquinamento delle falde acquifere.

La modalità indicata per il controllo della qualità del percolato nella tabella a pag. 3 del Piano di Sorveglianza e controllo ("m³ inviati all'impianto di depurazione presente in sito") è incongrua e ne occorre una correzione da parte del proponente.

La concentrazione di fibre nel percolato consente di stimare il rilascio da parte del materiale posizionato in discarica. Per quanto riguarda la valutazione della presenza di fibre nel percolato, è previsto un campionamento trimestrale ma non sono definite le procedure per il campionamento del percolato e del suo sedimento prima della cementificazione. Trattandosi di materiale non solubile che tende a sedimentare le modalità di esecuzione del prelievo sono critiche per avere una corretta stima della concentrazione media di fibre di amianto. Occorre definire le procedure di campionamento per la misura della concentrazione di amianto nelle acque derivanti dall'impianto di trattamento del percolato. La metodica descritta al punto 4.2 fa solo riferimento al metodo di analisi. I risultati dei campionamenti dovranno essere trascritti su un registro, che riporterà anche i dati relativi al campionamento (operatore, data, vasca, quantità di materiale campionato, eventuali osservazioni), oltre che al risultato del conteggio di fibre (numero fibre, numero di campi esaminati, ingrandimento, strumento utilizzato, operatore, data). Gli originali dei rapporti di misura devono essere mantenuti in archivio

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera il primo punto trattato riguarda la concentrazione di fibre al camino del box di intervento. Il proponente dichiara che sarà mantenuta una concentrazione limite inferiore a 1 f/L. Occorre però definire le modalità di campionamento: si tratta dell'aria emessa dal camino o dell'aria circostante? Anche le modalità di campionamento e di misura non sono specificate e occorre un'indicazione o un riferimento certo. Nel caso la valutazione fosse riferita non a campionamenti dal camino ma a campionamenti nell'aria circostante il camino (quindi con diluizione della concentrazione di fibre) il valore di interesse per la valutazione dell'esposizione nell'area dovrebbe fare riferimento al livello medio di concentrazione di fibre di amianto nell'area prima dell'inizio delle attività ("Bianco di riferimento"), come indicato al punto 9.2.

Non sono definite le procedure per la misura del valore 'Bianco di riferimento' nell'area per la concentrazione delle fibre di amianto in atmosfera.

Per quanto attiene alla gestione operativa e post operativa, il monitoraggio da effettuare in conseguenza del piano di sorveglianza e controllo, sia per quanto riguarda il campionamento sia per quanto riguarda l'analisi, dovrà essere effettuato da un soggetto certificato, che dovrà concordare con gli Enti pubblici modalità, metodiche e tempistica (dal punto di vista pratico) dei controlli e delle misure.

Inchiesta pubblica:

Dovranno essere definiti i valori soglia di intervento, eventualmente da revisionare nel corso dei primi anni di risultanze del monitoraggio (**Prescrizione da inserire in caso di autorizzazione**)

Appare inoltre importante l'informazione circa la sorveglianza ambientale che viene realizzata, da divulgare anche per via telematica e periodicamente sia nel corso della gestione operativa che in quella post-operativa (**Prescrizione da inserire in caso di autorizzazione**)

Per garantire la tutela degli operatori della discarica potrà essere utile anche un piano di campionamento interno alla discarica, con campionatori personali o di area. In modo analogo per garantire la tutela degli operatori delle aree circostanti potrà essere utile anche un piano di campionamento con campionatori personali. (**Prescrizione da inserire in caso di autorizzazione**)

Per quanto riguarda la gestione degli incidenti relativi ai materiali conferiti, sia all'arrivo sia durante la movimentazione in discarica, occorre prevedere un registro degli accadimenti che riporti la descrizione

dell'incidente e delle operazioni effettuate. La segnalazione sui documenti di consegna è necessaria ma non è sufficiente, la scrittura su un registro consentirà una migliore verifica da parte degli organismi di controllo. **(Prescrizione da inserire in caso di autorizzazione)**

Per quanto riguarda la misura della concentrazione di fibre aerodisperse nell'ambiente esterno alla discarica, occorre che sia definito in modo particolareggiato il protocollo di campionamento e di misura della concentrazione di fibre. Il protocollo dovrà essere validato dall'organo tecnico e dall'A.R.P.A. I campioni (membrane filtro) dovranno essere archiviati per consentire controlli e verifiche qualora fossero necessari. Il soggetto che effettuerà il campionamento dovrà essere autonomo nella scelta delle date in cui effettuare i campioni, che dovranno essere scelte in modo casuale senza accordi con il gestore della discarica. I campionamenti dovranno essere svolti su due assi (es Nord, Sud, Est, Ovest), non solo sull'asse dei venti dominanti. Si ritiene adeguata una frequenza media di 1 ciclo di campionamento al mese, corrispondente a 12 campionamenti per anno, come proposto dal proponente. Su richiesta dell'organismo di controllo potranno peraltro essere svolte misurazioni aggiuntive qualora si verificassero incidenti o nel corso di sopralluoghi fossero riscontrate irregolarità. I risultati dei campionamenti saranno trascritti su un registro, che riporterà anche le condizioni atmosferiche e i dati relativi al campionamento (operatore, data, punto di prelievo, strumento, volume di aria, ora di inizio e di fine, eventuali osservazioni), oltre che al risultato del conteggio di fibre (numero fibre, numero di campi esaminati, ingrandimento, strumento utilizzato, operatore, data). Gli originali dei rapporti di misura saranno mantenuti in archivio. **(Prescrizione da inserire in caso di autorizzazione)**

Il valore di concentrazione di fibre rilevato durante l'operatività della discarica non dovrà essere confrontato solo con valori limite, ma dovrà essere confrontato al 'Bianco di riferimento' (valore di concentrazione di fibre di amianto nell'area prima dell'avvio della discarica), per verificare non solo che l'esercizio della discarica non causi superamento dei limiti ma anche che durante l'esercizio della discarica non si osservi un aumento dei livelli di esposizione, pur con livelli mantenuti nell'ambito dei limiti indicati dal DM 6/9/94. Questa procedura appare indicata nella tabella 5, dove si dichiara che il valore misurato sarà confrontato con un 'Bianco di riferimento' e al punto 9.2 dove si definiscono le procedure da adottare nel caso dell'aumento della concentrazione delle fibre aerodisperse. Le procedure indicate al punto 9.2 sono solo parzialmente adeguate: al superamento del 50% del livello al bianco di riferimento viene avviato un audit aziendale ma la segnalazione agli enti di riferimento e l'interruzione temporanea di attività scattano solo al superamento del livello di 1 f/l, mentre il valore di allarme deve essere commisurato al valore 'Bianco di riferimento'. **(Prescrizione da inserire in caso di autorizzazione)**

Si ritiene infine che il monitoraggio e i report periodici sullo stato ambientale debbano essere eseguiti da una società specializzata espressamente incaricata e indipendente dal proponente, che dovrà anche eseguire il campione di "bianco di riferimento". **(Prescrizione da inserire in caso di autorizzazione)**

Questa società dovrà concordare le modalità di effettuazione del monitoraggio con gli Enti pubblici competenti, per la validazione delle risultanze sullo stato di qualità ambientale. **(Prescrizione da inserire in caso di autorizzazione)**

- Relativamente al "Piano di Ripristino Ambientale" l'O.T.+C.T. rileva quanto segue

- 1) Secondo quanto indicato dalla "Acqua & Sole" S.r.l. nella documentazione progettuale allegata all'istanza qui istruita, il criterio ispiratore del progetto è la "rinaturalizzazione" del territorio secondo i principi dell'ecologia e del paesaggio, ottenibili attraverso la ricostruzione di ambienti forestali diversificati. Gli interventi di mitigazione e compensazione ambientale sono stati definiti sulla base di indagini bibliografiche e studi di ambienti naturali simili a quelli da riqualificare. La rinaturalizzazione della superficie della discarica sarebbe realizzata con vegetazione esclusivamente arbustiva, in modo tale da evitare il danneggiamento del pacchetto di impermeabilizzazione e, per la scelta delle specie arbustive, il proponente fa riferimento al quadro vegetazionale potenziale autoctono, adattato in funzione delle differenti condizioni di esposizione e di disponibilità idrica, scegliendo tra quelle con migliori capacità colonizzatrici, autoctone e dal comportamento relativamente indifferente rispetto al clima e al suolo. Verrebbe impiegato materiale vegetale di misura relativamente modesta ma mai inferiore ai 60/80 cm. La previsione di semina di un prato a perdere sottostante gli arbusteti, contribuirà a conferire un adeguato decoro percettivo delle piantagioni e, soprattutto, a limitare l'insediamento delle erbe infestanti ruderali;
- 2) Le fasce perimetrali saranno invece coinvolte in un processo di ri-naturalizzazione. In

75

particolare, lungo il lato Ovest della discarica, verrà realizzata una fascia boscata di circa 15 m di larghezza, ri-naturalizzando in questo modo circa 10.000 m² di superficie e proponendo l'introduzione di cortine arborate in grado di costituire una netta chiusura "verde", per il completo mascheramento della discarica;

3) Per quanto riguarda le proposte riportate nella documentazione in oggetto, e tenuto conto della necessità di operare miglioramenti che permettano di mitigare l'impatto della discarica, l'O.T.+C.T. segnala quanto segue:

- la messa a dimora degli esemplari a mascheramento sia attuata prima dell'inizio della coltivazione della discarica; gli interventi di ripristino devono essere realizzati non appena ultimate le operazioni di capping; **Prescrizione**

- il proponente deve chiarire come intende limitare l'invasione di specie arboree invasive dopo il ripristino, per evitare che si installino specie in grado di danneggiare con le radici lo strato impermeabilizzante. Si suggerisce ad esempio di ridurre le dimensioni delle aree a cespuglieto sulla discarica, a favore di aree aperte costituite da prato polifita. Questa soluzione tra l'altro alleggerisce il carico sul materiale depositato e permette la formazione di un ecosistema aperto che è la tipologia di ambiente più minacciato a livello europeo.
- Il proponente deve fornire una descrizione dettagliata delle procedure di contrasto e monitoraggio delle specie alloctone invasive.
- Il proponente deve fornire una descrizione dettagliata delle attività di monitoraggio successive alla messa a dimora di nuovi individui vegetali prevedendo la pronta sostituzione delle fallanze.
- Per le aree indicate a prato nella tavola 8 specificare in modo più approfondito nella Rel_4 le specie utilizzate e il metodo di semina. I previsti tre tagli annuali dovranno essere parcellizzati, in modo da mantenere nell'area settori con altezze dell'erba differenti.
- Nella fase post-operativa della discarica dovranno essere ridotte al minimo le superfici impermeabilizzate prevedendo la rimozione di quei manufatti che non risultano funzionali alla fase in corso di svolgimento (strade, rampa di accesso ecc.) Tali scelte devono essere opportunamente indicate nelle tavole di progetto che dovranno essere adeguate.

b) **Utilizzazione delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse idriche e della biodiversità, tenendo conto – per quanto possibile – della disponibilità sostenibile di tali risorse.**

- L'O.T.+C.T. segnala che il progetto comporta l'escavazione di una risorsa naturale (suolo e sottosuolo) e la sostituzione di una consistente porzione di sottosuolo con rifiuti, inoltre l'asportazione dei primi metri di terreno a bassa permeabilità andrà a compromettere le caratteristiche di ridotta vulnerabilità dell'acquifero. Tali operazioni rappresentano indiscutibilmente un impatto significativo e irreversibile, che non è stato adeguatamente valutato (il proponente ha indicato impatto assente!).
- L'O.T.+C.T. osserva poi che la realizzazione del progetto comporta la sottrazione di terreni ad uso agricolo, anche se risultano attualmente incolti, compresi nel territorio di produzione della D.O.P. "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese".

Inchiesta pubblica:

Nel 2007 la Commissione Europea ha inserito il riso di Baraggia biellese e vercellese nel registro delle Denominazioni d'Origine Protette e, nello stesso anno, con Decreto Ministeriale del 15 novembre 2007, è stato riconosciuto il Consorzio di Tutela della D.O.P. Riso di Baraggia Biellese e Vercellese. Tale zona ha una superficie totale coltivata a riso di circa 25.000 ettari.

Tra gli elementi di criticità rappresentati nel corso delle audizioni vi è il fatto che l'impianto di smaltimento, di estensione pari a circa 15 ettari (discarica + servizi) + 1 ettaro occupato dalla fascia esterna di mascheramento dell'impianto, verrebbe a collocarsi all'interno di tale area di produzione.

Una questione che certamente va tenuta in debito conto riguarda gli effetti negativi che potrebbero essere determinati nei confronti delle imprese agricole in esito all'autorizzazione dell'impianto. L'esercizio della discarica potrebbe determinare un impatto economico sulla produzione agricola e sui redditi di chi coltiva il riso ed altri prodotti nella zona. Tale aspetto andrebbe adeguatamente valutato e definito nell'ambito delle compensazioni, in caso di autorizzazione dell'impianto.

Vi è da aggiungere che la progettazione e la gestione di un impianto ai sensi della normativa, di per sé non dovrebbe costituire causa di rilascio di fibre e di impatti sulle matrici ambientali. Andrebbe pertanto

attuato un concreto piano di controlli che desse garanzia nel tempo della gestione dell'impianto e dell'assenza di ricadute di carattere economico sulle attività agricole e di allevamento di prossimità.

- c) **Emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce calore, radiazioni, alla creazione di sostanze nocive ed allo smaltimento dei rifiuti.**

Matrice "ACQUE (superficiali e sotterranee)":

L'O.T.+C.T. prende atto che il reticolo idrografico superficiale è sufficientemente distante dall'area di intervento da non presentare rischi di esondabilità. Inoltre il sito è esterno alla fascia "C" del Torrente Elvo.

La profondità della falda, l'escursione stagionale della falda e la ricostruzione dell'andamento della superficie piezometrica sono illustrate alle pag. 54-55 dell'Elaborato "GEO.1 - Relazione Geologica e Geotecnica". Le misure effettuate nei 6 piezometri perforati per la realizzazione dello studio hanno rilevato una soggiacenza compresa tra 34 e 36,5 m circa da p.c, fatta eccezione per il P4 che, a detta del proponente a causa di condizioni di locale confinamento della falda, ha valori di soggiacenza più ridotti (circa 27, 8 m da p.c), ma comunque ampiamente compatibili rispetto alle opere da realizzare. Si rimanda a quanto indicato al titolo III lettera a) in merito alla possibile formazione di falde sospese con carattere stagionale.

- Con riferimento al "Piano Acque Meteoriche", (pag. 2, punto 1 PREMESSA), viene indicato che le acque di seconda pioggia e le meteoriche non contaminate vengono raccolte e avviate direttamente allo scarico in corpo idrico (non specificato); al punto 3.1 "Acque meteoriche ricadenti nell'area servizi" viene detto che la seconda pioggia viene scaricata in un laghetto di futura realizzazione in capo all'Azienda Agricola "La Manzòla", che scarica nel rio Sisiòlo. L'O.T.+C.T. ritiene che il proponente debba indicare in maniera inequivocabile il punto di recapito delle acque meteoriche non contaminate, non potendosi evidentemente riferire a corpi idrici attualmente non esistenti la cui realizzazione dipende da procedure diverse da quella in esame, il cui esito attualmente non è conosciuto e la cui realizzazione non è certa.

- L'O.T.+C.T. ritiene che le acque meteoriche non contaminate debbano essere raccolte e trattate almeno in parte, per tutti gli utilizzi compatibili (acque tecnologiche, antincendio, abbattimento emissioni, ecc.) evitando di impiegare per tali usi acque sotterranee o provenienti dal circuito potabile.

- Al punto 6 AREA SERVIZI E VIABILITA' alla pag. 8 è riportato che le acque meteoriche sono separate in 2 vasche monoblocco interrate e ricoperte con copertura carrabile; la copertura delle vasche è ammessa ma non si ritiene una soluzione condivisibile il fatto che sulle stesse transitino dei mezzi pesanti o di cava, in quanto potrebbe essere compromessa l'integrità e il funzionamento delle vasche stesse, pertanto il proponente deve individuare una collocazione più protetta delle stesse.

- Il proponente al punto 7.2.1 ipotizza situazioni alternative al recapito nel rio Sisiòlo, recettore individuato per lo scarico delle acque reflue (e per le acque meteoriche non contaminate), ed indica nella fognatura di prossima realizzazione da parte di terzi sulla SP 322 (cfr. progetto della "San Tommaso" S.r.l.) una possibile valida alternativa. Su tale opzione, a giudizio dell'O.T.+C.T., non è possibile fare affidamento in assenza di una verifica del dimensionamento della struttura in progetto con i due scarichi cumulati, della disponibilità della "San Tommaso" S.r.l. ad accogliere lo scarico del soggetto richiedente, della compatibilità dello scarico proposto con i criteri di accettazione dettati dal gestore del depuratore a valle della fognatura in progetto, della certezza di realizzazione dello stabilimento in capo alla "San Tommaso" S.r.l.

Riguardo al punto di scarico delle acque trattate (percolati + prima pioggia) l'O.T.+C.T. precisa che lo scarico debba essere recapitato in un recettore idoneo e che debba essere fatta l'analisi delle pressioni in relazione agli obiettivi di qualità del recettore, così come previsto dalla D.G.R. 23.06.2015 n. 39-1625. Se confermata la scelta dello scarico nel rio Sisiòlo, il proponente dovrà fare tutte le verifiche necessarie affinché si possa dimostrare che il Corpo idrico prescelto sia in grado (dal punto di vista del carico idraulico) e che sia idoneo (dal punto di vista qualitativo delle acque) ad accogliere le acque reflue che si intendono scaricare (depurazione dei percolati e acque meteoriche). Qualora il proponente intenda percorrere soluzioni alternative, come citato nella documentazione fornita, ad esempio utilizzando un

tratto di condotta fognaria per recapitare le acque al depuratore consortile, sia essa esistente o realizzata ex - novo, è indispensabile coinvolgere nel procedimento in itinere il soggetto preposto alla gestione del depuratore e tutti i soggetti a vario titolo deputati ad esprimere un parere in relazione al tracciato ed ai vincoli che lo contraddistinguono; qualora venga realizzato un nuovo tratto, inoltre, dovranno essere valutati tutti gli impatti. Qualora intenda condividere il tracciato già autorizzato dovrà dimostrare di aver instaurato precisi accordi con il soggetto titolare di autorizzazione e di aver verificato la compatibilità rispetto alle portate di progetto e rispetto al gestore dell'impianto di depurazione.

Visto che l'ubicazione dell'insediamento risulta non distante dal torrente Elvo, corpo idrico di una certa importanza sia dal punto di vista delle dimensioni che della portata di acqua, il proponente potrebbe valutare la possibilità di recapitare le acque di scarico nel corpo idrico appena menzionato direttamente o tramite il tratto terminale del canale Navilotto della Mandria; anche in questo caso sono fatte salve le indispensabili considerazioni sugli impatti, oltre al coinvolgimento di tutti i soggetti a vario titolo deputati ad esprimere un parere in relazione al tracciato ed ai vincoli che lo contraddistinguono.

Le acque di ruscellamento dalle coperture e dalle zone non ancora abbancate (cfr. punto S1 tav. 11) non sottoposte a trattamento vengono ricomprese nel "Piano di Monitoraggio" descritto al punto 4.2 del Piano di Sorveglianza e Controllo, che prevede il controllo di alcuni parametri, con il rispetto dei limiti allo scarico in acque superficiali previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., oltre che della presenza di fibre di amianto.

L'O.T.+C.T. fa presente che il refluo di scarico dovrà essere esente da fibre di amianto, determinate con metodica A.R.P.A. U.RP.M842 rev. 3 2016, prevedendo la filtrazione di almeno 1 ml/mm² (corrispondente al volume di circa un litro per sistemi di filtrazione con membrane da 47 mm di diametro). **Prescrizione**

L'O.T.+C.T. segnala poi che il punto di controllo degli effluenti trattati (St) non si trova, come previsto per legge, subito prima dell'immissione nel corpo idrico ma appena a valle del trattamento.

Dall'insediamento provengono anche reflui assimilati ai domestici (pag. 31 Rel.1 servizi igienici e docce) dai fabbricati dell'area servizi che secondo l'ipotesi di progetto saranno trattati tramite fossa Imhoff e successivo recapito nei primi strati del sottosuolo tramite pozzo perdente. Stante la probabile parziale inadeguatezza di questo tipo di recapito, a causa della scarsa permeabilità del suolo, l'O.T.+C.T. richiede comunque che sia valutata la possibilità di sostituire questo tipo di trattamento con una condotta di sub-irrigazione ovvero che sia valutata la possibilità di immissione in acque superficiali, qualora il corso d'acqua prescelto abbia i requisiti previsti dalla normativa.

Matrice "ATMOSFERA":

Lo studio presenta una dettagliata stima delle emissioni di polveri (PM10) derivanti dalla fase di realizzazione della discarica e dalla successiva gestione dell'impianto. Per la valutazione del rateo emissivo sono state adottate le indicazioni contenute nelle "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti" redatte dall'A.R.P.A.T. (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana) cui è seguita la stima delle ricadute al suolo attraverso il software "MMS-CALPUFF", modello gaussiano non stazionario a puff. Dal calcolo dettagliato dell'emissione oraria per ciascuna sorgente considerata, si evince che l'attività più impattante per il rilascio di polveri è il trasporto del materiale su strade sterrate. Pertanto tra le fasi previste quella considerata maggiormente gravosa è la Fase 1 che presenta il maggior numero di viaggi per allontanare il maggior quantitativo di materiale nel minor tempo possibile.

Nel processo modellistico è stato cautelativamente implementato il rateo emissivo corrispondente a tale fase ed assunto che le attività lavorative interne al cantiere siano continuative e contemporanee, non vi sia la mitigazione naturale delle piogge sulle attività di trasporto dei materiali e che l'efficienza di abbattimento della bagnatura sia pari al 50%. Le risultanze del modello stimano una concentrazione media giornaliera di PM10 con valori massimi all'interno dell'area dell'ordine di 150-200 µg/m³, ovvero superiori al limite vigente (50 µg/m³), ma che vanno diminuendo con l'aumentare della distanza dal centro dell'impianto. Considerato l'approccio cautelativo utilizzato e il fondo ambientale rilevato in questo territorio, si ritiene che l'applicazione delle forme di mitigazione più classiche, come la bagnatura delle piste, la riduzione della velocità dei mezzi sulle strade sterrate e la copertura dei carichi trasportati

possa certamente contribuire a ridurre gli impatti sull'atmosfera.

La valutazione di un potenziale impatto da fibre di amianto è stata condotta mediante il software modellistico già utilizzato per le polveri PM10, considerando le seguenti ipotesi cautelative e/o incidentali:

- a) il rilascio costante di fibre dal camino del box di intervento, equipaggiato con sistema di aspirazione e filtrazione, dove sono riposti i pallet in caso di danneggiamento
- b) rilascio di fibre di amianto in caso di rottura accidentale durante il conferimento in discarica ipotizzando una sorgente areale con rateo emissivo costante

Il caso a) tratta il camino come sorgente puntuale con concentrazione in uscita delle fibre di amianto pari a 0.1 mg/Nm^3 , valore limite imposto dal D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (Allegati Parte Quinta Allegato I Parte II tabella A1) per le sostanze cancerogene di Classe I ed una portata d'aria pari a 4 ricambi orari.

Il caso b) ha quantificato la concentrazione di fibre nell'aria facendo riferimento ad un lavoro condotto nel 2015 da Young-Chan Kim *et alii* che hanno quantificato il rilascio di fibre connesso alla caduta di lastre da tetti in caso di calamità pari a $0.127 \text{ ff}/(\text{cc}\cdot\text{m}^2)$. Applicando il fattore di conversione previsto per il conteggio delle fibre di amianto con tecnica SEM ($1\mu\text{g} = 1\cdot 10^5$ fibre) si ottiene un fattore di emissione pari a $190.5 \mu\text{g}/\text{m}^2$. Considerando un carico di 40 lastre per mezzo, si ottiene una potenziale superficie di 88 m^2 con una emissione di 251.5 mg di fibre di amianto per carico, che moltiplicato per 7 mezzi al giorno risulta pari a circa 2g .

Si dà atto che dalle simulazioni effettuate per entrambi i casi, si ottengono concentrazioni medie annue di ricaduta ai 5 recettori inferiori al valore soglia di $0.01 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Tale valore risulta dall'assunzione del limite in aria ambiente di 1 fibra/l, secondo WHO (*Air Quality Guidelines for Europe, 2nd Edition, 2000*) ed applicando il fattore di conversione (basato sulla sensibilità della tecnica SEM) di 100 fibre per nanogrammo.

Posto che a pagina 7 del "Piano di Gestione Terre da Scavo" la "Acqua & Sole" S.r.l. specifica che, al fine di ottimizzare il riutilizzo del materiale derivante dagli scavi in sito, intenderà installare nell'area adibita agli stoccaggi un vaglio, l'O.T.+C.T. rileva che tale impianto non risulta descritto e che non sono state fornite informazioni circa il suo dimensionamento e le relative modalità di esercizio. Inoltre osserva come non siano stati valutati gli impatti che potrebbero derivare nell'emissione di polveri derivanti dall'utilizzo di tale dispositivo; e' stato invece valutato l'impatto in termini di emissioni acustiche. L'O.T.+C.T. richiede alla "Acqua & Sole" S.r.l. di colmare detta lacuna, integrando le relazioni presentate con valutazioni di merito circa i potenziali impatti generati da tale fase operativa. L'O.T.+C.T. ritiene inoltre necessario che il proponente fornisca maggiori informazioni circa l'attività di cementazione dei retentati/concentrati derivanti dal trattamento del percolato, provvedendo a chiarire se tale fase operativa preveda la realizzazione di convogliamenti in atmosfera o sia suscettibile di generare emissioni diffuse.

Matrice "CLIMA":

L'O.T.+C.T. rileva che il proponente ha effettuato l'analisi della situazione climatica locale con riferimento a precipitazioni, temperatura e venti, finalizzata al calcolo del bilancio idrico e dell'analisi anemologica.

Per quanto attiene al "Vento" che, considerata la tipologia di impianto rappresenta il fenomeno climatico più rilevante, l'O.T.+C.T. rileva che la stazione meteorologica con dati anemometrici di Massazza (BI), ubicata in loc. "Cascina Artiglia" (in prossimità del confine comunale di Salussola a 5600 metri in linea d'aria dal sito in cui verrebbe realizzata la discarica), sia idonea sia sotto il profilo della collocazione geografica, che per la significatività dei dati forniti, che per il numero di anni disponibili.

Matrice "RUMORE":

L'O.T.+C.T. ritiene che la revisione 2 della valutazione previsionale di impatto acustico, redatta nel settembre 2017, sia stata integrata in modo soddisfacente. Nel documento infatti sono stati integrati gli elementi mancanti nella revisione allegata al progetto presentato nel maggio 2017 ed è stata effettuata un'analisi più approfondita dell'impatto dell'attività sul territorio circostante. Si osserva che risulta meno sviluppato l'aspetto relativo al traffico indotto, per il quale poteva essere effettuata una

modellizzazione più articolata, alla stregua di quanto avvenuto per l'area di discarica. Da un confronto sommario tra il dato *ante-operam* riscontrato presso la postazione di misura B ed il dato calcolato con il metodo scelto dal proponente (punto di misura e punto di calcolo appaiono confrontabili), si può stimare un incremento del livello sonoro orario prodotto dall'infrastruttura stradale di 1 dB(A), con l'ipotesi di un flusso medio di 5 mezzi/ora, fino a 3 dB(A) considerando l'ipotesi iniziale di un picco eccezionale di 20 mezzi/ora. Sull'intero periodo diurno (il flusso di mezzi è ipotizzato per 8 ore giornaliere) l'incremento risulterebbe in media di 0,5 dB(A), quindi piuttosto modesto, con un'eventuale picco eccezionale di 1,5 dB(A). Il tutto dovrebbe comunque essere confrontato con i limiti specifici dell'infrastruttura. Visto quanto sopra espresso, si ritiene di assegnare la seguente prescrizione:

Dovrà essere attuato il programma di monitoraggio acustico così come definito a pagina 60 della relazione tecnica. Si richiede, almeno in occasione della prima campagna, una verifica anche sull'effettivo impatto del traffico indotto. I risultati dei rilievi dovranno essere trasmessi anche ad A.R.P.A. Dipartimento Territoriale Piemonte Nord-Est – Sede di Biella. **Prescrizione**

Matrice "VIABILITA'":

L'O.T.+C.T. osserva che lo Studio di impatto viabilistico specifico prevede una domanda di picco pari a 28 viaggi/giorno, a cui devono essere aggiunti 8 viaggi/giorno attribuiti all'impianto adiacente di titolarità della "San Tommaso" S.r.l., in fase di realizzazione. Cautelativamente è stato considerato un incremento della domanda indotta stimata pari al 30% per la verifica di condizioni eccezionali, ottenendo così una domanda di trasporto indotta pari a 47 viaggi/giorno, arrotondata a 50 viaggi/giorno.

L'analisi modellistica effettuata dal proponente conclude che il modesto incremento della domanda di trasporto non sia in grado di modificare l'assetto di rete e le sue prestazioni. Secondo il proponente neppure l'adozione di uno scenario di traffico futuro di tipo cautelativo con il sovradimensionamento della domanda di trasporto indotta, considerando che il 50% della domanda sia distribuita durante l'intervallo di picco, sarebbe in grado di modificare il quadro prestazionale della rete. Sulla base delle suddette considerazioni il proponente valuta come trascurabile l'impatto determinato dal traffico indotto sulla viabilità.

L'intervento è ubicato lungo la Strada Provinciale n. 322 "Salussola – Brianco" classificata di cat. "F", in un tratto ricadente all'esterno del centro abitato del comune di Salussola, indi per cui necessita di rilascio di provvedimento autorizzativo da parte di questa Amministrazione, relativamente ai lavori realizzati in fascia di rispetto stradale stabilita dal Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992 Art. 26 (art. 16 "Codice della Strada").

- La documentazione progettuale dovrà essere integrata da planimetria con rappresentazione dello stato di fatto e di progetto relativamente all'accesso, e specificatamente con la sovrapposizione con la mappa catastale al fine di definire l'occupazione di suolo pubblico e di quantificare l'eventuale canone in ottemperanza al Decreto del Presidente della Provincia n° 15 del 06.03.2018 - Esercizio Finanziario 2018, nonché al Regolamento provinciale per l'applicazione del Canone, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 15 del 27.02.2015 – modificato con D.C.P. n. 24 del 27.06.2017 e ss.mm.ii.
- Inoltre si richiede di integrare il progetto con tavole esplicative delle fasi di cantiere e della connessa segnaletica provvisoria, la quale dovrà essere conforme al Disciplinare tecnico DM 10.07.2002 per il segnalamento temporaneo; si precisa tuttavia che le fasi di cantiere dovranno essere articolate in modo tale da garantire il normale esercizio della S.P. n. 322 "Salussola-Brianco", senza prevedere di conseguenza fasi intermedie di chiusura totale della strada.

essendo un'edificazione in fascia di rispetto, la regimazione delle acque superficiali della proprietà dovrà avvenire in modo da non creare interferenza con le reti di scolo delle acque superficiali della strada provinciale, qualora presenti. Le acque superficiali dell'accesso e di tutta la proprietà privata dovranno essere raccolte e smaltite per mezzo di idonee opere, senza riversarle sulla Strada Provinciale stessa ed il proponente dovrà comunque garantire il normale deflusso delle acque stradali superficiali nel tratto prospiciente l'accesso alla proprietà, senza recare danno a terzi. **Prescrizione**

Matrice "ODORI":

L'O.T.+C.T. concorda sull'assenza di potenziali interferenze con tale matrice in virtù in considerazione della natura inerte dei rifiuti potenzialmente trattati.

Matrice "PAESAGGIO"

L'O.T.+C.T. rileva che la "Acqua & Sole" S.r.l. medesima dichiara che la trasformazione morfologica generata dal rilevato della discarica è indubbiamente importante e incide in modo definitivo sulla configurazione locale del paesaggio, a riguardo è infatti indicato "impatto significativo" (cfr. Tabella 27). L'O.T.+C.T. prende atto che le misure di mitigazione previste per ridurre questo impatto irreversibile si basano sulla previsione di una forma irregolare del rilevato e sulla capacità di schermatura della cortina vegetale.

Qualora la verifica richiesta al Titolo I lett. a) del presente verbale in ordine alla presenza di un'area lacustre tutelata ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b. del Codice dei beni culturali e del paesaggio confermi la presenza del vincolo il proponente dovrà adeguare la documentazione con gli elaborati richiesti per la valutazione del vincolo richiamato allo scopo di consentire il coinvolgimento delle autorità competenti.

d) Rischi per la salute umana, il patrimonio culturale, il paesaggio o l'ambiente (quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - in caso d'incidenti e calamità)

Il sistema di controllo e di accesso agli impianti descritto prevede una recinzione alta 2 m., cancello presidiato di giorno e chiuso a fine turno oltre alla presenza di specifica segnaletica; il proponente dichiara che durante le ore di chiusura dell'impianto sarà attivo un sistema di vigilanza costituito da telecamere e rilevatori di movimento all'ingresso e sul perimetro del sito. L'O.T.+C.T. ritiene necessario che il proponente provveda a precisare l'orario di esercizio e l'orario di accettazione dei conferimenti; deve specificare inoltre se è previsto un sistema di illuminazione esterno.

Il proponente, quando dichiara che dall'area di conferimento, il rifiuto verrebbe scaricato dal mezzo conferitore tramite un sollevatore telescopico ed abbancato, deve specificare se è il mezzo conferitore che si posiziona presso l'area di abbancamento per lo scarico del rifiuto oppure se il trasporto al punto di abbancamento è altrimenti realizzato. In ogni caso nel Documento di Valutazione dei Rischi dovranno essere considerati i rischi interferenti, a norma dell'art. 26 comma 3 D.Lgs 81/08, derivanti dall'accesso all'impianto di personale esterno.

Il proponente prevede di utilizzare un vaglio mobile per la lavorazione del materiale misto ghiaioso, si ritiene che tale impianto dovrà essere fornito di sistema di abbattimento polveri e ne deve essere valutato l'approvvigionamento idrico durante le fasi operative. **Prescrizione**

Inchiesta pubblica :

Inalazione di fibre di amianto e dispersione di fibre nell'aria

Diversi dei soggetti partecipanti all'audizione hanno espresso preoccupazione per la possibile dispersione di fibre di amianto nell'aria ambientale durante i lavori della discarica o successivamente alla conclusione delle sue attività. Il possibile effetto negativo sulla salute della popolazione conseguente a dispersione di fibre di amianto è stato sollevato sia relativamente alla popolazione residente nell'area sia relativamente ai lavoratori agricoli delle aree circostanti.

L'insieme di queste osservazioni è meritevole di particolare attenzione poiché la dispersione di fibre di amianto nell'aria ambientale è associata in modo certo ad un aumento del rischio di neoplasia, in particolare di mesotelioma maligno della pleura per i soggetti esposti e quindi la verifica dell'assenza di dispersione di fibre è di fondamentale importanza nelle attività di gestione della discarica.

Dispersioni in atmosfera

Le modalità gestionali della discarica assumono quindi un ruolo importante, soprattutto in caso di

coltivazione al di sopra del piano campagna, come previsto dal progetto nelle fasi finali di completamento dei lotti e in presenza di copertura provvisoria.

Ingestione di fibre di amianto e dispersione di fibre nelle acque

La presenza di amianto nelle acque è motivo di preoccupazione per un'ampia parte della popolazione. L'importanza dell'amianto trasportato con l'acqua è motivato dall'ingestione delle fibre ma anche dalla loro sospensione in aria, e quindi dalla possibile inalazione."

Non sono noti studi che indicano un aumento del rischio di mesotelioma a causa dell'uso di acque contaminate da amianto.

Queste conclusioni sulla mancanza di una evidenza di rischio oncogeno per l'amianto ingerito devono essere valutate con cautela poichè gli studi condotti non sono in grado di riconoscere un piccolo aumento nella frequenza di patologie rare, come il tumore del peritoneo, o di patologie per cui esistono molte cause, come i tumori dell'intestino.

L'O.T.+C.T. considera che, poichè durante la corretta e conforme conduzione dei conferimenti e dell'abbancamento le operazioni di movimentazione del M.C.A. devono essere eseguite senza che siano rilasciate fibre in ambiente, diventa rilevante la previsione dei possibili eventi incidentali che possono verificarsi in ogni fase operativa dal conferimento alla copertura. Il proponente descriva in modo dettagliato tutte le fasi critiche di movimentazione del rifiuto fino alla copertura del rifiuto abbancato in modo da identificare l'eventuale rischio di dispersione delle fibre causato dall'accidentale rottura dell'imballo.

La viabilità di accesso e interna dovrà essere chiaramente segnalata, così come dovranno essere indicati e protetti i percorsi pedonali. **Prescrizione.**

La tutela della salute dei lavoratori dovrà essere garantita con le modalità previste dalle norme contenute nel D.Lgs. 81/08, Capo III - Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto. Ai fini di una efficace applicazione dei contenuti della norma dovranno essere nominati i soggetti responsabili del corretto adempimento agli obblighi di legge, delle procedure di gestione, di sicurezza e di emergenza; in caso di assenza dei soggetti responsabili dovrà essere indicato il sostituto. Dovranno essere formalizzati i contenuti della informazione e formazione prevista per i lavoratori ai fini del corretto svolgimento delle attività di gestione ordinaria e quelle previste in caso di eventi accidentali. **Prescrizione.**

I lavoratori dovranno avere a disposizione locali spogliatoio, servizi e docce fornite di acqua calda, locale riscaldato per il consumo del pasto e accesso all'acqua potabile. **Prescrizione.**

e) **Cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto**

Nelle tabelle 27 e 28 del S.I.A. il proponente opera la sintesi degli impatti cumulati della discarica nelle fasi di gestione operativa e post-operativa, mettendo in evidenza che, per entrambe, l'intervento di miglioramento ambientale e ri-forestazione realizzato nell'attigua proprietà dalla Società Agricola "La Manzòla", determinerebbe la mitigazione gli impatti derivanti dalla discarica in progetto. In particolare l'impatto sul paesaggio, che il proponente valuta singolarmente come "significativo" - unico elemento cui viene attribuita tale valutazione -, se cumulato con il progetto "La Manzòla" diverrebbe "moderato"; invece gli impatti sulle matrici acque superficiali, atmosfera, fauna ed ecosistemi, valutati "trascurabili" dal proponente, diverrebbero "positivi".

In proposito l'O.T.+C.T., ritiene che i suddetti interventi di miglioramento ambientale, da autorizzare con separata procedura ancora in itinere rispetto a quella cui l'istruttoria procedimentale odierna si riferisce, pur in presenza del formale impegno assunto dalla "Acqua & Sole" S.r.l. per realizzarli a proprie spese, non possano essere considerati quali compensazioni ambientali, poichè non sono inseriti nel progetto qui esaminato, né si riscontra alcun impegno formale del soggetto proponente a realizzarli ed a gestirli per un periodo di tempo idoneo. Si rimanda a riguardo al successivo TITOLO VIII § a).

- f) **Impatto del progetto sul clima (quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – natura ed entità delle emissioni di gas ed effetto serra) ed alla vulnerabilità del progetto al cambiamento climatico**

L'O.T.+C.T., in considerazione delle caratteristiche del progetto, concorda sull'assenza di potenziali impatti sul clima.

- g) **Tecnologie e sostanze utilizzate**

Il proponente deve meglio descrivere come intende garantire l'abbancamento di materiale confezionato in bancali o big bag, su piani orizzontali fino a raggiungere un'altezza massima di abbancamento pari a 3 m, in modo che il rifiuto si mantenga stabile fino alla copertura; inoltre deve descrivere come intende realizzare gli infrastri successivi in conformità con le indicazioni del D.M. 27.09.2010 per evitare la frantumazione dei rifiuti. Il proponente per meglio chiarire tali aspetti può fare riferimento ad eventuali impianti realizzati con la stessa tecnica di abbancamento in rilevato a sua conoscenza.

Al fine di verificare possibili rilasci di sostanze derivanti dai prodotti utilizzati nei trattamenti eseguiti sulla superficie del Materiale Contenente Amianto sia prima che durante le operazioni di rimozione (prodotti sia penetranti che ricoprenti), il proponente prenda in esame tali prodotti e, dopo averli valutati attraverso la Schede di dati di Sicurezza/Schede Informative ai sensi del Regolamento UE 1907/2006, esprima le considerazioni in relazione ai dati emersi.

TITOLO VI – DESCRIZIONE METODI DI PREVISIONE

- a) **Descrizione, da parte del proponente, dei metodi di previsione utilizzati per individuare e valutare gli impatti ambientali significativi del progetto, incluse informazioni dettagliate sulle difficoltà incontrate nel raccogliere i dati richiesti (quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – carenze tecniche o mancanza di conoscenze) nonché sulle principali incertezze riscontrate.**

L'OT + CT prende atto dei metodi di previsione utilizzati dal proponente nello S.I.A. e che lo stesso non ha evidenziato particolari difficoltà o incertezze in proposito.

TITOLO VII – DESCRIZIONE MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONI - MONITORAGGIO

- a) **Descrizione misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi del progetto e, ove pertinenti, delle eventuali disposizioni di monitoraggio (quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – la predisposizione di un'analisi ex post del progetto). Tale descrizione deve spiegare in quale misura gli impatti ambientali significativi e negativi sono evitati, prevenuti, ridotti o compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che di funzionamento**

L'O.T.+C.T. rileva in proposito quanto segue:

- il proponente non ha descritto i sistemi di abbattimento delle emissioni polverulente diffuse indispensabili in tutte le sezioni impiantistiche per le quali si può manifestare tale situazione, non ha descritto le modalità di approvvigionamento e di gestione dell'acqua necessaria allo scopo.
- il proponente non ha previsto barriere, anche mobili per contenere la dispersione di polveri e di fibre d'amianto, nelle aree in cui opera la movimentazione dei rifiuti in arrivo;
- il proponente non ha previsto la misurazione anemometrica con allarme in caso di superamento della soglia di velocità del vento, individuato pari a 5 m/s, oltre la quale è consigliabile sospendere i conferimenti in discarica per evitare rischi in caso di eventi incidentali;

- Il proponente ha previsto interventi emergenziali in caso di sversamento di sostanze potenzialmente in grado di contaminare le acque sotterranee (combustibile, lubrificante) a pag. 20-21 del Piano di Gestione Operativa, si ritiene che tale indicazione debba essere riportata anche nel Piano di Sorveglianza e Controllo;
- il proponente non ha previsto interventi emergenziali nell'ipotesi di guasti od incidenti al sistema di gestione dei percolati. (bacini di ritenzione, paratie di compartimentazione)

TITOLO VIII – DESCRIZIONE ELEMENTI E BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI EVENTUALMENTE PRESENTI ED IMPATTI CORRELATI + MISURE MITIGAZIONE E COMPENSAZIONI

- a) **Descrizione degli elementi e dei beni culturali e paesaggistici eventualmente presenti, nonché dell'impatto del progetto su di essi, delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione eventualmente necessarie**

- L'O.T.+C.T. prende atto degli impegni formali che la "Acqua & Sole" S.r.l. ha assunto nei confronti della società agricola "La Manzola" per sostenere gli oneri relativi agli interventi di miglioramento ambientale in progetto con separata procedura ancora in itinere rispetto a quella cui l'istruttoria procedimentale odierna si riferisce. Tuttavia l'O.T.+C.T. rileva che si tratta di un accordo fra privati e quindi, diversamente da quanto indicato dal proponente, gli interventi di miglioramento ambientale in progetto, non possono essere considerati quali compensazioni ambientali, dal momento che essi non sono descritti compiutamente nella documentazione progettuale/ambientale allegata all'istanza che oggi si istruisce (nella documentazione prodotta si riscontra unicamente: Verifica selvicolturale delle aree boscate, inquadramento su C.T.R., Carta Forestale, Tav. 4 recante Formazione Aree umide e opere forestali); inoltre non essendo inclusa tale previsione progettuale non vi può essere alcuna certezza circa la sua approvazione da parte delle autorità competenti né della sua effettiva realizzazione.
- Per completezza l'O.T.+C.T. dà atto che con la comunicazione prot. 25210 del 09.11.2017 la "Acqua & Sole" S.r.l. ha offerto un contributo in denaro pari ad € 430.000 ca. agli "Enti" finalizzato alla progettazione ed alla realizzazione della rotatoria all'intersezione tra la SP 143 e la SP 322. A giudizio dell'O.T.+C.T. anche questa proposta non può essere considerata quale compensazione ambientale dal momento che l'opera oggetto di contributo non è inclusa nel progetto, non vi può essere alcuna certezza circa la sua approvazione da parte delle autorità competenti, inoltre non si rileva il carattere ambientale dell'iniziativa.
- In conclusione l'O.T.+C.T. rileva che per le motivazioni sopra esposte la proposta progettuale in esame, non prevede interventi concreti di compensazione ambientale, di tale aspetto occorrerà tener conto nell'espressione del giudizio di compatibilità ambientale dell'opera.

- Il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali", approvato con Deliberazione Consiglio Regionale del 16.01.2018 n. 253-2215, tra i criteri per l'individuazione dei luoghi adatti per l'ubicazione dei siti di smaltimento, specifica che si dovrà tenere conto anche della presenza di aree di interesse naturalistico che potrebbero essere impattate, in particolare di zone umide, tra cui anche laghi di cava e invasi artificiali (cfr. § 8.4). Il proponente dovrà fornire valutazioni puntuali sull'argomento qualora confermata la presenza di area lacustre interferente con il Progetto secondo quanto specificato al Titolo I lett. a) del presente verbale. Analoghe valutazioni dovranno essere condotte in relazione alla presenza di suoli od aree agricole di pregio (D.O.C., D.O.P.), questione sollevata in più occasioni durante la fase di evidenza pubblica (cfr. § 8.4.).

- Il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali", approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 16.01.2018 n. 253-2215, al § 8.5 prevede che i progetti relativi a nuovi impianti di gestione rifiuti dovranno riportare uno studio degli interventi di compensazione/mitigazione ambientale del quale sono specificate idonee misure e finalità (cfr. § 8.5). La proposta progettuale in esame non risulta coerente con tali indicazioni contenute nel Piano.

84


TITOLO IX - DESCRIZIONE IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI NEGATIVI INERENTI RISCHI DI GRAVI INCIDENTI e/o CALAMITA'

a) Descrizione dei previsti impatti ambientali significativi e negativi del progetto, derivanti dalla vulnerabilità del progetto ai rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti per il progetto in questione. A tale fine potranno essere utilizzate le informazioni pertinenti disponibili, ottenute sulla base di valutazioni del rischio effettuate in conformità alla legislazione dell'Unione (a titolo non esaustivo la Direttiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio o la Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio) ovvero di valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione nazionale, a condizione che siano soddisfatte le prescrizioni del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Ove opportuno, tale descrizione dovrebbe comprendere le misure previste per evitare o mitigare gli impatti ambientali significativi e negativi di tali eventi nonché dettagli riguardanti la preparazione a tali emergenze e la risposta proposta.


Considerata la tipologia di attività in progetto l'O.T.+C.T. ritiene che non siano prevedibili impatti ricollegabili alla tipologia di eventi rappresentati.

E' ribadito in ultimo, che tutti gli argomenti evidenziati nel presente Verbale come necessitanti si richiama integrazioni/chiarimenti al proponente, saranno a questo illustrati dettagliatamente in occasione della prossima seduta della Conferenza dei Servizi del 14.06.2018.

Non rilevandosi ulteriori argomenti da discutere i lavori sono terminati e la riunione è dichiarata chiusa.


Il Segretario Verbalizzante
(dott. Marco Fornaro)




Il Presidente dell'O. T. e Respons. del Proced.
(dott. Graziano Stevanin)



REGIONE PIEMONTE

COMUNE

Tel. 016196212 - Fax. 0161968085

C.A.P. 13881

PROVINCIA DI BIELLA

DI

DORZANO

Cod. Fisc. 00380100024

IL SEGRETARIO CL

1 USUA C.E.S. NELLA SEDUTA DEL 14.06.2018 DA PARTE DEL SINDACO DI DORZANO È DA QUESTI SOTTOSCRITTO IN OGNI SUA PAGINA ALLA PRESENZA

DEL SE.
CRETARIO
PREDETTO

[Handwritten signature]

Nella sua Relazione Finale la Commissione d'Inchiesta analizza ogni osservazione del pubblico ritenendole tutte meritevoli di attenzione e per ciascuna esprime un parere tecnico dal quale emerge che ogni osservazione, timore e perplessità sono fondati.

Possiamo dividere le questioni in due tipi: questioni tecniche e questioni pianificatorie/di sviluppo del territorio dal punto di vista socio economico.

Le **questioni tecniche** sollevate dal pubblico sono tante e, tutte riconosciute come criticità concrete. A queste la Commissione ne ha aggiunte altre non segnalate dai comitati. Tali criticità in alcuni casi sono risolvibili con prescrizioni che possono anche essere molto onerose per il proponente: con certe prescrizioni il proponente dovrebbe valutare se ha ancora convenienza economica nel realizzare il progetto di discarica.

In altri casi invece la commissione ritiene la situazione così delicata da rendere necessario tassativamente procedere con ulteriori indagini prima di esprimere un parere.

In altri casi ancora (per esempio quello della SALUTE) lascia aperti molti interrogativi che non possono trovare risposte, allo stato degli studi. Non c'è certezza, mentre noi invece la **PRETENDIAMO**. Nel dubbio, che operino con cautela mettendo al primo posto la salute dei cittadini.

Sulle **questioni della pianificazione** e dello sviluppo socio economico sottolineiamo che pare evidente ci sia una questione squisitamente **POLITICA**, cioè di **VALUTAZIONE**: la Commissione non ha alcuna competenza, e infatti rimanda ogni giudizio alla Provincia, usando la formula "È indubbio che il procedimento richieda una **APPROFONDITA E PONDERATA VALUTAZIONE** circa la coerenza sostanziale dell'eventuale autorizzazione con le esigenze della pianificazione e dell'ambiente".

Noi ci aspettiamo che questa scelta politica vada in favore

- 1) Della sicurezza dei cittadini di oggi e di domani
- 2) Dello sviluppo socio-economico in essere, fondato sull'agricoltura che raggiunge la sua massima espressione nel riconoscimento della DOP riso di baraggia biellese e vercellese.

Nel dettaglio:

LOCALIZZAZIONE/DIMENSIONE

La Commissione osserva che in Germania lo smaltimento dei rifiuti speciali avviene nelle miniere di salgemma. A livello di Regione Piemonte mancano queste strutture geologiche (miniere di sale) mentre alternative presenti potrebbero essere rappresentate dai gessi (miniere di gesso). La Commissione ricorda che il DLgs 36/2003 dà la definizione di deposito sotterraneo: "impianto per il deposito permanente di rifiuti situato in cavità geologica profonda, senza coinvolgimento di falde o acquiferi quale una miniera di potassio o sale"



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE

DI

DORZANO

Tel. 016196212 - Fax. 0161968085 C.A.P. 13881

Cod. Fisc. 00380100024

Il confinamento si giustifica col fatto che esiste un pericolo che deriva dalla emissione di microfibre che possono essere trasportate verso potenziali bersaglio. La risoluzione europea del 13 marzo 2013 riportava che nessuna area nella quale viene smaltito l'amianto può ritenersi sicura. L'impianto è localizzato in area di ricarica delle falde profonde, per cui la Regione chiede sia incrementato e migliorato lo spessore dell'impermeabilizzazione di confinamento (lo spessore, che nel progetto è di 2,00 mt, deve passare a 2,50)

NOSTRO COMMENTO:

Il Piano regionale amianto ha tra i suoi fini "di autorizzare impianti adeguati in sotterraneo, cave o miniere dismesse". E' questo un sito "in sotterraneo?"

ROCCE E TERRE SCAVATE.

Il progetto si propone di riutilizzare tutte le terre scavate, in modo da escluderle dalla disciplina dei rifiuti. In base ai dati arpa disponibili e alle campagne di indagini condotte nel 2016 e 2017, il proponente ha calcolato le effettive disponibilità di materiali necessari alla costruzione della discarica. E' previsto l'uso di un VAGLIO che separi ghiaia dal materiale terroso.

La Commissione osserva che dai calcoli c'è un **marginе troppo ristretto di riserva** di materiali disponibili per rendere l'impianto autosufficiente, anche stante la necessità di selezionare le terre e rocce scavate: è possibile che debbano acquisire dall'estero le terre necessarie, con aumento del traffico e dei costi)

La disponibilità di materiale pare carente specie considerato che l'impermeabilizzazione di fondo deve essere aumentata da 2 a 2,50 mt così come richiesto dalla regione con la DGR del 02/02/18

Le caratteristiche di permeabilità dei materiali evidenziate alle prove eseguite sembrano dimostrare che anche **qualitativamente i materiali non sono adeguati**

E' previsto l'uso di un vaglio che aumenterà l'impatto di polveri e rumori ma questi impatti non sono trattati dal progetto.

PERCOLATO

La Commissione rileva che il progetto presenta uno scarso dettaglio sull'impianto di trattamento del percolato, in particolare rispetto alla microfiltrazione.

GESTIONE OPERATIVA

La Commissione osserva che la gestione operativa della discarica costituisce un elemento di massima importanza ai fini della minimizzazione dell'impatto ambientale

- a) **Abbanamento dei rifiuti**



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE

DI

DORZANO

Tel. 016196212 - Fax. 0161968085 C.A.P. 13881

Cod. Fisc. 00380100024

E' previsto che l'abbancamento dei rifiuti avvenga per strati orizzontali fino a raggiungere un'altezza di 3 mt, al termine dei quali di copriranno i rifiuti con terre da scavo per uno spessore di 40 cm. La Commissione rileva come l'allegato 2 del DM 27 sett 2010 descriva le modalità e criteri di deposito dei rifiuti contenenti amianto: *"il deposito dei rifiuti deve avvenire direttamente all'interno della discarica in celle appositamente ed esclusivamente dedicate, e deve essere effettuato in modo da evitare la frantumazione dei materiali. Le celle devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o trincee. Devono essere spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti amianto."* La commissione afferma che **queste indicazioni non sembrano conformi con le modalità indicate nel progetto.**

b) Ricezione e collocazione dei rifiuti in discarica

La Commissione esprime dubbi sulla tempistica di ricezione, valutazione e collocazione dei rifiuti in discarica. Risulta infatti che tali operazioni siano da eseguire sulla base di una apposita procedura che preveda anche una corretta tempistica nella sua applicazione, senza forzature connesse al regime dei lavori o alle condizioni atmosferiche. E' da definire anche una **sospensione della attività all'aperto nel caso di presenza di vento forte** (che la commissione propone in una velocità di 5m/s)

Non si prevedono nel progetto modalità operative in particolari condizioni (piogge intense, forte vento, scarico di rifiuti al di sopra dell'attuale piano di campagna ecc)

Non sono inoltre ben definite le modalità di collocazione dei rifiuti per evitare rotture e dispersioni

NOSTRO COMMENTO: anche i lavoratori che si troveranno nei terreni coltivati adiacenti alla discarica dovranno sospendere il lavoro in caso di vento forte?

MONITORAGGI

- a) **Campionamenti percolato:** controllare la concentrazione di fibre nel percolato serve per stimare il rilascio dei rifiuti. vanno definite le procedure di campionamento del percolato che tengano conto del fatto che le fibre sedimentano.
- b) **Controllo acque sotterranee:** il progetto non prevede la misura della concentrazione di fibre di amianto nelle acque sotterranee, cosa che invece appare rilevante anche in considerazione dei timori espressi da diversi soggetti uil possibile inquinamento delle falde acquifere.
- c) **Monitoraggio dell'aria:** le norme sui controlli della qualità dell'aria rispetto alla presenza di amianto si applicano a vari casi ma non esiste nessuna normativa specifica per l'ambiente circostante a una discarica di amianto (cioè per i campi intorno), per cui bisogna fare riferimento alle norme più cautelative tra quelle esistenti, considerando la necessità di **tutelare i soggetti esposti all'esterno della discarica.** Nel caso di

4
REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE

DI

DORZANO

Tel. 016196212 – Fax. 0161968085 C.A.P. 13881

Cod. Fisc. 00380100024

campionamenti dell'aria, bisogna fare riferimento al valore medio di concentrazione di fibre di amianto prima che l'attività abbia inizio (Bianco di riferimento). Il proponente dichiara che sarà mantenuta una concentrazione limite inferiore a 1 f/L (fibra litro). La Commissione ricorda che è un valore di riferimento, non è una soglia sotto alla quale si azzerano gli effetti.

E' necessario definire un protocollo di campionamento e della misura di concentrazione di fibre. Si convengono sufficienti 12 misurazioni all'anno, che possono aumentare in caso di incidenti o irregolarità. Le misurazioni devono essere confrontate col Bianco di riferimento, e anche gli eventuali allarmi devono scattare al superamento del 50% del livello del bianco di riferimento, non del livello teorico come proposto dal proponente.

ALTERNATIVE

Il proponente ha analizzato le varie alternative possibili. La Commissione afferma che risulta discutibile l'opzione di realizzare una grande discarica che in un solo sito ricopre in pratica le esigenze dell'intera regione, ma richiamando smaltimenti dalle regioni limitrofe, data l'insufficienza di impianti.

PIANO TUTELA DELLE ACQUE

La commissione cita il fatto che nella sezione relativa alle discariche, nell'ambito delle Misure che costituiscono indirizzo in sede di procedura autorizzativa è precisato che per tutte le tipologie di impianti la quota del fondo dello scavo deve essere impostata al di sopra della quota massima di escursione della falda, misurata per un anno idrologico, da confrontarsi coi dati significativi di cinque anni con un franco di almeno 3 metri e deve essere prevista una rete di controllo e di prelievi del percolato.

Le acque superficiali saranno scaricate nel Rio Sesiolo, e questo avverrà probabilmente con scarsa o assenza di acqua nel suo alveo: non sono considerati possibili effetti di erosione dell'alveo. La Commissione chiede di verificare alternative possibili a questo scarico, e afferma che le acque trattate non contaminate devono essere riutilizzate nell'impianto.

Non è prevista una fonte di approvvigionamento autonoma di acqua, benché il progetto preveda usi consistenti di acqua che sarà prelevata dall'acquedotto (parlano di 780 m3 all'anno).

Le acque sotterranee sono state verificate nel luglio 2017 e precedentemente dal giugno 2016 con frequenza mensile. A Cavaglià l'escursione della falda è di 3,4 metri.

Non è stata verificata l'esistenza di falde sospese come testimoniano la presenza di laghetti superficiali e anomalie nei livelli di falda misurati nel piezometro P4 (soggiacenza inferiore a 8 metri) e nemmeno i calcoli geotecnici considerano la presenza di falde sospese, e liquida la



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE

DI

DORZANO

Tel. 016196212 - Fax. 0161968085 C.A.P. 13881

Cod. Fisc. 00380100024

questione semplicisticamenté dicendo che nel caso si trovassero falde sospese esse sarebbero facilmente drenabili. La Commissione afferma che la presenza di falde sospese può creare problemi di natura idrogeologica e geotecnica con effetti sulla produzione di percolato da trattare drenare e smaltire e di stabilità delle strutture della discarica.

Manca un piezometro che caratterizzi le acque a monte (pag 68), e si ribadisce la necessità di ulteriori indagini rispetto alla presenza di falde sospese. Non è stato eseguito il monitoraggio della falda per almeno un anno: bisogna condurre una campagna di monitoraggi per mantenere un franco di almeno due metri tra il fondo della discarica e il massimo livello della falda. Tale franco serve a evitare allagamento dei rifiuti da parte dell'innalzamento della falda a seguito di eventi di ricarica dell'acquifero di straordinaria intensità. Questo, oltre a determinare un significativo incremento del percolato da trattare prelevare e smaltire, provocherebbe anche problemi di assestamento della barriera geologica di base (con effetti sull'efficienza complessiva dell'impianto) ed eventuali modifiche delle reazioni chimico-fisiche e biologiche che avvengono nel corpo dei rifiuti. La Commissione ricorda l'importanza della conservazione della qualità delle risorse idriche sotterranee, visto che il sito prescelto è situato all'interno della zona di ricarica degli acquiferi profondi.

DISPERSIONI IN ATMOSFERA

La commissione conviene che il maggiore impatto ambientale e sanitario è costituito dalla possibile dispersioni di polveri in atmosfera pertanto su questo aspetto deve essere posta massima attenzione.. La commissione ritiene che le modalità di abbancamento non osservino quanto indicato dalla normativa per evitare lacerazioni e rotture dei materiali smaltiti, con particolare riferimento alla sistemazione giornaliera dei rifiuti, il contatto tra i diversi lotti, il percorso dei mezzi di trasporto che potrebbero frantumare i rifiuti smaltiti. Le modalità gestionali hanno un ruolo importante soprattutto per la coltivazione al di sopra del piano di campagna e quando si sia in presenza di copertura provvisoria.

PAESAGGIO E PIANIFICAZIONE

La commissione, in considerazione di tutto quello che hanno esposto i soggetti ascoltati in audizione ricorda che "l'art. 208 comma 6 del D.Lgs 152/2006 recita: "l'approvazione del progetto da parte della Provincia sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico"; la commissione poi riprende i contenuti della circolare regionale amb/4 del novembre 2016 sottolineando che l'eventuale diniego va motivato e conclude affermando che "è indubbio che il procedimento finalizzato all'autorizzazione o al diniego dell'istanza presentata richieda una



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE

DI

DORZANO

Tel. 016196212 - Fax. 0161968085 C.A.P. 13881

Cod. Fisc. 00380100024

approfondita e ponderata valutazione circa la coerenza sostanziale dell'autorizzazione unica con le esigenze della pianificazione e dell'ambiente".

NOSTRO COMMENTO: la Commissione non si esprime e rimanda la valutazione alla Provincia, o meglio, al procedimento di autorizzazione invitando alla valutazione PONDERATA. Ricordiamo che la circolare amb4 citata dalla Commissione dice anche che:

"Si evidenzia che, secondo una giurisprudenza consolidata (Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 5658/2015 e Consiglio di Stato, sez. V, sent. n.5660/2015), la eventuale variante può essere applicata solamente allo strumento urbanistico, e non a tutti gli altri piani e programmi sovraordinati (piani territoriali provinciali, regionali, piani paesistici). La compromissione dei poteri pianificatori è quindi solo limitata a livello urbanistico comunale, e la eventuale variante del PRGC deve essere coerente con quanto indicato dai piani sovraordinati;" e ribadiamo che la eventuale variante al prg comunale sarebbe in contrasto con le previsioni del Piano Territoriale Provinciale e del Piano Paesaggistico Regionale.

VIABILITA' e TRAFFICO

La commissione ritiene che i dati delle simulazioni determinano un significativo ma non insostenibile, numericamente, incremento di traffico lungo la viabilità interessata. Tuttavia bisogna tenere conto del passaggio di mezzi agricoli che determinerà rallentamenti. Pertanto sotto il punto di vista della sicurezza pare corretto, in caso di autorizzazione, prescrivere al proponente l'adozione di congrue opere di adeguamento della viabilità per garantire adeguati livelli di sicurezza.

NOSTRO COMMENTO: la Commissione riconosce che la viabilità costituisca un problema di sicurezza ma non entra nel merito di COME risolverli

FLORA E FAUNA

La commissione ritiene che possono sussistere eventuali elementi di pressione legati all'estensione dell'impianto.

NOSTRO COMMENTO: la Commissione non entra nel merito della questione ma ammette che l'impianto può dare dei problemi per via delle sue dimensioni

RISCHI PER LA SALUTE

La Commissione afferma che il pubblico ha espresso preoccupazione per la possibile dispersione di fibre sia nei confronti della popolazione residente che dei lavoratori delle aree limitrofe all'impianto. Tali preoccupazioni sono meritevoli di attenzione perché la dispersione di fibre di amianto nell'aria è associata in modo certo ad un aumento del rischio di neoplasia e in particolare di



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE

DI

DORZANO

Tel. 016196212 - Fax. 0161968085 C.A.P. 13881

Cod. Fisc. 00380100024

importanza. Gli studi hanno documentato un aumento del rischio di mesotelioma all'aumentare della dose cumulativa di fibre di amianto. Non è noto un valore soglia sotto al quale il rischio si azzera.

Le evidenze di danno alla salute conseguente all'ingestione di acque contaminate sono inferiori a quelle disponibili per le fibre di amianto per inalazione. Non è stato dimostrato dagli studi un aumento del rischio di mesotelioma mentre si è osservato un aumento di tumori in altre sedi.

Queste conclusioni sulla mancanza di una evidenza di rischio oncogeno per l'amianto ingerito devono essere valutate con cautela poiché gli studi condotti non sono ancora in grado di riconoscere un piccolo aumento nella frequenza di patologie rare come il tumore del peritoneo o patologie per cui esistono varie cause come il tumore all'intestino.

Inoltre l'attenzione a evitare l'inquinamento delle acque con amianto è giustificata dalla possibilità che le fibre vengano reimmesse dell'aria con l'evaporazione dell'acqua.

PRESENZA AREA DOP

La Commissione afferma che la sede dell'impianto non è oggetto di coltivazione agricola e che il fatto che sia individuata qual area DOP non è stata rilevante per determinarne lo sviluppo agricolo. Permane la questione di sottrazione di suolo all'agricoltura, in contrasto con le previsioni della pianificazione regionale, provinciale e comunale.

La Commissione riconosce che potrebbero esserci effetti negativi nei confronti delle imprese agricole se l'impianto fosse autorizzato, con un impatto economico sulla produzione agricola e sui redditi di chi coltiva riso ed altri prodotti nella zona. Tale aspetto andrebbe adeguatamente valutato e definito nell'ambito delle compensazioni in caso di autorizzazione dell'impianto. Aggiunge tuttavia che una buona gestione dell'impianto non dovrebbe costituire causa di rilascio di fibre, pertanto andrebbe attuato un concreto piano di controllo che dia garanzie nel tempo sull'assenza di ricadute di carattere economico sulle attività prossime agricole e di allevamento.

NOSTRO COMMENTO: la Commissione ha ignorato che l'area interessata dal progetto è in realtà da molti anni oggetto di coltivazione agricola. Il tutto è facilmente dimostrabile consultando i fascicoli dell'azienda proprietaria e conduttrice presso l'anagrafe agricola del Piemonte. Un'indagine di questo tipo sarebbe molto utile e permetterebbe di avere uno storico degli importi PAC percepiti grazie ai terreni in oggetto in questi anni.

L'area è ad elevato interesse agronomico come indicato dal PPR e sui terreni in oggetto si può coltivare riso DOP di Baraggia biellese e vercellese. Per il risone Arborio DOP lo scorso autunno sono stati sottoscritti contratti di coltivazioni sulla base di circa 600 - 620 euro a tonnellata contro i 320 - 350 euro a tonnellata delle quotazioni di mercato delle varie borse merci



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE

DI

DORZANO

Tel. 016196212 - Fax. 0161968085 C.A.P. 13881

Cod. Fisc. 00380100024

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Dal piano economico finanziario il proponente calcola una tariffa minima per lo smaltimento di 45,3 €/t , che è inferiore ai prezzi di mercato normalmente applicati in nord Italia. Questa tariffa richiamerebbe consistenti volumetrie di rifiuti provenienti al di fuori della Regione Piemonte, stante la carenza di Impianti.

La commissione ritiene che l'osservazione del pubblico relativa alla mancanza di riferimenti al soggetto erogante i finanziamenti di copertura sia completamente condivisibile anche tenuto conto della vita complessiva dell'opera che è dell'ordine di mezzo secolo.

Il Piano economico rileva aspetti da approfondire in particolare rispetto al costo dello smaltimento, alle modifiche conseguenti a prescrizioni che possono incidere a livello economico e a compensazioni anche economiche da attribuire al territorio che ospita l'impianto, attualmente non previste.

Infine la commissione ritiene che il conto economico sia certificato da un ufficio di terzi.